Regione Veneto
Provincia di Treviso
Comune di Volpago del Montello

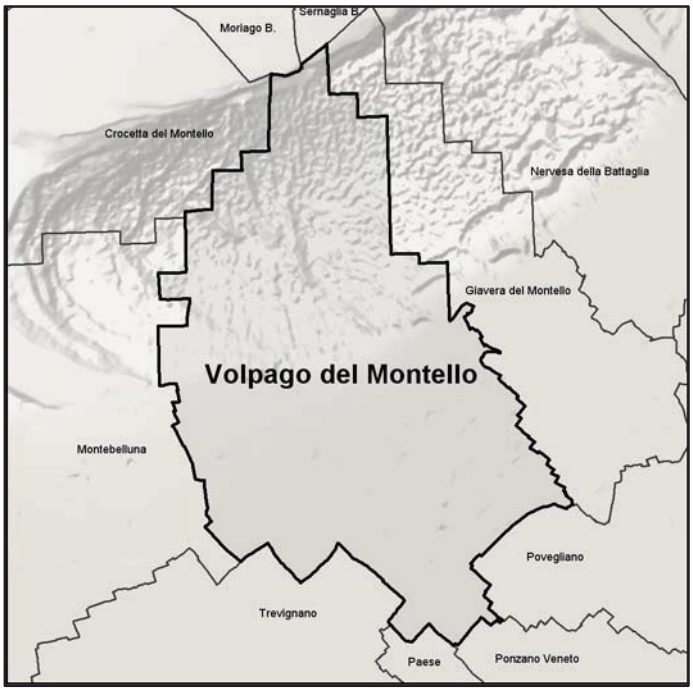
P.A.T.

Piano di Assetto del Territorio

Elab.

R	04	

NORME DI ATTUAZIONE



Progettisti ATI:

Pro.Tec.O. s.c.a.r.l.
Urb. Francesco Finotto
Urb. Roberto Rossetto

Zeta Esse s.c.
dott. Geol.Maurizio Olivotto

Collaboratori
Urb. Alberto Azzolina
Arch. Elena Bregantin
Urb. Marco Rossato
Urb. Paolo Papparotto

Il Sindaco

Roberto Toffoletto

Ufficio Tecnico

.....

Adottato

.....

Approvato

.....

Codice Elaborato	W	4	4	7		d	0	2	0	1	0	1	0		0	0		0	1		0	1

N° Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0					
0					
0					
1	Emissione	02/2013	Finotto	Finotto	Finotto

Art. 1 Contenuti e campo di applicazione del PAT 7
Art. 2 Elementi costitutivi del PAT 7
TITOLO II –ASSETTO DEL TERRITORIO 9
Art. 3 I valori e gli obiettivi strategici dell'assetto del territorio del PAT 9
I valori del pat 9
I sistemi territoriali 10
Gli obiettivi strategici 10
Art. 4 I contenuti strategici degli obiettivi dell'assetto del territorio del PAT 12
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO 13
CAPO I I VINCOLI 13
Art. 5 Vincoli culturali e paesaggistici 13
Edifici e adiacenze tutelati ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n. 42/2004. 13
Aree di notevole interesse pubblico vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004. 14
Corsi d'acqua 14
Zone boscate 14
Zone gravate da usi civici 14
Altri vincoli 15
Ville Venete 15
Zone sottoposte a vincolo idrogeologico 17
Vincolo di destinazione forestale 17
Siti di Interesse Comunitario: IT3240004 «Montello» e IT3240030 «Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia» - D.G.R. n. 2673/2004 17
Zone di Protezione Speciale: IT 3240023 «Grave del Piave» 19
Art. 6 Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore 19
Ambiti naturalistici di livello regionale 20
Zone umide 20
Aree Carsiche del Montello 20
Centri storici e Centri storici minori 20
Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale. 21
Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola 21
Aree a rischio Idrogeologico in riferimento al P.A.I. 21
Aree a rischio Idrogeologico con riferimento al PTCP 2010 22
Piano d'Area del Montello 22
Ambito collinare del Montello 22
Risorse Idriche 22
Doline, Doline complesse 23
Art. 7 Altri vincoli 23
Fasce di rispetto stradali 24
Fasce di rispetto ferroviarie 24
Fasce di rispetto cimiteriali 24
Fasce di rispetto dalla discarica 25
Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici intensivi 25
Fascia di servitù militare 25
Fasce di rispetto dai metanodotti 26
Fasce di rispetto degli elettrodotti 26
Fascia di servitù idraulica relativa all'idrografia 26
Zone di tutela relative all'idrografia principale 29
Impianti di comunicazione elettronica a uso pubblico 30
Aviosuperficie 31
classificazione sismica 32



CAPO II LE INVARIANTI 33
Art. 8 Le invarianti di natura geologica 33
Cavità carsiche 33
Doline 34
Geosito 34
Art. 9 Le invarianti di natura paesaggistica 34
Ambiti a sensibilità paesaggistica 34
Contesti figurativi 36
Coni visuali 37
Elementi vegetazionali ed ambiti di pregio paesaggistico 38
Ambito dei paesaggi agrari del Montello 40
Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico 43
Filari e viali alberati 44
Art. 10 Le invarianti di natura ambientale 45
Aree Nucleo 45
Corridoi ecologici 46
Aree di completamento 47
Aree di connessione naturalistica - Buffer zone 49
Stepping stone 50
Aree boscate 50
Aree a rilevante presenza di ecotoni 51
Fasce tampone 51
Varchi infrastrutturali 52
Paleoalvei 53
Art. 11 Le invarianti di natura storico-monumentale 53
Centri storici 55
Pertinenze scoperte da tutelare 61
Edifici con valore Storico testimoniale 62
Manufatti di pregio architettonico 62
Manufatti di archeologia industriale 63
Luoghi della Grande Guerra 63
Strada Britannica 64
Luoghi Ciclistici 64
Siti a rischio archeologico 64
Centuriazione romana 65
Art. 12 Le invarianti di natura agricolo produttiva 66
Aree agricole integre e di pregio 67
CAPO III LE FRAGILITÀ 68
Art. 13 Le penalità ai fini edificatori 68
Classe di compatibilità I – Terreni idonei 68
Classe di compatibilità II – Terreni idonei a condizione 69
Classe di compatibilità III – Terreni non idonei 71
Aree omogenee in prospettiva sismica 72
Art. 14 Le aree soggette a dissesto idrogeologico 74
Aree soggette a sprofondamento carsico 74
Aree esondabili o a periodico ristagno idrico 74
Norme di Tutela idraulica 75
CAPO IV LA TRASFORMABILITÀ 81
Art. 15 Le azioni strategiche 81
Aree di urbanizzazione consolidata 81
Edificazione diffusa 83
Aree di riqualificazione e riconversione 87
Aree di riqualificazione in ambiti di frangia urbana 87

Aree di riqualificazione in ambito urbano 88
Aree di riqualificazione in contesti figurativi 88
Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana 88
Aree idonee per il miglioramento della qualità territoriale 89
Limiti fisici all'espansione 89
Linee preferenziali di sviluppo insediativo 90
Servizi ed infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza (esistenti e di progetto) 92
Parco campagna 93
grandi e medie strutture di vendita 94
Attività produttive in zona impropria ed elementi di degrado 94
Sportello unico per le attività produttive (D.P.R. n. 160/2010 e successive modificazioni) 95
Compatibilità ambientale degli interventi edilizi 97
Aree a rischio d'incidenti rilevanti 98
Art. 16 Il sistema relazionale 98
Nuova viabilità di progetto di rilevanza strategica 98
Nuova viabilità di progetto di rilevanza locale 99
Itinerari ciclopedonali 99
Qualificazione morfologica dei tipi stradali 99
Art. 17 Tutela ed edificabilità del territorio agricolo 100
CAPO V DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE 104
Art. 18 Perequazione urbanistica 104
Art. 19 Credito edilizio 106
Interventi nelle aree di riqualificazione e riconversione 106
Rilocalizzazione dello *jus ædificandi* 107
Interventi di riqualificazione mediante interventi puntuali in ambiti territoriali di importanza storico-monumentale, paesaggistica e ambientale 107
Interventi soggetti a compensazione urbanistica 108
Rigenerazione del patrimonio immobiliare 108
Art. 20 Disposizioni per il Piano degli Interventi 109
Valutazione Strategica Certificata (VSC) 111
Compatibilità idraulica degli interventi edilizi 113
Art. 21 Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura di VAS 114
Misure di mitigazione e compensazione 116
Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica 117
Indicatori prestazionali 118
Indicatori descrittivi 119
Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico 120
Disposizioni per il contenimento dei rischi da Radon 121
Disposizioni per gli interventi di protezione acustica 121
Ulteriori prescrizioni da osservare in sede di attuazione del Piano 121
TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI 126
Art. 22 Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei 126
Modifiche al dimensionamento residenziale di ciascun Ambito Territoriale Omogeneo entro i limiti di flessibilità stabiliti dal PAT 127
Dimensionamento delle aree per servizi e modifiche agli standard urbanistici entro i limiti di flessibilità per ciascun Ambito Territoriale Omogeneo stabiliti dal PAT 128
Utilizzo della zona agricola 130

Art. 23 ATO n. 1 Montello **132**
Obiettivi 132
1. Dimensionamento 133
Art. 24 ATO n. 2 Selva, Volpago, Venegazzù **134**
1. Descrizione 134
Obiettivi 134
2. Dimensionamento 135
Art. 25 ATO n. 3 Via Schiavonesca Vecchia **136**
1. Descrizione 136
Obiettivi 136
Prescrizioni 137
2. Dimensionamento 137
Art. 26 ATO n. 4 Via Lavaio **138**
1. Descrizione 138
Obiettivi 138
2. Dimensionamento 139

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Contenuti e campo di applicazione del PAT

Art. 1
Contenuti e campo di applicazione del PAT

1. Il presente strumento di pianificazione costituisce il piano di assetto del territorio del comune di Volpago del Montello, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, e s.m.
2. Il campo d'applicazione del PAT è costituito dall'intero territorio comunale, così come precisamente individuato nelle tavole di progetto di cui alla lettera l) del successivo Art. 2 .
3. Le presenti norme delineano le scelte strategiche e disciplinano l'assetto del territorio come definito dal PAT, individuando le specifiche vocazioni territoriali, nonché le invarianti di natura paesaggistica, ambientale e storico-monumentale, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.
4. Le presenti norme recepiscono le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore e definiscono le direttive, prescrizioni e vincoli per la redazione del Piano degli Interventi, dei Piani Urbanistici Attuativi e di tutti gli interventi edilizi.

Art. 2 Elementi costitutivi del PAT

Art. 2
Elementi costitutivi del PAT

1. Il PAT del comune di Volpago del Montello è costituito dai seguenti elaborati:

Quadro conoscitivo

a) Banca dati alfa-numerica e vettoriale;
b) Elaborati di analisi:

- Carta geomorfologica;
- Carta litologica;
- Carta idrogeologica;
- Relazione Geologica;
- Relazione Agronomica.
- VAS 1 Rapporto tra uso del suolo e trasformabilità
- Vinca – Carta degli Habitat

Progetto

c) Relazione Tecnica;
d) Relazione Sintetica;
e) Norme di Attuazione;
f) Verifica del Dimensionamento;
g) VAS - Rapporto Ambientale;
h) VAS - Sintesi non tecnica;

i) Valutazione di Compatibilità Idraulica;
j) Relazione Sismica;
k) Valutazione di Incidenza Ambientale;
l) Elaborati grafici di progetto:
   - Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
   - Tav. 2 - Carta delle invarianti;
   - Tav. 3 - Carta delle fragilità;
   - Tav. 4 - Carta della trasformabilità: azioni strategiche, valori e tutele;
   - Tav. 5 - Carta delle non compatibilità.

Art. 2
Elementi costitutivi del PAT

2. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nella cartografia del PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.
3. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.
4. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative diposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.
5. Le indicazioni grafiche contenute nella tav. 4 - Carta della trasformabilità: azioni strategiche, valori e tutele non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate al fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

TITOLO II –ASSETTO DEL TERRITORIO

Art. 3 I valori e gli obiettivi strategici dell'assetto del territorio del PAT

ART. 3
I valori e gli obiettivi strategici dell'assetto del territorio del PAT

I VALORI DEL PAT

1. Le finalità del PAT sono perseguite sulla base dei seguenti valori:

Etica

2. Il PAT promuove la visione di un futuro desiderabile, favorendo la sobrietà degli stili di vita e l'utilizzo responsabile delle risorse, riducendo l'inquinamento e il consumo di suolo, incentivando la rigenerazione urbana, il recupero delle aree degradate e dismesse: abitare, spostarsi, produrre, consumare tutelando l'ambiente, promuovendo il risparmio energetico e l'utilizzo delle energie rinnovabili.

Identità

3. Il PAT sostiene il paesaggio delle comunità, la riconoscibilità dei luoghi, riqualificando gli spazi pubblici, le strade, le piazze, i parchi per restituire bellezza alla città e al territorio, favorendo la qualità architettonica degli edifici e dei quartieri, la sicurezza del territorio.

Equità

4. Il PAT assicura alle generazioni presenti e future la possibilità di attuare le aspirazioni verso una vita migliore perseguendo la sostenibilità sociale degli interventi, la redistribuzione dei benefici della crescita urbana, anche mediante la perequazione urbanistica e il credito edilizio.

Conoscenza

5. Il PAT promuove la conoscenza condivisa dei processi di rigenerazione del territorio, assicurando la formazione scolastica e culturale, la diffusione delle informazioni, incoraggiando la creatività, la ricerca e la professionalità.

Efficienza

6. Il PAT incentiva le trasformazioni economiche garantendo la qualità diffusa dei servizi collettivi ed alla persona, la gestione innovativa delle aree produttive, incrementando le sinergie tra lo sviluppo urbano ed il sistema infrastrutturale, la sussidiarietà delle relazioni tra pubblico e privato; promuovendo la connettività dei

processi in rete, che mettono in relazione i mercati globali con le peculiarità e le eccellenze locali.

ART. 3
I valori e gli obiettivi strategici dell'assetto del territorio del PAT

I SISTEMI TERRITORIALI

7. Per la definizione degli obiettivi generali e delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale e strategico, il PAT identifica i principali sistemi che strutturano e caratterizzano il territorio nei suoi diversi aspetti:

- Il sistema insediativo, storico e della contemporaneità;
- Il sistema ambientale;
- Il sistema relazionale.

8. Per ciascun sistema il PAT individua i principali elementi costitutivi, e ne specifica e articola le scelte progettuali definendo:

a) *I contenuti strategici*, descritti nei successivi Art. 23 - Art. 26
b) *I vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore*, specificati nella tav. 1.
c) *Le invarianti*, costituite da elementi fisici o strategici indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del PAT, sono indicate nella tav. 2.
d) *Le fragilità*, costituite da elementi caratterizzati da una soglia di rischio, rispetto agli insediamenti e all'ambiente; le superfici ricadenti nelle aree di fragilità sono trasformabili nei limiti stabiliti dal PAT e ulteriormente precisati dal PI. Sono indicate nella tav. 3.
e) *Le azioni strategiche*, si applicano a elementi le cui condizioni di trasformazione/attuazione sono definite dal PAT e ulteriormente precisate dal PI. Sono indicate nella tav. 4.
f) *Le azioni di tutela*, si applicano a elementi la cui salvaguardia concorre al raggiungimento degli obiettivi di piano e sono indicate nella tav. 4.

9. Ciascuna delle disposizioni riguardanti gli elementi elencati nel precedente comma, e riportata nei successivi Titolo III (Disposizioni generali per l'assetto del territorio) e IV (Disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei), è classificata, in base al carattere specifico, come «direttiva», «prescrizione», o «vincolo».

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

10. Gli obiettivi strategici del PAT sono definiti in relazione ai seguenti sistemi:

ART. 3
I valori e gli obiettivi strategici dell'assetto del territorio del PAT

a) Ambientale:

- *Fisico*: miglioramento della qualità delle acque, sotterranee o superficiali, riduzione dei rischi e delle criticità idrauliche, miglioramento della qualità dell'aria – riduzione delle emissioni associate ai trasporti, dell'effetto isola di calore, dell'inquinamento luminoso.
- *Naturale*: miglioramento della continuità ecosistemica, creazione di corridoi ecologici utilizzando i frammenti di habitat esistenti ed organizzandoli in rete; piantumazione di alberi autoctoni con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il pareggio tra CO2 emessa ed assorbita.

b) Paesaggistico:

- *Caratteri figurativi e formali:* recupero dei paesaggi degradati; rigenerazione degli edifici e degli elementi di valore monumentale, storico-testimoniale e ambientale; promozione di nuovi paesaggi della contemporaneità, di nuovi Landmark.
- *Strutture percettive*: recupero, riqualificazione e creazione di nuove strutture percettive: rimozione di edifici incongrui che compromettono la percezione degli edifici e degli elementi di valore monumentale, storico-testimoniale e ambientale, dei coni visuali, contesti figurativi o itinerari di visitazione.

c) Urbano e territoriale:

- *Architettonico:* realizzazione di edifici e spazi di elevata qualità architettonica nei luoghi e nei contesti che rendono più bella la città, ne promuovono l'immagine a sostegno dei circuiti di visitazione turistica, creando nuovo valore aggiunto.
- *Edilizio*: miglioramento della qualità e della densità sostenibile del tessuto edilizio, riqualificazione degli spazi pubblici, recupero delle zone dismesse o di degrado, delocalizzazione di attività improprie o a rischio, processi di riqualificazione urbana che comportino esternalità positive, oltre il limite del campo d'intervento. Interventi con caratteri distintivi, innovativi e di eccellenza nel campo della sostenibilità edilizia e della qualità urbana certificati mediante idonee procedure, ed utilizzando le tecniche della bioarchitettura e l'autoproduzione energetica mediante FER.

d) Sociale ed economico:

- *Occupazionale*: interventi di riqualificazione urbana o nuovi insediamenti che comportino ricadute significative in termini di occupazione aggiuntiva per l'economia locale, per la qualificazione professionale, ovvero l'insediamento o il consolidamento delle eccellenze produttive, la realizzazione dei servizi alle imprese, la gestione coordinata tra le imprese di strutture ed impianti afferenti alle aree produttive.

- *Servizi Pubblici*: interventi che comportino miglioramenti significativi nella dotazione e gestione dei servizi pubblici (collettivi o alla persona), nella formazione e promozione culturale. Modifiche alla densità territoriale che rendano maggiormente efficienti i servizi pubblici.

Art. 4 I contenuti strategici degli obiettivi dell'assetto del territorio del PAT

Art. 4
I contenuti strategici degli obiettivi dell'assetto del territorio del PAT

1. Per la definizione dei *contenuti strategici* e la precisazione delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale, il PAT suddivide il territorio in ambiti definiti sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo, denominati Ambiti Territoriali Omogenei (ATO).
2. I contenuti strategici definiti per ciascun Ambito Territoriale Omogeneo sono i seguenti:

- ATO 1 Montello: i contenuti strategici sono definiti al successivo Art. 23 ;
- ATO 2 Selva, Volpago, Venegazzù: i contenuti strategici sono definiti al successivo Art. 24 ;
- ATO 3 Via Schiavonesca Vecchia: i contenuti strategici sono definiti al successivo Art. 25 .
- ATO 4 Via Lavaio: i contenuti strategici sono definiti al successivo Art. 26 .

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO

CAPO I I VINCOLI

Art. 5 Vincoli culturali e paesaggistici

Art. 5
Vincoli culturali e paesaggistici

1. Il PAT individua i vincoli culturali e paesaggistici operanti all'interno del campo d'intervento.

Direttive

2. Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli culturali e paesaggistici di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto.

EDIFICI E ADIACENZE TUTELATI AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.LGS. N. 42/2004.

3. Il PAT individua gli edifici tutelati e segnalati dall'amministrazione competente:

- Villa Pedrocchi Saccardo – D.M. 29/05/1967 – Ulteriore rettifica e ampliamento della tutela del complesso villa Pedrocchi - Saccardo – D.M. 28/04/1998.
- Barchessa Palladiana – D.M. 15/07/1975.
- Ex Villa Veneta del XVII sec. – D.M. 17/10/1962.
- Villa Spineda ora Gasparini Loredan del XVIII sec. – D.M. 26/03/1962.
- Casetta colonica con decorazioni a fresco del XV sec. (trattasi di complesso sito in frazione di Venegazzù il cui provvedimento di tutela ai sensi della ex L. 364/1909 è stato notificato in data Marzo 1925).
- Il Sepolcreto romano di S. Cecilia di Lavapio, in frazione di Selva del Montello – (il provvedimento di tutela ai sensi della ex L. 364/1909 è stato notificato in data 24/04/1925.
- Chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo del XVIII sec., sita in località Venegazzù, il cui provvedimento di tutela ai sensi dell'art. 4 ex L. 1089 è stato comunicato con nota n. 1432 in data 09/04/1976.

4. Il PAT individua altresì gli immobili con più di 70 anni ai sensi delle modifiche all'art.10 del Dlgs. 42/2004, introdotte dalla Legge 106/2011 art.4 comma 1 lett. r):

- Ex Asilo Gobbato.

Vincoli

Art. 5
Vincoli culturali e paesaggistici

5. Si applicano le disposizioni di cui ai provvedimenti di vincolo, nonché quelle di cui alla Parte Seconda - Titolo I - del D.Lgs. n. 42/2004.

AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 136 DEL D.LGS. N. 42/2004.

6. Il PAT individua le aree di notevole interesse pubblico vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004:

- D.M. 23/08/1967, Zona del viale e parco della Villa Saccardo Petrocchi.
- D.M. 11/04/1975, Zona interessante i comuni Nervesa, Giavera, Volpago, Montebelluna e Crocetta.

CORSI D'ACQUA

7. Il PAT recepisce i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera c) come precisati nella DGR 12 luglio 2004 n. 2186, e il corrispondente elenco degli idronomi:

- 26181, Fiume Piave, vincolato per tutto il suo corso.

Vincoli

8. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. Si definisce come origine del vincolo l'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, il limite dell'area demaniale. Particolare cura va osservata nel consentire interventi su manufatti tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui boschi e sulla vegetazione caratteristica.

ZONE BOSCATE

9. Il PAT individua i territori coperti da foreste e da boschi, vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera g), e ai sensi della L.r. 52/78.

Vincoli

10. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. È vietata qualsiasi riduzione di superficie forestale, salvo espressa preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 15 della L.r. 52/78.

ZONE GRAVATE DA USI CIVICI

11. Il PI recepisce le zone gravate da usi civici e sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo

comma, lettera h), e della L.r. 22 luglio 1994, n. 31 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5
Vincoli culturali e paesaggistici

Vincoli

12. I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorali; inoltre il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.
13. I terreni di uso civico sono sottoposti al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. h), del D.lgs. 42/2004.
14. L'inalienabilità e il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Regionale.
15. L'autorizzazione regionale all'alienazione o al mutamento di destinazione delle terre di uso civico può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/94 e dell'art. 12 della L. 1766/27, per le finalità agro-forestali richiamate dall'art. 41 del regio decreto n. 332/1928 ovvero per altre finalità di interesse pubblico.
16. Nel caso l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal Comune sono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio civico.
17. Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di terreni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. 31/94 e all'art. 12 della L. 1766/27 sono nulli.
18. Il certificato di destinazione urbanistica dovrà riportare la presenza del vincolo di uso civico.

ALTRI VINCOLI

VILLE VENETE

19. Il PAT localizza le ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete, che costituiscono luoghi notevoli del paesaggio, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della LR 11/2004. L'elenco delle Ville venete comprende, alcuni degli edifici di cui ai commi precedenti:

- Barchessa di Villa Grollo, Irvv 00004172.
- Villa Spineda, Gasparini, Loredan, Irvv 00004198.
- Casa Dal Zotto, Irvv 00004199.
- Villa Valliano, Sernagiotto, Irvv 00004201.
- Casa Sernagiotto, Irvv 00004202.
- Barchessa di casa Fanti, Irvv 00004203.
- Villa Guizzo Marseille, Irvv 00004204.
- Villa Priuli, Barea, Irvv 00004205.

Art. 5
Vincoli culturali e paesaggistici

- Barchessa di villa Bressa, Marcello, Loredan, Irvv 00004206.
- Palazzo Gobbato, Irvv 00004207.
- Villa Pedrocchi Saccardo, Irvv 00004208.
- Casa Girardi, Irvv 00004250.
- Casa Scola, Fassa, Irvv 00004256.
- Casa Anselmi, Irvv 00004257.

Direttive

20. Il PI individua, su idonea cartografia a scala catastale, gli ambiti tutelati, sia in via diretta sia indiretta, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 in collaborazione con i competenti Uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Inoltre, prevede la tutela del contesto ambientale più prossimo ai beni in oggetto, prefissando, con criteri storici, l'area di pertinenza degli stessi e salvaguardandone coni visuali, vedute e contesti figurativi, fatto salvo l'eventuale ambito di Vincolo Monumentale, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
21. A tal fine sono privilegiati in via prioritaria:
    - L'ubicazione di standard urbanistici all'esterno dei beni ed a congrua distanza dal limite esterno dell'area di pertinenza del bene stesso, con esclusione di tali standard urbanistici all'interno delle aree di pertinenza medesime;
    - La realizzazione di nuove infrastrutture a congrua distanza dal limite esterno dell'area di pertinenza, possibilmente progettate senza viadotti e preferibilmente in trincea nel caso delle grandi dimensioni;
    - La previsione di nuove zone produttive, o l'ampliamento di esistenti a congrua distanza dal limite esterno dell'area di pertinenza con salvaguardia dei coni ottici, vedute ed integrità del bene, anche in relazione alle emissioni acustiche ed inquinanti in genere.
22. Il PI precisa l'ambito, all'interno del quale, per tutti gli interventi attuati anche all'esterno del perimetro di vincolo monumentale dovrà essere acquisito il parere della competente Soprintendenza.
23. Il PI contiene previsioni atte a mantenere l'integrità materiale del bene, assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali, consentire le destinazioni d'uso compatibili con il monumento e favorirne la fruizione da parte del pubblico.

Vincoli

24. Si applicano le direttive e le prescrizioni per la conservazione ed il recupero delle Ville Venete e dei complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale di cui agli art. 48 e 51 nonché le direttive e le prescrizioni per la tutela delle pertinenze, dei contesti

Art. 5
Vincoli culturali e paesaggistici

figurativi e dei coni visuali di cui agli art. 49, 50 e 52 delle Norme Tecniche del PTCP 2010.

ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

25. Il PAT recepisce il perimetro delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3276.

Vincoli

26. Vanno rispettate le prescrizioni di cui al decreto di vincolo.

VINCOLO DI DESTINAZIONE FORESTALE

27. Il PAT individua gli ambiti sottoposti a regime di vincolo di destinazione forestale, ai sensi degli art. 14 e 15 della L.R. 13/09/1978, n. 52:

- Zone boscate nell'ambito della golena del Piave;
- Zone boscate nell'ambito collinare del Montello.

Vincoli

28. Le zone boscate di proprietà pubblica vanno gestite ed utilizzate in conformità ai piani di assestamento forestale di cui alla Legge forestale regionale 13 settembre 1978 n. 52 e secondo le prescrizioni di massima di polizia forestale. Le zone boscate di proprietà privata vanno gestite secondo le prescrizioni di massima e le norme di polizia forestale, e quando esistenti, in conformità ai piani di riordino forestale. Nelle zone boscate è consentita l'apertura e/o sistemazione di piste di servizio silvo-colturale, ove possibile con fondo naturale, larghe al massimo 3 metri e con opere di sostegno, contenimento e presidio eseguite, per quanto possibile, con le tecniche dell'ingegneria naturalistica. È consentita altresì la sistemazione e/o il potenziamento delle strade agro-silvo-pastorali. La definizione di bosco di cui al precedente comma si applica anche ai fini dell'applicazione dell'art 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'art. 20 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

SITI DI INTERESSE COMUNITARIO: IT3240004 «MONTELLO» E IT3240030 «GRAVE DEL PIAVE - FIUME SOLIGO - FOSSO DI NEGRISIA» - D.G.R. N. 2673/2004

Vincoli

29. Il PAT, all'Art. 10 delle presenti norme, classifica come invariante i seguenti Siti di Interesse Comunitario per le parti comprese all'interno del territorio comunale: «Montello», «Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia». I SIC sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e

conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, sono soggetti alle disposizioni di cui al D. P.R. 357/1997 e ss.mm,ii. Piani, progetti e interventi devono salvaguardare le emergenze floro-faunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona SIC. Il PI ha la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulla modalità di attuazione di piani, progetti, interventi e successiva gestione nelle aree attuate[1].

Prescrizioni

30. Il Piano degli Interventi dovrà contenere una disciplina finalizzata alla tutela della rete ecologica e dei siti NATURA 2000, affinché ogni progetto e intervento che modifichi usi, funzioni, attività in atto, sia soggetto a:

- VIncA nelle aree nucleo e di completamento del nucleo;
- Ad analisi di compatibilità ambientale nei corridoi ecologici e nelle stepping zone, salvo che il responsabile del procedimento disponga la VIncA in relazione alla prossimità ai siti NATURA 2000[2].

31. I progetti e gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere valutati in conformità alle seguenti prescrizioni:

a) la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa vigente, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte.
b) Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto.
c) Prima dell'inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri.
d) Durante l'esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici.
e) Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali.

[1] Adeguamento prescrizione commissione VAS punto 2
[2] Adeguamento parere CTP del 24.02.2016

f) Il divieto, lungo i corridoi ecologici indicati in cartografia del PAT, di asportare specie erbacee e arboree che servono da alimentazione per gli animali.
g) La conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua.
h) Sia eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE: IT 3240023 «GRAVE DEL PIAVE»

32. Il PAT, all'Art. 10 delle presenti norme, classifica come invarianti le seguenti Zone di Protezione Speciale per le parti comprese all'interno del territorio comunale: « Grave del Piave ».
33. Le ZPS sono individuate ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, sono soggette alle disposizioni di cui al D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Piani, progetti e interventi devono salvaguardare le emergenze floro-faunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona ZPS. Il PI ha la possibilità dì fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulla modalità di attuazione dì piani, progetti, interventi e successiva gestione nelle aree attuate. Inoltre il PI dovrà contenere una disciplina finalizzata alla tutela della rete ecologica e dei siti NATURA 2000, affinché per ogni piano, progetto e intervento sul territorio comunale sia verificata la procedura per la valutazione di incidenza secondo quanto indicato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia[3].

Art. 6 Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore

Art. 6
Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore

1. Il PAT individua i vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore.

Direttive

2. Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli, delle disposizioni di pianificazione territoriale sovraordinata di cui al presente articolo.

[3] Adeguamento prescrizione commissione VAS punto 2

AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE

Vincoli

3. Aree soggette alle disposizioni per la tutela delle risorse naturalistiche e ambientali di cui all'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. 1992.

- Ambito Fluviale del Piave;
- Ambito collinare del Montello.

Art. 6
Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore

ZONE UMIDE

Vincoli

4. Il PAT individua le zone umide costituite da particolari ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici rientranti nella più ampia definizione dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e disciplinate dal PTRC 1992.

Vincoli

5. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 21 delle Norme di Attuazione del PTRC 1992.

AREE CARSICHE DEL MONTELLO

6. Il PAT individua le aree carsiche che costituiscono ambiti di valore naturalistico di livello regionale, ai sensi dell'art. 22 delle Norme di Attuazione del PTRC 1992 e in conformità alla DGRV 230/2000.

Vincoli

7. In tali ambiti si applicano le direttive e le prescrizioni di cui all'art. 22 delle NTA del PTRC ed in particolare all'interno di esse sono vietati:

a) l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi;
b) l'alterazione morfologica interna ed esterna;
c) la discarica di rifiuti e l'abbandono;
d) l'asportazione di campioni di emergenze geomorfologiche, faunistiche e floristiche.

CENTRI STORICI E CENTRI STORICI MINORI

Vincoli

8. Aree individuate nell'Atlante dei centri storici della Regione Veneto e soggette alle disposizioni di cui all'art. 24 delle norme del P.T.R.C. 1992. Si richiama, la disciplina specifica per i centri storici di cui al successivo Art. 11 delle presenti norme.

- Selva del Montello (Atlante CS 95-356);
- Venegazzù (Pagina Atlante CS 91-344);

- Volpago del Montello (Atlante CS 95-356).

Art. 6
Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore

AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA DI INTERESSE REGIONALE E COMPETENZA PROVINCIALE.

Vincoli

9. Il PAT individua le aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale, disciplinate dall'art. 34 del PTRC1992:

- Medio corso del Piave.

ZONA VULNERABILE DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

10. L'intero territorio comunale è classificato come «Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola» designata con deliberazione del consiglio regionale n. 62/2006 – Bacino scolante in laguna di Venezia.

Prescrizioni

11. Il PI dovrà garantire il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico contenuti nel Piano di Tutela delle acque (PTA) approvato con delibera di Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009 nonché il rispetto della disciplina contenuta nel «Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia» - Piano Direttore 2000 - approvato con D.C.R. n. 24/2000. Si applicano le norme di tutela della falda di cui all'art. 68, comma 3 delle Norme Tecniche del PTCP 2010. In particolare, con riferimento alle aree ricomprese nella fascia di ricarica, il PI provvede a subordinare l'agibilità dei nuovi insediamenti all'obbligo di allacciamento alla rete fognaria. Il PI dovrà altresì localizzare e catalogare gli insediamenti civili, zootecnici e produttivi non collegati alla rete fognaria e predisporre apposite misure finalizzate alla eliminazione delle fonti di inquinamento delle falde.

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN RIFERIMENTO AL P.A.I.

Prescrizioni

12. Nelle aree classificate come «F» – ambito fluviale del Piave – dal *Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione,* approvato dall'Autorità di Bacino, come misura di tutela si applicano le disposizioni relative alla classe di pericolosità idraulica P4. Il PAT dispone inoltre il rispetto delle disposizioni inerenti la tutela idraulica

di cui al successivo Art. 7 delle presenti norme e quelle contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica del PAT stesso.

Art. 6
Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO CON RIFERIMENTO AL PTCP 2010

13. Aree classificate a rischio idraulico e idrogeologico ai sensi degli art. 57-60 del PTCP 2010:
- P0 - pericolo di allagamento;
- Piene Storiche.

14. Si applicano le disposizioni di cui agli art. 57-60 del PTCP 2010. Il PAT dispone inoltre il rispetto delle disposizioni inerenti la tutela idraulica di cui al successivo Art. 7 delle presenti norme e quelle contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica del PAT stesso.

PIANO D'AREA DEL MONTELLO

15. Il PAT individua il territorio disciplinato dal Piano di Area del Montello, approvato con DGRV n. 36 del 31 luglio 2003, all'interno del quale si applicano le direttive, prescrizioni e vincoli ivi previste.

AMBITO COLLINARE DEL MONTELLO

16. Il PAT individua altresì l'Ambito Collinare del Montello disciplinato dal Piano di Area del Montello, approvato con DGRV n. 36 del 31 luglio 2003, all'interno del quale si applicano le direttive, prescrizioni e vincoli ivi previste.

RISORSE IDRICHE

17. Il PAT individua all'interno dell'Ambito Collinare del Montello i seguenti elementi naturali ed artificiali relativi al sistema delle acque:
- Fontane,
- Pozzi,
- Sorgenti,
- Lame e Stagni.

Direttive

18. Il PI predispone, per Fontane, Sorgenti, Lame e Stagni, interventi volti al ripristino della qualità dell'acqua dell'integrità ambientale e morfologica dell'ambito in cui si trovano, e alla conservazione e al ripristino dei manufatti funzionali al loro utilizzo originario.

Prescrizioni

19. È prescritta una fascia di rispetto inedificabile non inferiore a ml 50 dalle Lame e dalle Sorgenti. Sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti dalla L. 36/1994, dalla LR 5/1998 e successive

modifiche e integrazioni, e dal D.M. 152/99. È prescritta una fascia di rispetto inedificabile non inferiore a ml 10 dalle Fontane e dai Pozzi. Per i pozzi destinati a uso acquedottistico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 03/04/2006 n° 152, che determinano una zona di rispetto con un raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione.
20. In fregio a tutte le risorse idriche, di cui al precedente comma 17, è vietata di norma l'installazione di pali o tralicci per infrastrutture aeree e di insegne e cartelloni pubblicitari.
21. Per gli scarichi civili, gli impianti di smaltimento e di accumulo sul suolo, o negli strati superficiali del suolo, e per lo spargimento di liquami zootecnici devono in ogni caso essere rispettate le prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 9 delle Norme Tecniche Piano di Area del Montello.

DOLINE, DOLINE COMPLESSE

22. Il PAT all'Art. 10 delle presenti norme classifica come invarianti le doline e doline complesse.

Prescrizioni

23. All'interno delle doline e doline complesse è vietata ogni edificazione e deposito di materiale non derivante dalle consuete pratiche colturali; in corrispondenza delle doline, nonché nella fascia di almeno 10 metri dal loro bordo esterno, è vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi; le concimaie devono rispettare la distanza di 20 m. dal limite superiore delle doline.

Art. 7 Altri vincoli

Art. 7
Altri vincoli

1. La sussistenza e conformazione dei vincoli di cui al presente paragrafo è legata al permanere dell'elemento che lo genera. Eventuali modifiche nell'elemento generatore del vincolo determinano la conseguente modifica del vincolo stesso, da recepire nel PI, senza che ciò determini variante al PAT.
2. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto di cui al presente articolo, nel caso di esproprio per la realizzazione o ampliamento d'infrastrutture e servizi pubblici, o per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione, è sempre consentita la ricostruzione con il mantenimento della destinazione d'uso, in area adiacente, esterna alle fasce di rispetto.

Direttive

3. Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli e delle fasce di rispetto di cui al presente articolo e favorisce la delocalizzazione delle

costruzioni esistenti in contrasto con le fasce di rispetto di cui al presente articolo, anche utilizzando il credito edilizio di cui al successivo Art. 19 .

Art. 7
Altri vincoli

FASCE DI RISPETTO STRADALI

Vincoli

4. Si applicano le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 285/1992. Non sono consentite nuove edificazioni. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-testimoniale di cui al successivo Art. 11 comma 1 lettera c), sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Nelle fasce di rispetto delle strade è consentita:

- la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento o l'adeguamento di quelle esistenti, la costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, sovrappassi e sottopassi, percorsi pedonali e ciclabili, nonché l'attivazione di parcheggi pubblici o privati.
- La costruzione, a titolo precario, d'impianti al servizio della circolazione veicolare (distribuzione carburanti, assistenza automobilistica ecc.).
- La realizzazione di fasce vegetali autoctone, accumuli di terra, barriere fonoassorbenti lungo le strade extraurbane principali ed in prossimità dei centri abitati, al fine contenere l'inquinamento acustico e di mitigarne gli impatti negativi.
- La realizzazione delle barriere per il contenimento dell'inquinamento acustico è considerata misura di mitigazione e compensazione ambientale.
- È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello *jus ædificandi* corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni destinati alla demolizione senza ricostruzione ai sensi del successivo Art. 19 comma 2 lettera c).

FASCE DI RISPETTO FERROVIARIE

Vincoli

5. Si applicano le disposizioni specifiche, in particolare inerenti edificazione, alberi, piante, siepi, muriccioli di cinta, steccati o recinzioni, di cui al DPR 753/1980.

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI

Vincoli

6. Si applicano le disposizioni specifiche di cui al TU leggi sanitarie - RD 1265/1934. Non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere

Art. 7
Altri vincoli

relative ai cimiteri, ai parcheggi, al verde attrezzato ed impianti tecnologici pubblici. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-testimoniale di cui al successivo Art. 11 lettera c), sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e cambio di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 338 del TU Leggi Sanitarie RD 1265/1934.

FASCE DI RISPETTO DALLA DISCARICA

7. Il PAT individua la discarica di rifiuti non pericolosi delle ditte Burgo Group e Caviro Distillerie, su cui vige la fascia di rispetto ai sensi di legge. In tale ambito non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere e gli impianti tecnologici relativi alla discarica.[4]

FASCE DI RISPETTO DAGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI

8. Il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, individua i principali allevamenti zootecnici per la determinazione delle distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola, delle distanze minime da residenze singole sparse e concentrate (centri abitati), ai sensi dell'Allegato A alla DGR n. 856 del 15 maggio 2012. Gli allevamenti individuati nella TAV. 1 sono da intendersi come elementi generatori di vincolo dinamico non cogente ma ricognitivo, che dovrà essere cartografato ed aggiornato in sede di PI dagli uffici comunali competenti d'intesa con gli altri Enti pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con le associazioni di categoria (ULSS, ARPAV, AVEPA, Associazioni Agricole).
9. Si richiamano, in proposito, con riferimento agli allevamenti zootecnici intensivi, le specifiche disposizioni vigenti in merito alle distanze di cui all'Allegato A alla DGR n. 856 del 15 maggio 2012 che individua, per le diverse categorie di animali allevabili, i relativi indici parametrici cui fare riferimento per il riconoscimento della sussistenza del nesso funzionale tra l'allevamento e l'azienda agricola, adeguando gli indici parametrici al limite massimo annuo ammesso di 170 kg di azoto per ettaro.

FASCIA DI SERVITÙ MILITARE

10. Il PAT individua le Servitù Militari presenti nel territorio comunale, all'interno delle quali si applicano le leggi di riferimento.

[4] Adeguamento parere CTP del 24.02.2016

Art. 7
ALTRI VINCOLI

FASCE DI RISPETTO DAI METANODOTTI

Vincoli

11. Il PAT individua i tracciati dei metanodotti che attraversano il territorio comunale, determinando una fascia di rispetto di ml 10 da entrambi i lati. All'interno della fascia di rispetto dai metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero degli Interni del 24 novembre 1984 (G.U. 15.1.1985, n. 12) e successive modificazioni e integrazioni.

FASCE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI

12. IL PAT individua i tracciati e il PI definisce nel dettaglio le fasce di rispetto dagli elettrodotti in conformità alla metodologia di calcolo definita dal Decreto 29 maggio 2008, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 160 alla G.U. n. 156 del 5 luglio 2008 in attuazione della legge-quadro 36/2001 sull'elettrosmog e del Dpcm 8 luglio 2003 che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.

Vincoli

13. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita la costruzione di edifici o servizi che costituiscano luoghi di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere; le distanze indicate potranno variare in rapporto all'ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento o modifiche legislative che potranno intervenire. Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia dal PAT, relativamente al tracciato degli elettrodotti, si risolvono a favore della situazione di fatto documentata.

FASCIA DI SERVITÙ IDRAULICA RELATIVA ALL'IDROGRAFIA

Vincoli

14. Il PAT recepisce i corsi d'acqua pubblici sottoposti a servitù idraulica, ai sensi del R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e del D.Lgs. 152/06, costituiti oltre che da a quelli di cui al comma 7 del precedente Art. 5 , dagli idronomi principali di cui all'elenco seguente, da tutti i corsi d'acqua pubblici.
15. Si riporta di seguito l'elenco dei principali idronimi contenuti nel quadro conoscitivo
Elenco idronimi:

a) Abbeveraggi, scarichi e adduttori: Via Saccardo, Ramo 2, Reparto 6,13,14,16,18, Cucco Farneset, Bocchetto Villa Giomo, Agostino Ramo 1, Ges ramo 1-2-3.

b) Canali: Canale del Bosco, Canale Ponente, ex Balzan-Ramo 1, La Grande-Ramo 1 e 2, La Piccola, San Carlo (Rami 1-3), Santandrà-Ramo 1-3, Cucco.
c) Fontana Bocchin, Fondabis, Maurin, Franceschini, Ges.
d) Scarichi: Caonada 1 (Rami 1-2), Feltrina, Franceschini Ramo 1 e 2, Bocchetto Azienda Agricola Loredan, Dei Gastaldoni-Ramo 1-2, Del Sereser, Delle More, ex Reparto 7, Reparto 12 e 13, Reparto 14 (Rami 1-4), Reparto 15 (Rami 1-2), Reparto 16 - Ramo 3, Azienda Agricola Lore, Reparto 16 (Rami 1-3), Reparto 18, Rio Sugana (Rami 1-2), S. Eurosia (Ramo 1-3), Via Antica, Via Belfiore, Via Busa, Via Cal Trevigiana, Via Canonica Vecchia, Via Castagnè Alta, Via Castagnè Bassa, Via Dalmazia Nord (Rami 1-3), Via Dalmazia Sud, Via Del Cristo (Rami 1-2), Via Diaz, Via Giorgione, Via Luigi Pastro, Via Martignago Alta, Via Martignago Bassa, Via Martinelli, Via Pestegada Nord, Via Pestegada Sud, Via San Pio X, Via Spineda (Rami 1-2), Integrativo reparto 15 e 17 ramo 1 e 2, Lavaio ramo 1, Polo a monte ramo 2, Abbeveraggio reparto 13, Bocchetto azienda agricola Loredan.
e) Reparto 1, 12-18, Giavera-Ramo 1, 6, 12, 13, 14 (Rami 1-8), 15 (Rami 1-3), 16 (Rami 1-3), 17 (Rami 1-6), 18 (Rami 1-3). Integrativi Reparto 15, 17 (Rami 1-2). Ex Scarichi Reparto: 6, 7, 8, Bocchetto, Villa Giomo, Ferneset, Saccardo ramo 1, San Carlo ramo 1 e 2, Sasso ramo 1.
f) Secondario Antiga, Brentella di Santandrà, di Paderno, di Povegliano, di San Pelagio,
g) Val dei Roveri, del Castellar, del Gos, dell'acqua, di Cal Traversa, di Rocco, la Padovana. Valle Coronalet, del Bo di Gobbo, della Murada, di San Martino, della Vittoria.

Art. 7
Altri vincoli

16. Si applicano le disposizioni specifiche di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e del D.Lgs. 152/06. Gli interventi negli ambiti soggetti a fascia di servitù idraulica relativa a tutti i corsi d'acqua pubblici dovranno essere specificamente autorizzati a titolo precario, fermo restando l'obbligo di tenere completamente sgombera da impedimenti una fascia di almeno 4 m. Si richiamano altresì le disposizioni contenute nello *Valutazione di compatibilità idraulica* allegata al PAT.
17. Per gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli storico testimoniali, localizzati all'interno della fascia di rispetto idraulico di ml 10 di cui all'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, è sempre ammessa la demolizione con ricostruzione, con recupero integrale del volume, in area adiacente ma esterna alla fascia di rispetto stessa.
18. È consentita la realizzazione d'itinerari ciclopedonali lungo le sponde.

19. Lungo entrambi i lati dei canali di bonifica vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto, misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo, della larghezza:

- fino a metri 10 per i canali emissari e principali,
- fino a metri 4 per i canali secondari,
- di metri 2 per gli altri, in funzione dell'importanza.

20. In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali emissari e principali, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e fino alla larghezza di metri 1 per gli altri, possono essere ammesse solamente colture erbacee - posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere quando necessario.

21. Lungo entrambi i lati dei canali irrigui sono presenti, con continuità, fasce di rispetto, misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua, e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo, della larghezza:

- fino a metri 10 per i canali derivatori, principali e primari,
- fino a metri 4 per i canali secondari,
- di metri 1 per i canali terziari.

22. In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali derivatori, principali e primari, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e di larghezza di metri l per i canali terziari, possono essere interessate solamente da colture erbacee, posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario.

23. Lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto, misurate dall'asse del tubo, riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio, della larghezza:

- fino a metri 2,5 per le condotte principali
- fino a metri 1,5 per le condotte primarie
- di metri l per le condotte distributrici.

24. Ai sensi dell'art. 134 del RD. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al Regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura,

provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia così determinata:

a. Per i canali di bonifica, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine:
   - tra metri 4 e 10, per i canali emissari e principali;
   - tra metri 2 e 4, per i canali secondari;
   - tra metri 1 e 2 per gli altri.
b. Per i canali irrigui, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine:
   - tra metri 4 e 10 per i canali derivatore, principali e primari
   - tra metri 2 e 4 per i canali secondari.
c. Per le condotte pluvirrigue, misurate dall'asse del tubo:
   - di metri 2,5 le condotte principali,
   - di metri 1,5 per le condotte primarie,
   - di metri 1 per le condotte distributrici[5].

ZONE DI TUTELA RELATIVE ALL'IDROGRAFIA PRINCIPALE

25. Sono zone che interessano i corsi d'acqua vincolati di cui al comma 7 del precedente Art. 5 e i canali vincolati ai sensi dell'art. 41 LR 11/2004.

Direttive

Art. 7
Altri vincoli

26. Il PI recepisce e aggiorna il quadro delle disposizioni relative ai vincoli di cui al presente articolo. In particolare:

a) detta gli indirizzi per la sistemazione degli alvei al fine di valorizzare l'acqua e gli elementi ad essa connessi nonché per consentire attività ludico-sportive compatibili;
b) individua le specie arboree - arbustive presenti meritevoli di tutela;
c) indica misure per la valorizzazione dei manufatti di ingegneria idraulica di particolare interesse storico-testimoniale;
d) localizza e definisce la profondità delle di fasce di protezione riparia, in conformità alle indicazioni definite dal PTCP in relazione alle specificità del contesto locale.

Prescrizioni

27. Sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura della sezione degli argini e degli alvei, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi successivi, fatto salvo il parere degli enti competenti in materia idraulica.

[5] Adeguamento parere Consorzio di Bonifica Piave

28. È inoltre consentita la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde.
29. Nei tratti di percorso interni all'insediamento, vanno consolidati o ricostruiti, dove possibile, le relazioni con gli spazi pubblici contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, aree verdi, ecc.).

Vincoli

30. Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs. 42/2004, il PAT dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale, indicati nelle tavole di progetto con relative zone di tutela, vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:

- conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi, compatibilmente con le primarie esigenze idrauliche e recupero degli accessi fluviali;
- realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc., nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.
- All'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione, non sono consentite nuove edificazioni per una profondità di m. **20** – riducibile a m. **10** dal PI nelle ZTO diverse dalle zone agricole per i canali derivatori, principali e primari e a 5 per i canali secondari - dall'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale[6]. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di restauro e ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione all'esterno delle zone di tutela relative all'idrografia principale. Sono consentiti aumenti di volume per adeguamento igienico-sanitario e comunque di spazi assimilabili alla tipologia del portico purché aperti su almeno due lati[7], purché la costruzione non sopravanzi l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto, nel rispetto della normativa di cui al R.D. n. 523/1904. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello *jus ædificandi* corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni destinati alla demolizione senza ricostruzione ai sensi del successivo Art. 19 comma 2 lettera c).

Art. 7
Altri vincoli

IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA A USO PUBBLICO

31. Il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, individua i principali siti in cui sono localizzati gli

[6] Adeguamento osservazione n. 6.2 e 32
[7] Adeguamento osservazione n. 5

impianti di comunicazione elettronica a uso pubblico e fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi.

Direttive

32. Il PI localizza e definisce:

a) gli impianti e le infrastrutture funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e di trasmissione dati in radiofrequenza (WiMax), ai sensi del D.Lgs 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» e della L. 35/2001 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale. In particolare deve essere favorita la scelta di ambiti territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio privilegiando la localizzazione delle installazioni all'interno delle aree produttive o comunque in zone interessate dalla presenza di impianti tecnologici già preesistenti (tralicci, torri piezometriche, impianti di depurazione, ecc.). L'eventuale installazione in siti diversi dovrà essere accompagnato da un'adeguata motivazione.
b) I siti sensibili (scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per il gioco e lo sport ecc.), in corrispondenza dei quali può essere esclusa l'installazione d'impianti di telecomunicazione;
c) I siti in cui può essere limitata o esclusa l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile. Il divieto comunque non può riguardare in modo generico zone territoriali omogenee (di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968 n. 1444) ma, sarà possibile vietare l'installazione di nuovi impianti di telefonia in determinati siti se giustificati al fine di:
   - minimizzare i rischi di esposizione relativamente a siti sensibili;
   - evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici;
   - tutelare gli interessi storici, artistici, architettonici.

Art. 7
Altri vincoli

AVIOSUPERFICIE

33. Il PAT localizza l'aviosuperficie presente all'interno del territorio comunale.

Prescrizioni

34. Si applicano le determinazioni di cui agli art 6 e 7 del DM 31.10.1997.

CLASSIFICAZIONE SISMICA

35. Il comune Volpago del Montello, in applicazione della classificazione sismica prevista dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, è classificato in zona 3.
36. Si richiamano inoltre le specifiche di cui allo *Studio di compatibilità sismica* che fornisce una valutazione della pericolosità sismica di base e locale attraverso procedure univoche e omogenee, ai sensi della Dgr n. 3308 del 04.11.08.
37. La zonizzazione sismica del territorio è riportata nella Tavola n. 3 del PAT: Carta della Fragilità. La caratterizzazione specifica per singole aree è obbligatoria e dovrà essere realizzata in ambito di P.I. secondo i dettami dell'allegato A alla DGR 3308/2008 e s.m.i. e secondo la legislazione sismica vigente. La caratterizzazione sismica dovrà essere realizzata tramite misure geofisiche utili per valutare l'amplificazione locale e la classificazione delle categorie di sottosuolo ai sensi del D.M. 14.01.2008. Si applicano le prescrizioni di cui al successivo Art. 13 commi 6 - 8.

CAPO II LE INVARIANTI

Art. 8
Le invarianti di natura geologica

Art. 8 Le invarianti di natura geologica

1. Il PAT individua le seguenti invarianti di natura geologica:
   a) Cavità carsiche,
   b) Doline,
   c) Geosito.

CAVITÀ CARSICHE

2. Il PAT classifica le cavità carsiche censite nel Catasto Grotte della Regione Veneto:

Numero	Denominazione	Area	Località	Quota	Svil.	Disl.	Prof.
0068VTV	Busa di Castel Sotterra	MT03	Presa 10	266	7027	0	125
074VTV	Fontana di Val Conca	MT03	Selva	152	27	0	15
1553VTV	Cadin de le Fate	MT03	Casa Faveri Tron	120	90	0	18
1565VTV	Bus del Moschet	MT03	Selva	220	19	0	17
1566VTV	Grotta della Zitta	MT02	Canonica Vecchia	107	12	4	1
1578VTV	Buca dei Ragni	MT03	Bosco Brusà	175	12	0	5
3591VTV	Buco inf. Di Bosco Brusà	MT03	Bosco Brusà	140	9	5	0
5678VTV	Grotta di Casa de Faveri Tron	MT03	Casa Faveri Tron	130	6	0	2

3. All'interno degli ambiti di grotta e delle cavità carsiche sono vietati: l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi, fatti salvi eventuali interventi d'interesse scientifico, storico, archeologico, e/o culturale o per pubblica incolumità; l'alterazione morfologica interna ed esterna; la discarica e l'abbandono dei rifiuti; l'asportazione di campioni di rocce e minerali e di emergenze faunistiche e floristiche, fatti salvi eventuali interventi d'interesse scientifico, storico, archeologico.

DOLINE

Art. 8
Le invarianti di natura geologica

4. Il PAT individua le doline presenti nel territorio comunale sulla base del quadro conoscitivo.

Prescrizioni

5. Si applicano le disposizioni di cui al precedente Art. 6 comma 23.

GEOSITO

6. Il PAT classifica come geosito la cavità carsica denominata «Busa di Castel Sotterra» censito al catasto grotte del Veneto come 0068 V TV, poiché si tratta di una notevole cavità il cui rilievo ha potuto stimarne una lunghezza complessiva prossima agli 8 chilometri e che rappresenta la più estesa grotta italiana ospitata in conglomerato e la terza al mondo di tale tipologia.
7. Si applicano le prescrizioni di cui al precedente comma 3.

Art. 9 Le invarianti di natura paesaggistica

Art. 9
Le invarianti di natura paesaggistica

1. Il PAT individua gli ambiti territoriali e tutela i seguenti elementi che compongono il quadro delle invarianti di natura paesaggistica:

a) Ambiti a sensibilità paesaggistica.
b) Contesti figurativi.
c) Coni visuali.
d) Elementi vegetazionali e ambiti di pregio paesaggistico.
e) Ambiti dei paesaggi agrari del Montello.
f) Rete degli itinerari d'interesse storico testimoniale e paesaggistico.
g) Filari e viali alberati.
h) Aree agricole integre e di pregio.

AMBITI A SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA

2. Gli ambiti a sensibilità paesaggistica comprendono il vasto sistema di aree agricole poste a valle della SS 248 che costituiscono il contesto figurativo del complesso paesistico del Montello, ma anche un quieto paesaggio agrario, che placa il contrasto con la più intensa frammentazione degli spazi urbanizzati disposti lungo la dorsale della SS 248.

Direttive

3. Il PI sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire i perimetri degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, individuando gli elementi detrattori che compromettono la qualità paesaggistica dei luoghi, indicando le necessarie misure di

Art. 9
Le invarianti di natura paesaggistica

riqualificazione anche utilizzando il credito edilizio di cui al successivo Art. 19 .
4. Il PI detta la disciplina per il riutilizzo e la riconversione degli edifici esistenti finalizzati anche alla realizzazione di attività agrituristiche, definendo gli ambiti entro i quali è ammessa la realizzazione di strutture sportive private quali piscine scoperte, campi da tennis, in prossimità dei nuclei rurali o urbani esistenti.
5. Il PI definisce i criteri per la redazione dei *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico ed ambientale*, individuando:

- gli ambiti di paesaggio;
- i parametri di ricostruzione del verde agrario;
- le unità morfologiche;
- gli elementi verdi presenti all'interno delle unità morfologiche e schede tecniche di riferimento per la realizzazione degli elementi verdi;
- il prospetto di utilizzo delle specie arboree e arbustive in relazione alla tipologia degli elementi verdi;
- l'abaco delle specie arboree e arbustive ammesse.

6. Ai fini della tutela delle caratteristiche degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica devono essere conservati e valorizzati, i seguenti elementi:

- la rete dei fossi, dei canali di irrigazione e di scolo, dei collettori, nonché le loro arginature;
- l'assetto viario poderale ed interpoderale: la viabilità carraia poderale ed interpoderale deve essere mantenuta avendo riguardo al divieto relativo di impermeabilizzazione permanente del suolo;
- le emergenze naturalistiche lungo i corsi d'acqua;
- le formazioni boscate puntuali;
- le recinzioni ovvero le delimitazioni, nonché le opere di protezione, le arginature ed i marginamenti, realizzati con materiali ed in forme tradizionali;
- le steli, le edicole, le cappellette, i capitelli e simili;
- i grandi alberi, le alberate formali ed informali.

Prescrizioni

7. Non è consentita:
   A. l'installazione di insegne, cartelli e cartelloni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda, con esclusione dei segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nonché delle insegne di esercizio, che dovranno essere

Art. 9
Le invarianti di natura paesaggistica

installate in corrispondenza dell'accesso carraio alla proprietà e/o al fabbricato, con dimensioni massime di mq. 1,5.

B. La tombinatura dei fossati, salvo che essa sia imposta da inderogabili esigenze tecniche o funzionali.

8. Gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche del territorio. Gli interventi di trasformazione fondiaria, compresi gli interventi di sistemazione idraulica agraria con drenaggio tubolare sotterraneo, devono assicurare il mantenimento del precedente volume d'invaso mediante il risezionamento dei fossi a partire da quelli di seconda raccolta, ovvero creando nuovi volumi d'invaso (vasche, stagni, ecc.) e devono assicurare un'adeguata compensazione ambientale mediante interventi di piantumazione degli assi interpoderali, dei fossi comuni, la formazione di fasce tampone o macchie boscate secondo i parametri definiti nei *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro ambientale* di cui al precedente comma 5.

9. Fino alla redazione dei *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico*, in cui saranno definiti i parametri di ricostruzione del verde agrario per ciascun ambito territoriale di importanza paesaggistica, per gli interventi di nuova edificazione è fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a **tre volte** la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o a percorsi rurali, ovvero in aree indicate dall'Amministrazione Comunale, di proprietà demaniale.

CONTESTI FIGURATIVI

10. Costituiscono le aree di pertinenza delle eccellenze paesaggistiche, concorrendo a definire quadri paesaggistici di grande rilevanza e unicità (iconicità, riconoscibilità generale, identità condivisa, valenza simbolica) e quindi aree particolarmente rappresentative delle diverse tipologie di paesaggio meritevoli di tutela e protezione.

Direttive

11. Il PI detta le norme finalizzate alla conservazione e valorizzazione del rapporto tra l'eccellenza paesaggistica esistente e il suo contesto figurativo, consentendo una lettura integrata dei caratteri identificativi dei singoli quadri paesaggistici. In particolare il carattere e l'individualità dei luoghi dovranno essere espressi mediante un'attenta sistemazione delle aree a verde e di arredo, una coerente definizione dei materiali e dei colori ammessi per la sistemazione degli spazi scoperti, nonché un'illuminazione artificiale non invasiva.



Art. 9
Le invarianti di natura paesaggistica

Prescrizioni

12. All'interno dei contesti figurativi non sono ammesse nuove edificazioni; tali aree sono comunque computabili per l'edificazione delle aree finitime. Sono ammesse le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti.
13. Sono vietati tutti gli interventi che possano alterare la percezione delle eccellenze paesaggistiche esistenti.

CONI VISUALI

14. Il PAT individua i principali coni visuali appartenenti ai contesti figurativi ed alla rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico di maggior rilevanza presenti nel territorio. Il PI, sulla base di considerazioni paesaggistiche e di contesto, potrà individuare ulteriori coni visuali.

Direttive

15. Il PI precisa l'angolazione dei coni visuali definendone graficamente l'area interessata, e li classifica sulla base delle seguenti categorie di valore:

a) Categoria 1: riguarda i coni visuali di cui interessi la conservazione integrale della veduta nel rapporto tra soggetto e sfondo, in relazione alla posizione di primo e di secondo piano, di centralità o perifericità degli elementi compositivi, ai diversi ruoli sintattici esercitati nella scena della veduta dagli elementi strutturali, decorativi e funzionali in termini di profondità, lateralità e verticalità.
b) Categoria 2: riguarda i coni visuali in cui sono presenti elementi incongrui e di disturbo percettivo sia nel rapporto tra soggetto e sfondo, sia nei ruoli sintattici esercitati nella scena della veduta dagli elementi strutturali, decorativi e funzionali.
c) Categoria 3: riguarda i coni visuali in cui sia l'originario rapporto tra soggetto e sfondo sia la gerarchia dei ruoli e la posizione degli elementi su ciascun piano utile della veduta, è stato profondamente alterato da elementi strutturali, decorativi e funzionali incongrui.

Prescrizioni

16. Per i coni visuali di categoria 1, per un tratto di ml. 20 in corrispondenza dei coni visuali e per una profondità di 300 o comunque fino alla prima barriera visiva, seguendo l'angolatura del cono ottico, non sono ammesse nuove costruzioni; vanno altresì tutelati quei segni od elementi presenti che danno gradevolezza alla fruizione visiva del paesaggio considerato.

Art. 9
Le invarianti di natura paesaggistica

17. Per i coni visuali di categoria 2 è prescritta la conservazione dei singoli elementi strutturali e decorativi superstiti che compongono la vista, onde salvaguardare il valore storico, ambientale e percettivo della vista medesima. Gli interventi ammessi dovranno essere finalizzati alla rimozione degli elementi incongrui e di disturbo percettivo e d'integrazione con la struttura sintattica della vista secondo il principio della limitazione delle interferenze visive.
18. Per i coni visuali di categoria 3 gli interventi ammessi dovranno tendere ad un'azione di riassetto per integrazione, anche proponendo nuovi valori percettivi, facendo attenzione a non deturpare gli elementi superstiti. Gli eventuali interventi edificatori e/o di modificazione del suolo agricolo dovranno in ogni caso essere compatibili con la salvaguardia di tali visuali. In via esemplificativa, limitando le altezze degli edifici e delle recinzioni, destinando i terreni a colture non sviluppate in altezza, articolando comunque eventuali nuove piantumazioni in modo da non eliminare le possibilità visuali preesistenti.

ELEMENTI VEGETAZIONALI ED AMBITI DI PREGIO PAESAGGISTICO

19. Il PAT, in conformità ai Piano di Area del Montello, individua i seguenti elementi vegetazionali (arborei e floristici) ed ambiti di pregio paesaggistico:

- *Ambiti di particolare pregio paesaggistico*: sono caratterizzati da una sommatoria di eccellenze floristiche e vegetazionali.
- *Grandi alberi*: soggetti arborei che svolgevano nell'antico ecosistema agrario specifiche funzioni come l'integrazione alimentare, la marcatura dei confini poderali e il riferimento per la circolazione viaria. Anche se scaduto in molti casi l'originario ruolo funzionale, resta fondamentale la loro presenza nella modellazione generale del paesaggio anche per il loro pregio naturalistico;
- *Impianti di aucupio*: pregevoli macchie arboree che si trovano prevalentemente in posizione pregevole dal punto di vista paesaggistico e che rappresentano la testimonianza storica e sociale di un passato ancora recente. Si rende pertanto necessaria la loro salvaguardia provvedendo alle opportune cure onde mantenere la precisa forma;
- *Siepi, alberate*: nella porzione collinare del Montello in particolare nel pendio settentrionale sono individuati i tratti alberati che estendendosi in maniera lineare ricreano più che l'ambiente particolare di siepe arborea, l'aspetto ed i pregi paesaggistici di tali impianti. Si tratta di elementi a congiunzione di più vaste zone boscate e come tali rivestono un

Art. 9
Le invarianti di natura paesaggistica

ruolo ecologico fondamentale quali corridoi di comunicazione tra ambienti contigui;
- *Termini arborei dello sfruttamento forestale dell'appoderamento*: si tratta di elementi vegetali più o meno prolungati, spesso coincidenti con i limiti del boscato, che segnano i confini dell'appoderamento. Si possono considerare quali segni ordinatori di assoluto interesse storico e come tali ne va garantita la conservazione;
- *Filari e sistemazioni tradizionali*: si tratta di un elemento floristico di elevato interesse paesistico. I filari di vite rappresentano uno dei fattori essenziali dei nostri panorami agricoli, soprattutto nei rarissimi casi in cui sono associati a tutori vivi, pertanto devono essere oggetto di azioni di tutela e di ricostituzione nell'architettura del paesaggio montelliano.

Direttive

20. Tali zone presentano un elevato grado di valori o potenzialità naturalistico - ambientali e paesaggistiche, per cui al loro interno sono stabilite norme finalizzate ad orientare scientificamente l'evoluzione delle parti in stato di degrado verso situazioni di equilibrio.
21. Il PI recepisce le presenti disposizioni e può individuare ulteriori elementi vegetali di interesse paesaggistico o di valore storico-culturale.

Prescrizioni

22. Negli ambiti di particolare pregio paesaggistico è vietata la conversione del bosco in altra qualità di coltura; sono vietati interventi finalizzati a variazioni colturali che comportino movimentazione del terreno in grado di modificare l'assetto geomorfologico locale; sono vietati gli impianti di arboricoltura con specie non autoctone. Negli ambiti dei paesaggi agrari del Montello di cui al successivo comma 24 di cui alle lettere B), C), E) ed F) è vietata la riduzione delle superfici a prato e la loro conversione in altra coltura.
23. È vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura dei grandi alberi censiti. Gli interventi di manutenzione e conservazione, e il loro eventuale abbattimento, sono autorizzati dal Comune, previa acquisizione di parere tecnico fitosanitario, e comunque dopo aver accertato l'impossibilità a adottare soluzioni alternative, fatte salve le esigenze di pubblica incolumità. Sono vietati per un raggio di 10 m dal tronco dei grandi alberi tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità; sono fatti salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli. In caso di interventi relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature.

AMBITO DEI PAESAGGI AGRARI DEL MONTELLO

Art. 9
Le invarianti di natura paesaggistica

24. Il PAT, in conformità ai Piano di Area del Montello, individua le seguenti unità di paesaggio agrario:

A) *Paesaggio pedemontelliano con prati e vigneti, delimitato dal bosco,* costituito dal paesaggio collinare che si estende da Venegazzù a Giavera è situato in una stretta fascia formata dal tratto centrale delle pendici meridionali del Montello. Morfologicamente è costituito da pendii di varia inclinazione con valloncelli, dossi e piccoli coni di deiezione. Il limite verso il basso è abbastanza rettilineo e marcato; esso è quasi costantemente segnato dal «Canale del Bosco», una grossa roggia di irrigazione che deriva l'acqua dalla «Brentella», a fianco vi corre lo «Stradone del Bosco». Il limite superiore invece, dove il bosco incontra prati e vigneti, è quanto di più irregolare e variato si possa riscontrare. Il bosco e il sottobosco ricoprono abbondantemente i rialzi più impervi e le gole più strette. Numerose sono le case distribuite oltre il Canale del Bosco, un tempo insediamenti agricoli muniti di stalla e cantina.

B) *Paesaggio pedemontelliano pianeggiante con alternanza di colture e vista panoramica,* che si estende da S. Croce a Ciano ed è classificabile geologicamente come un terrazzo alluvionale pianeggiante avente una larghezza media di 2/300 metri; a sud incontra le pendici vere e proprie del Montello mentre a nord scende a scarpata verso il greto del Piave. La peculiarità dell'ambito deriva dalla particolarità delle vedute che si possono osservare percorrendo la strada «Panoramica»: da un lato, verso Sud, le verdi pendici del Montello dove si alternano zone boscate, coltivazioni ed ampi prati, dall'altro, verso nord la vista spazia su ampi panorami che in primo piano sono rappresentati dai campi coltivati oltre il Canale industriale di «Castelviero», più oltre dal largo letto del Piave. Sullo sfondo è possibile intravedere le colline del Solighese e la catena delle Prealpi Venete.

C) *Paesaggio sommitale ondulato con prevalenza di bosco e alternanza di colture,* costituito dalla sommità del Montello, non presenta cime con versanti ripidi bensì un andamento scarsamente inclinato, con presenza di doline, conche e valli carsiche. La vegetazione è prevalentemente costituita dal bosco che occupa i terreni morfologicamente più impervi e da colture costituite in maggioranza da prati che si distendono sui tratti pianeggianti e sulle conche più dolci. Il bosco, pur

Art. 9
Le invarianti di natura paesaggistica

prevalendo anche qui la robinia presenta talvolta varietà di essenze: castagni, roveri e betulle mentre fra le colture oltre al prato, è presente qualche vigneto e rari seminativi. Gli insediamenti non sono numerosi e si configurano come piccoli nuclei semiestensivi; la tipologia delle case coloniche più antiche è quella tipica degli stanziamenti rurali del Montello.

D) *Paesaggio ondulato subpianeggiante con colture a trama regolare,* costituito da un paesaggio più marcatamente agrario, con modesta presenza di bosco (5-15%), interessa i versanti più esterni. La morfologia è notevolmente più dolce rispetto alle altre zone del Montello, benché talvolta siano frequenti le doline e non manchino piccoli tratti a pendenza medio - alta. Il bosco è presente in spazi isolati e in genere di ridotta estensione: il tessuto aziendale si mostra continuo, dotate di sistemazioni agrarie tradizionali con piantate. Tra le colture spiccano per importanza i vigneti specializzati, anche se piuttosto sviluppati sono i seminativi e i prati, i quali promuovono un cospicuo allevamento di bestiame. Gli insediamenti sparsi sono frequenti come pure i nuclei abitati.

E) *Paesaggio Montelliano forestale della Robinia,* costituito per la gran parte dal versante che guarda verso sud la pianura trevigiana, è ricoperto da vegetazione arborea, scarse sono le aree coltivate come pure le case sparse; è presente inoltre qualche raro vigneto ed alcuni prati circondati dal bosco. La superficie del suolo è alquanto accidentata e le asperità orografiche non si notano in quanto attutite dal fitto manto vegetale. Bosco e sottobosco formano una massa compatta nella quale prevale la Robinia Pseudoacacia che ormai da diversi anni ha soppiantato le altre latifoglie, formando una vera e propria monocoltura che copre l'80% della superficie a bosco. Le prese che attraversano la zona s'insinuano non visibili, assecondando la morfologia del suolo. Geograficamente quest'ambito inizia a ovest in comune di Montebelluna ma il suo sviluppo maggiore si riscontra in Comune di Volpago di cui occupa quasi per intero il tratto di colle disposto sul versante meridionale.

F) *Paesaggio sommitale ondulato con alternanza di prati*, *boschi e insediamenti sparsi,* con la morfologia tipica delle parti sommitali, subpianeggiante marcata da frequenti doline e valli carsiche. Il bosco occupa circa un terzo dell'area, è discontinuo ma con tratti di notevole estensione. I coltivi, costituiti prevalentemente da prati, seminativi e qualche vigneto, formano un'area continuativa a volte articolata. Parte

Art. 9
Le invarianti di natura paesaggistica

fondamentale di questo paesaggio agrario collinare è la casa colonica, frequentemente costruita con la roccia locale e collocata sul versante meglio esposto e con il fronte orientato verso il sole. Sono frequenti i punti panoramici verso le aree esterne rivolte prevalentemente a nord, in direzione delle colline e delle Prealpi; sono riscontrabili, infatti, molti luoghi situati in punti piuttosto elevati, per lo più liberi dalla vegetazione e con frequenti dossi che diventano punti di osservazione. Questo tipo di paesaggio è stato individuato in diversi ambiti specifici, distribuiti sulla zona centrale e sui versanti interni, escluso quello sud.

G) *Paesaggio boscato su scarpata,* costituito da alcune pendici del Montello, estese per circa un terzo della sua circonferenza, sono caratterizzate da una morfologia particolare, riconducibili alla struttura orogenetica del colle. L'innalzamento dalla circostante area piana e fenomeni di erosione hanno in fatti determinato delle scarpate di notevole pendenza, spesso superiore al 100%, alte in alcuni punti qualche decina di metri. All'interno del territorio comunale i tratti più significativi si trovano a ovest dove in epoche remote agirono acque e ghiacciai. Si tratta di ambiti piuttosto stretti, aventi al massimo un centinaio di metri di larghezza ma sviluppati in lunghezza per diversi chilometri. Tali aree sono totalmente ricoperte di vegetazione boschiva ed in qualche tratto con rocce affioranti su pareti anche verticali. Totalmente assenti sono colture e costruzioni.

Direttive

25. Il PI definisce le norme per la mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e dell'eventuale loro delocalizzazione, al fine di evitare ulteriori danneggiamenti al paesaggio Montelliano, anche utilizzando lo strumento del credito edilizio di cui al successivo Art. 19 Il PI, sentiti gli Enti e Società Concessionarie, censisce gli elementi detrattori quali:

- Le linee elettriche e telefoniche che tagliano artificialmente la disposizione naturale della vegetazione;
- Antenne e ripetitori radio - televisivi e antenne per la telefonia cellulare;
- Le discariche abusive di scarti e materiali di demolizione dell'edilizia nonché rottami d'auto che spesso riempiono
- Il fondo delle doline e gli inghiottitoi;
- Le attività produttive incompatibili.

Art. 9
Le invarianti di natura paesaggistica

26. Il PI disciplina tali elementi attraverso misure di mitigazione e proposte d'intervento per la valorizzazione del paesaggio collinare montelliano con le seguenti priorità:

Area boscata:
- Conservazione e ripristino degli ambiti naturali;
- Ricostruzione degli ambienti degradati;
- Salvaguardia e promozione della biodiversità;
- Eliminazione delle colture che contrastano con il paesaggio tipico come le sempreverdi resinose;
- Realizzazione delle reti di adduzione elettrica di medio e bassa tensione, in cavo cordato isolato e reti telefoniche interrate.

Zone agricole:
- Adozione di tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale, sia ai fini inquinanti, sia visivi;
- Eliminazione o consistente riduzione dei diserbanti e dei concimi chimici;
- Favorire l'uso di pali di legno in caso di reimpianto o nuovo impianto di vigneti;
- Mantenimento di siepi e alberature autoctone;
- Modifica o eliminazione delle recinzioni incongruenti, favorendo l'impiego di elementi di legno a maglie larghe, o a siepe viva di essenze locali;
- Realizzazione delle reti di adduzione elettrica di medio e bassa tensione e reti telefoniche di norma, in cavo interrato, possibilmente lungo strada.

Aree urbanizzate e edilizia sparsa:
- Adozione di tipologie edilizie tipiche del luogo;
- Uso di materiali locali.

RETE DEGLI ITINERARI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE E PAESAGGISTICO

27. Il PAT individua i seguenti itinerari che compongono la rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico:

a) *Bici in vacanza:* nel territorio comunale interessa lo stradone del bosco e l'ambito del Montello.
b) *Anello ciclistico del Montello:* caratterizzato da visuali panoramiche particolarmente significative di rilevante interesse paesaggistico comprende sia lo stradone del bosco, sia alcune prese del Montello.
c) *Strada dei Vini:* collega i «luoghi dei vini» lungo lo stradone del bosco.

Art. 9
Le invarianti di natura paesaggistica

d) Strada della Grande Guerra: nel territorio comunale si sviluppa in direzione est/ovest, mettendo in relazione le principali ville storiche ed i manufatti di archeologia industriale interessando, nell'ambito collinare del Montello, lo stradone del Bosco.

e) *Prese*: sono tratti di presa che conservando le caratteristiche originarie, contribuiscono a valorizzare gli ambiti di particolare pregio paesaggistico - ambientale del Montello.

f) *Ippovia*: sono percorsi e sentieri privilegiati per le escursioni a cavallo.

Direttive

28. Il PI potrà meglio definire i tracciati indicati predisponendo una disciplina di salvaguardia dei manufatti e delle attrezzature di arredo agli itinerari esistenti e, dove necessario, prevedendone di nuovi. In particolare dovranno essere adottate misure finalizzate a:

a) mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi;

b) recuperare funzionalmente i manufatti e le opere per lo studio e la conoscenza didattico divulgativa degli stessi;

c) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità degli itinerari, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante;

d) definire gli ambiti in cui, anche all'esterno degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, in fregio agli itinerari è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i coni visuali verso le emergenze paesaggistiche.

FILARI E VIALI ALBERATI

29. Il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, individua i principali filari e viali alberati di valore paesaggistico. Tali filari e i viali alberati fungono da elementi ordinatori delle vedute, tratteggiando assi e direttrici visive, referenziando prospettive e cannocchiali visivi, che, nella visione aperta della pianura accompagnano l'occhio nell'esplorazione visuale, permettendo di apprezzare l'ampiezza e la profondità della veduta medesima.

Direttive

30. Il PI recepisce le presenti disposizioni e può individuare ulteriori elementi vegetali di interesse paesaggistico.

Prescrizioni

31. Sono vietati tutti gli interventi che possono compromettere l'integrità dei filari e dei viali alberati; sono fatti salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli.
32. Gli interventi di abbattimento sono consentiti solo in caso di dimostrate ragioni fitosanitarie, statiche, di pubblica incolumità; in tal caso gli esemplari arborei devono essere sostituiti con altri della stessa specie.
33. In caso d'interventi relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature.

Art. 10 Le invarianti di natura ambientale

Art. 10
Le invarianti di natura ambientale

1. Il PAT individua gli ambiti territoriali e tutela i seguenti elementi che compongono il quadro delle invarianti di natura ambientale:

a) Aree Nucleo.
b) Corridoi ecologici.
c) Aree di completamento.
d) Aree di connessione naturalistica (Buffer zone).
e) Stepping stone.
f) Aree boscate.
g) Aree a rilevante presenza di ecotoni.
h) Fasce tampone.
i) Varchi infrastrutturali.
j) Paleoalvei.

AREE NUCLEO

2. Il PAT recepisce le aree nucleo appartenenti alla rete ecologica regionale e localizzate all'interno del territorio comunale, costituite dai siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive 2009/147 CEE e 92/43/CEE. In queste aree la tutela della biodiversità è perseguita attraverso misure atte a salvaguardare il sistema nel suo insieme.

Direttive

3. Il PI promuove interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle biodiversità da attuarsi di concerto con gli Enti Pubblici ed i soggetti interessati, anche mediante il supporto a pratiche

Art. 10
Le invarianti di natura ambientale

agricole e di gestione rurale. In particolare, il PI disciplina le aree nucleo in modo tale che:

- la realizzazione delle infrastrutture sia subordinata a misure di mitigazione mirata alla continuità ecologica e faunistica ed al mantenimento della biodiversità;
- l'attività agricola sia indirizzata al mantenimento della biodiversità complessiva;
- le aree critiche siano prioritarie nella concentrazione di mitigazioni e compensazioni[8].

Prescrizioni

4. Gli interventi nelle aree nucleo, dovranno essere compatibili con le misure di conservazione e la normativa dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 in conformità a quanto prescritto dal precedente Art. 5 comma 30 e 31. Gli interventi all'interno delle aree nucleo sono soggetti alla disciplina di cui agli art. 37 e 39 delle Norme Tecniche del PTCP della Provincia di Treviso.

CORRIDOI ECOLOGICI

5. Il PAT individua i corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, avente struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.

Direttive

6. Il PI definisce le misure finalizzate al ripristino della continuità dei corridoi ecologici, limitando l'impatto delle barriere infrastrutturali ed urbane, predisponendo le corrispondenti misure di compensazione, anche utilizzando il credito edilizio di cui al successivo Art. 19 .
7. Si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 13 e 14.

Prescrizioni

8. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici. È consentita la realizzazione di opere infrastrutturali, purché siano presenti adeguati interventi finalizzati a garantire il mantenimento della continuità eco-sistemica.
9. Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete, sono ammessi

[8] Adeguamento parere CTP del 24.02.2016

Art. 10
Le invarianti di natura ambientale

esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area.
10. Si applicano le prescrizioni di cui ai successivi commi 15, 16, 17 e 18, nonché la disciplina di cui all'art. 39 delle Norme Tecniche del PTCP della Provincia di Treviso. Relativamente alla procedura di VIncA, gli interventi nei corridoi ecologici sono soggetti ad analisi di compatibilità ambientale, finalizzata a verificare la compatibilità dell'opera con i luoghi, con particolare riferimento al mantenimento degli elementi naturali presenti, anche in considerazione della propensione all'integrazione e sviluppo degli stessi. Si applicano le prescrizioni di cui al precedente Art. 5 commi 30 e 31.

AREE DI COMPLETAMENTO

11. Aree di preminente valenza ambientale nel territorio agricolo che costituiscono gli ambiti di potenziale completamento delle aree nucleo. In tali aree si tenderà ad accrescere la tutela dell'agroecosistema e la conservazione della biodiversità. Tali ambiti sono da considerarsi prioritari nell'applicazione delle misure UE relative a interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale.

Direttive

12. Il PI sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire i perimetri aree di completamento, individuando gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi (attività produttive in zona impropria, edifici non più funzionali, ecc.), indicando le necessarie misure di riqualificazione anche utilizzando il credito edilizio di cui al successivo Art. 19 .
13. Le azioni da perseguire sono le seguenti:

- prevedere l'inserimento di diverse tipologie di siepi campestri nelle zone di maggiore fragilità ambientale, lungo i corsi d'acqua minori, nelle zone limitrofe alle aree boscate;
- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, e delle aree boscate, attraverso la creazione di zone filtro per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all'elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con l'attività economica agricola;
- organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili;

- l'introduzione di colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose per il loro utilizzo come fonte di energia o per legname d'opera;
- valorizzare l'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e attraverso la conversione degli annessi per scopi ricettivi; inoltre dovrà essere favorita, a seguito di specifici studi, l'introduzione di colture e tecniche con ridotto o nullo carico inquinante sugli acquiferi e la creazione di centri per la raccolta e il trattamento dei reflui zootecnici con introduzione di tecniche di separazione e/o trattamento della frazione liquida, oltre che di tecniche di riduzione di impatto delle deiezioni.

Art. 10
Le invarianti di natura ambientale

- Definire adeguati interventi di compensazione ambientale da realizzarsi in funzione dell'aggravio del carico ambientale determinato da nuova infrastrutturazione e/o edificazione in zona agricola, nuove urbanizzazioni e ogni altro intervento che pregiudichi il valore ecologico ambientale del territorio. La realizzazione delle opere di compensazione dovrà avvenire preferibilmente all'interno degli ambiti della rete ecologica nel medesimo ATO.
- Prevedere adeguate forme di garanzia fidejussoria per l'esecuzione delle compensazioni ambientali valutandone l'eventuale monetizzazione per la realizzazione di interventi indicati nel Rapporto Ambientale del PAT.
- Definire le modalità di redazione di un programma di piantumazione di alberi autoctoni ad alto fusto prevedendo la piantumazione di almeno un albero per residente.
- Prevedere azioni che limitino il disturbo alle specie ed il deterioramento dei loro siti di riproduzione e riposo, incentivando le recinzioni che permettano il passaggio dei vertebrati di piccole dimensioni.
- Prevedere per il reticolo stradale principale, il divieto di ulteriori artificializzazioni e la realizzazione di interventi di recupero ambientale. I nuovi interventi viari o di riqualificazione di quelli esistenti, se non soggetti a VIA, sono sottoposti a verifica di compatibilità ambientale.

14. Il PI definisce i criteri per la redazione dei *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale*, in applicazione delle direttive di cui al precedente Art. 9 comma 5.

Prescrizioni

15. Fino alla redazione dei *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro* ambientale, in cui saranno definiti i parametri di ricostruzione del verde agrario, per gli interventi di nuova edificazione

Art. 10
Le invarianti di natura ambientale

è fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a **tre volte** la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o a percorsi rurali, ovvero in aree indicate dall'Amministrazione Comunale, di proprietà demaniale.

16. All'interno delle aree di completamento gli interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti e gli interventi di trasformazione nel territorio agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione d'incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area.
17. All'interno delle aree di completamento l'eventuale edificazione ricadente dovrà essere posta nel raggio massimo di 60 m. da edifici esistenti e preferenzialmente secondo il tessuto storico dell'edificato esistente (per collocazione, esposizione, ecc.).
18. All'interno delle aree di completamento non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.
19. Nelle aree di completamento come individuate dal PAT i progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione d'incidenza (VINCA) ai sensi della normativa statale e regionale in materia. Qualora non sia richiesta la VINCA, deve comunque essere predisposta una relazione che verifichi la compatibilità dell'opera con i luoghi, con particolare riferimento al mantenimento degli elementi naturali presenti, anche in considerazione della propensione all'integrazione e sviluppo degli stessi. Si applicano le prescrizioni di cui al precedente Art. 5 commi 30 e 31, nonché la disciplina di cui all'art. 39 delle Norme Tecniche del PTCP della Provincia di Treviso.

AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA - BUFFER ZONE

20. Il PAT individua le aree di connessione naturalistica - *buffer zone* di protezione mirate a ridurre i fattori di minaccia alle aree nucleo e ai corridoi ecologici.

Direttive

21. Il PI sulla base di specifici elementi analitici definisce i limiti delle *buffer zone*, indicando le aree di idoneità faunistica comprese in esse e dettando norme differenziate in relazione al livello di idoneità.
22. Nelle *buffer zone* il PI potrà ammettere:
    a) attività di agricoltura non intensiva;
    b) attività agrituristiche;
    c) centri di didattica ambientale;



d) attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto;

23. Salvo motivata eccezione, non sono ammesse nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti. Per i corsi d'acqua il PI prevede interventi di tutela e conservazione/riqualificazione degli stati in atto, con ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in particolare in corrispondenza degli innesti nelle aree nucleo.

Art. 10
Le invarianti di natura ambientale

24. Le azioni da perseguire sono definite nel precedente comma 13.

Prescrizioni

25. Si applicano le prescrizioni di cui ai precedenti commi 17, 18 e 19, nonché la disciplina di cui all'art. 40 delle Norme Tecniche del PTCP della Provincia di Treviso.

STEPPING STONE

26. Il PAT recepisce le Stepping stone individuate dal PTCP della Provincia di Treviso, che completano gli elementi di discontinuità dei corridoi ecologici attraverso aree naturali minori poste in maniera strategica in grado di offrire rifugio e nutrimento per gli organismi mobili, andando così a costituire un supporto valido per il loro trasferimento.

Prescrizioni

27. Gli interventi all'interno delle Stepping stone sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 39 del PTCP della Provincia di Treviso, nonché ad analisi di compatibilità ambientale. All'interno delle Stepping stone la necessità della valutazione d'incidenza è decisa dall'autorità competente riguardo alla prossimità delle aree SIC/ZPS; nel caso in cui essa non si renda necessaria, dovrà essere redatta un'analisi che dimostri comunque la compatibilità dell'opera con i luoghi. Si applicano le prescrizioni di cui al precedente Art. 5 commi 30 e 31.

AREE BOSCATE

28. Il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo individua le principali aree boscate presenti nel territorio comunale, appartenenti alle aree nucleo ovvero con funzioni di aree d'appoggio che completano gli elementi di discontinuità dei corridoi ecologici attraverso aree naturali minori poste in maniera strategica in grado di offrire rifugio e nutrimento per gli organismi mobili, andando così a costituire un supporto valido per il loro trasferimento.

Direttive

29. Il PI definisce le misure finalizzate alla conservazione delle aree boscate incentivando processi di aggregazione e organizzazione in

Art. 10
Le invarianti di natura ambientale

fasce di connessione di dimensione adeguate, limitando l'impatto delle barriere infrastrutturali ed urbane, predisponendo le corrispondenti misure di compensazione, anche utilizzando il credito edilizio di cui al successivo Art. 19 .

Prescrizioni

30. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dalle aree boscate. Sono consentiti gli interventi di ripulitura e diradamento di specie invasive finalizzati a incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali; sono consentiti altresì, gli interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all'eventuale ripristino del bene boschivo, secondo le norme di polizia forestale, nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso l'ampliamento dell'area boscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti.

AREE A RILEVANTE PRESENZA DI ECOTONI

31. Sono caratterizzate dall'alternanza di boschi e coltivi che costituiscono gli habitat a maggior ricchezza faunistica. Si tratta di contesti essenziali per l'assetto faunistico che, sul Montello, raggiungono dimensioni eccezionali grazie al mosaico poderale e alla continua variazione morfologica del terreno.

Prescrizioni

32. Nelle aree a rilevante presenza di ecotoni nonché nelle aree di sosta e di osservazione predisposte e adeguatamente segnalate, è consentito l'accesso al pubblico anche con l'uso di biciclette o cavalcature lungo le strade pubbliche, o gravate di servitù di pubblico passaggio o aperte al pubblico a seguito di avvenuta Convenzione oppure sulla base delle indicazioni del Piano Provinciale per la Viabilità Silvo - Pastorale di cui alla Legge Regionale 31 marzo 1992, n. 14 e successive modificazioni.

FASCE TAMPONE

33. Le fasce tampone sono impianti lineari (mono o plurifilari) di vegetazione arborea e/o arbustiva collocati in prossimità dei corsi d'acqua in grado di contenere il carico di nutrienti che dai terreni agrari percolano verso i corpi idrici e ulteriori effetti ecologici e paesaggistici di grande interesse.

Direttive

34. Il PI definisce le misure di conservazione delle fasce tampone limitando l'impatto delle barriere infrastrutturali e urbane,

Art. 10
Le invarianti di natura ambientale

predisponendo le corrispondenti misure di compensazione, anche utilizzando il credito edilizio di cui al successivo Art. 19 . Le fasce tampone sono finalizzate alla:

- creazione di corridoi ecologici e di habitat favorevoli al ripopolamento della fauna selvatica;
- diffusione di condizioni favorevoli alle popolazioni di insetti pronubi ed utili all'agricoltura;
- introduzione di specie arboree autoctone ed incremento della biodiversità;
- arricchimento del paesaggio agrario.

VARCHI INFRASTRUTTURALI

35. Si definiscono tali, i varchi che consentono gli attraversamenti della fauna in corrispondenza delle zone o punti di discontinuità alle vie di transizione, rappresentate da infrastrutture viarie o strutture e/o insediamenti antropici in generale.

Direttive

36. Il PI definisce i criteri per la redazione di specifici progetti finalizzati alla creazione di nuovi sistemi di mitigazione (buffer zone), alla valutazione della permeabilità dei corridoi, alla realizzazione di eventuali ecodotti, ossia strutture predisposte a superare una barriera naturale o artificiale e a consentire la continuità dei flussi di transizione. Il PI può individuare ulteriori varchi funzionali a garantire la continuità dei corridoi ecologici.
37. I varchi s'individuano in base alle specie faunistiche e alle loro abitudini, distinguendo tra:

- piccoli animali terrestri attratti da calore e luce, che evitano di passare sottoterra;
- animali di piccola e media taglia che normalmente usano cunicoli sotterranei, come volpi, mustelidi e altri piccoli mammiferi.

38. Per le strade e le ferrovie con elevato volume di traffico ad alta velocità, si consiglia una combinazione di ecodotti, recinzioni limitrofe, cespugli e siepi disposte a «invito» all'ecodotto.

Prescrizioni

39. La realizzazione di nuove infrastrutture o gli interventi su quelle esistenti devono assicurare la continuità alle vie di transizione della fauna mediante specifici interventi di mitigazione dell'impatto ambientale di ripristino delle condizioni di permeabilità (varchi, ponti ecologici, ecodotti).

PALEOALVEI

40. Il PAT sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo individua i principali paleoalvei presenti nel territorio comunale.

Direttive

41. Il PI in conformità a considerazioni di contesto precisa i limiti dei paleoalvei localizzati all'interno degli Ambiti territoriali di importanza ambientale e dei corridoi ecologici, che costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica, in cui non sono ammessi interventi di nuova costruzione.

Prescrizioni

42. Gli interventi devono rispettare i segni fisici che indicano la presenza del paleoalveo, evidenziando i tracciati stessi mediante la sistemazione di opportune quinte arboree e/o arbustive.

Art. 11 Le invarianti di natura storico-monumentale

Art. 11
Le invarianti di natura storico-monumentale

1. Il PAT prescrive la tutela, il recupero, la valorizzazione dei tessuti urbani e dei manufatti d'interesse culturale e storico monumentale. A questo fine il PAT individua e disciplina con il presente articolo le seguenti invarianti di natura storico-monumentale:

a) Centri storici,
b) Pertinenze scoperte da tutelare,
c) Edifici con valore storico testimoniali,
d) Manufatti di pregio architettonico,
e) Manufatti di archeologia industriale,
f) Luoghi della grande guerra,
g) Strada Britannica.
h) Luoghi Ciclistici,
i) Siti a Rischio Archeologico,
j) Centuriazione romana,

Direttive

2. In funzione dell'analisi propedeutica alla definizione degli interventi ammissibili negli ambiti di cui al comma precedente, il PI dovrà prevedere procedure idonee a garantire che ogni programma o progetto d'intervento sia sostenuto e motivato, in premessa al riconoscimento dei valori culturali, da un'indagine anche documentaria (rappresentazioni cartografiche, catasti figurativi e non, rilievi, progetti, atti notarili, documenti fotografici e ogni altro documento, pubblico e/o privato, di cui si abbia disponibilità) delle preesistenze, delle vicende pregresse ed in particolare dei loro

Art. 11
Le invarianti di natura storico-monumentale

riferimenti figurativi/cronologici, che consenta di identificare, almeno per motivabile attendibilità congetturale, caratteri culturali complessivi dell'ambito oggetto d'indagine. Su tale base le conseguenti proposte d'intervento devono tendere a tutelare/recuperare/attribuire al carattere culturale delle risorse territoriali assetti comunque coerenti con i dati dedotti dall'indagine, così da garantire la sostenibilità dell'intervento. L'indagine di cui a questo comma è effettuata sulla base delle schede di analisi proposte nell'allegato "M" alla Relazione di Piano del PTCP 2010.

Prescrizioni

3. Fatta salva in ogni caso l'applicazione di quanto disposto dai commi successivi, per ogni tipo d'intervento da attuarsi su centri storici, ville venete, complessi e edifici di pregio architettonico, unitamente a pertinenze e contesti figurativi, di interesse provinciale, il PI prevede l'obbligo di una progettazione articolata con riferimento a quattro momenti progettuali:

a) riabilitazione qualitativa complessiva, riferita all'ambito dell'intervento unitariamente considerato;
b) riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell'ambito di intervento con separata considerazione di questi ultimi (edifici, corti, giardini, sedi viarie, piazze, porticati e così via) oggetto d'intervento;
c) disciplina degli usi, funzioni, attività ammissibili mediante connessione ai riferimenti primo e secondo e verifica di compatibilità delle trasformazioni materiali formali e funzionali conseguenti agli interventi su usi funzioni ed attività preesistenti o prevedibili;
d) disciplina delle procedure e dei programmi di intervento ammissibili.

4. Nel caso in cui gli interventi ammessi dal PI comportino o ammettano non solo tipologie d'intervento comportanti la mera conservazione dell'esistente (ovvero manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo), in conformità all'art. 48, comma 2 delle N di A del PTCP 2010, la progettazione:

a) degli interventi urbanistici e/o edilizi di iniziativa pubblica dovrà essere assoggettata a procedura concorsuale, mirata alla selezione tra proposte che costituiscano riferimento prescrittivo alle successive fasi della progettazione;
b) degli interventi urbanistici e/o edilizi d'iniziativa privata sia assoggettata alla valutazione di una Commissione edilizia o se mancante di una commissione *ad hoc*, che si esprime su tutte le componenti delle proposte progettuali, considerandone anche l'inserimento nel contesto insediativo. In alternativa alla

Art. 11
Le invarianti di natura storico-monumentale

valutazione della Commissione il privato può indire un concorso come quello previsto dal precedente punto. La Commissione di cui al presente comma è nominata dall'Amministrazione Comunale. I criteri cui la Commissione riferisce le proprie valutazioni sono definiti dall'Amministrazione Comunale sentiti gli Ordini professionali competenti;

c) degli interventi di cui alle lettere a) e b), sia svolta nelle tre fasi preliminare, definitiva ed esecutiva.

CENTRI STORICI

5. Il PAT individua i Centri storici recependo le aree individuate nell'Atlante dei centri storici della Regione Veneto nonché nel PTCP 2010. Si considerano centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

6. In particolare, costituiscono invariante gli organismi urbani storici di Volpago del Montello, Venegazzù, Selva del Montello, nonché gli elementi storici che concorrono a definirli (edifici e manufatti, strade, aree verdi, cortili e spazi aperti, corsi d'acqua, ecc.), nonché le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non manifestando le medesime caratteristiche di una formazione remota, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

Direttive

7. Con riferimento al rischio archeologico il PI dispone giusta disciplina finalizzata ad assicurare per gli interventi di trasformazione di usi, funzioni, attività attuati in prossimità dei beni:

a) La redazione di piani e programmi attuativi unitariamente e contestualmente estesi a ogni area caratterizzata da rischio archeologico, e ai relativi intorni;
b) La prioritaria destinazione a usi, funzioni e attività di fruizione turistica, da connettere mediante percorsi e stazioni e complessivamente nei modi di cui al piano territoriale turistico;
c) La tutela degli stati positivi delle preesistenze, la riqualificazione degli stati negativi, attribuzioni di nuovi significati culturali alle preesistenze culturalmente insignificanti, con graduale delocalizzazione delle consistenze edilizie improprie.

8. Gli interventi consentiti sono prevalentemente orientati a conservare e valorizzare sia l'agglomerato insediativo storico, sia i singoli elementi costitutivi, e consentire una lettura integrata dei caratteri identificativi e della morfologia del centro storico e dei

Art. 11
Le invarianti di natura storico-monumentale

singoli insiemi urbani che lo compongono, in coerenza con il processo di formazione urbana.

9. Il recupero e la riqualificazione dei centri storici, la dotazione dei necessari servizi pubblici deve avvenire nel rispetto dei seguenti indirizzi di progettazione urbanistica:

a) Nei *centri storici*, caratterizzati dalla presenza di corti e edifici rurali raccolti intorno ad un nucleo monumentale (Ville storiche, chiese e spazi collettivi) e distesi lungo la viabilità principale, la conservazione della morfologia storica, dei valori architettonici e testimoniali dei singoli edifici e spazi pubblici e privati deve avvenire assicurando la riconoscibilità del contesto storico rispetto il tessuto urbano più recente garantendo un rapporto diretto sia dal punto di vista percettivo, sia formale con gli spazi aperti della campagna.
b) *Edifici.* Nella scena urbana i diversi edifici intervengono con ruoli e funzioni specifiche che gli interventi devono evidenziare e valorizzare:
   - per gli elementi emergenti gli interventi devono favorire la percezione complessiva del volume edilizio e della sua copertura.
   - Per i fronti dominanti la forometria, le opere di finitura, i materiali, i colori, il trattamento delle superfici, l'attacco a terra devono accentuare il carattere dominante del fronte.
   - Gli altri volumi e gli altri fronti svolgono una funzione complementare, di raccordo e quindi devono essere caratterizzati in modo coerente con tale ruolo, adottando linguaggi e soluzioni tali da evitare la «competizione» con gli elementi caratterizzanti del Centro Storico.
   - Il PI dovrà essere corredato da un prontuario delle tipologie edilizie unificato per il centro storico e gli edifici con valore storico ambientale.
c) *Piazze, slarghi, passaggi pedonali, portici*. Valorizzare gli spazi pedonali con lo scopo di caratterizzare la città antica, nella quale ogni elemento edificato e ogni spazio aperto, assumono una propria individualità in rapporto alla funzione ed ai caratteri dell'ambiente, edificato o naturale, circostante. Usare pavimentazioni:
   - coerenti con l'esistente,
   - adatte al calpestio, non sdrucciolevoli, di facile manutenzione e sostituzione,
   - in grado di favorire i percorsi pedonali, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, e tali da distinguere ed evidenziare le diverse funzioni delle aree riservate alla circolazione/sosta dei veicoli ed ai pedoni,

Art. 11
Le invarianti di natura storico-monumentale

- con soluzioni prive di barriere architettoniche.

d) *Verde pubblico o di uso pubblico e verde privato.* Considerare le aree sistemate a verde come elementi di rilevante interesse, anche figurativo, per esprimere il carattere e l'individualità dell'insediamento. La sistemazione di dette aree deve rispettare i caratteri urbanistici e architettonici dei luoghi.

e) *Illuminazione artificiale.* Considerare l'illuminazione artificiale degli spazi come fattore primario che concorre a definire l'immagine urbana, utilizzando al meglio le potenzialità espressive della luce per creare un ambiente confortevole nelle ore serali e notturne.

f) *Colori e materiali.* Le pietre, le terre, gli antichi intonaci, il cotto, i legni, la vegetazione dei centri storici esistenti costituiscono il «campionario» di riferimento per la definizione dei materiali e dei colori da adottare negli interventi edilizi, di sistemazione e pavimentazione degli spazi scoperti.

g) *Relazioni con gli spazi esterni* (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi e percorsi di collegamento). Individuazione di un sistema integrato di spazi che costituiscano efficace collegamento tra i centri storici, le zone di recente edificazione e il sistema delle aree di interesse paesistico-ambientale.

10. Con la redazione del Piano degli Interventi, vengono:
    a) identificati gli edifici di valore culturale da tutelare e valorizzare in quanto patrimonio storico, culturale ed ambientale del Comune;
    b) raggruppati detti edifici nelle 5 categorie di valore definite dal PAT ai successivi punti 17, 18, 19, 20, 21 sulla base delle caratteristiche tipologiche e dei valori culturali attribuiti, considerando il valore emergente;
    c) precisati per ogni categoria di valore, gli interventi ammissibili rapportati ai gradi di valore culturale accertati;
    d) redatto un prontuario delle tipologie edilizie unificato per tutti i centri storici del PAT e gli edifici con valore storico ambientale, al fine di consentire il ricorso agli interventi edilizi diretti, sulla base di una analisi filologica preliminare, nel quadro di una omogeneizzazione delle tipologie edilizie, del sistema di rilevazione e schedatura degli edifici.

11. L'analisi filologica preliminare agli interventi, identifica le «Unità Edilizie» comprendenti gli edifici di cui alla lettera a) del precedente comma 10 e le aree di pertinenza, il cui insieme deve essere tutelato e valorizzato.

12. Fatte salve le categorie di valore 1 e 2, il PI può articolare ulteriormente le altre «categorie di valore» definite dal PAT.

Art. 11
Le invarianti di natura storico-monumentale

13. In fase di prima applicazione del PAT, vengono confermati i gradi di tutela e le disposizioni del P.R.G. previgente.
14. Tuttavia il PAT, pur ritenendo la vigente disciplina del P.R.G., compatibile con gli obiettivi di salvaguardia del centro storico, dei nuclei storici e dei beni culturali ed ambientali isolati, ne dispone l'adeguamento e l'aggiornamento, al fine di aumentare la tutela della qualità storica, architettonica, ambientale degli edifici e degli spazi scoperti di pertinenza e di contribuire all'equilibrio tra le funzioni residenziali e quelle terziarie.

Prescrizioni

15. All'interno dei centri storici e nel sistema dell'edilizia con valore storico-testimoniale e ambientale sono individuati gli edifici con valore storico-testimoniale e ambientale, tra i quali le emergenze architettoniche (alcuni delle quali con vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004) e le ville venete (ville individuate dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, tra le quali alcune con vincolo ai sensi del D.Lgs. n.42/2004). Per ogni tipo di intervento da attuarsi su centri storici, ville venete, complessi ed edifici di pregio architettonico, unitamente a pertinenze e contesti figurativi, di interesse provinciale si applicano le direttive di cui all'art. 48, commi 1-4 delle Norme Tecniche del PTCP 2010.
16. Si riporta di seguito la definizione delle categorie di valore da applicare agli edifici con valore storico-testimoniale e ambientale individuate dal PAT:

Categoria 1

17. Riguarda edifici di notevole valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione integrale di ogni loro parte interna ed esterna. Intervento ammesso: *Restauro*. L'intervento deve tendere al ripristino dei valori originali, con una destinazione d'uso uguale o analoga a quella originaria. Ogni modificazione deve avvenire solo con i metodi e le cautele del restauro scientifico. Dovranno essere eliminate le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio. È ammessa la possibilità di installare servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi di cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e areazione naturale. Per rispettare uno stato di fatto, è ammessa un'altezza minima di vani abitabili pari a ml. 2,40; in caso non sia raggiungibile tale altezza minima, dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione.

Categoria 2

Art. 11
Le invarianti di natura storico-monumentale

18. Riguarda gli edifici di valore storico, artistico e ambientale di cui interessi la conservazione unitaria degli elementi strutturali, decorativi e funzionali interni ed esterni, costituenti un rapporto organico, dell'edificio. Intervento ammesso: *risanamento conservativo*, con le seguenti prescrizioni:

a) conservazione delle facciate esterne ed interne, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo (cornici, marcapiani, etc.)
b) conservazione dell'impianto strutturale originario, verticale e orizzontale (quest'ultimo nel caso di pregevoli solai in legno, etc.)
c) conservazione dei collegamenti originari, verticali ed orizzontali, in quanto legati alla tipologia fondamentale dell'edificio;
d) conservazione o ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella posizione e nelle forme, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell'edificio;
e) conservazione o ripristino delle aperture originarie al livello stradale (carraie, pedonali, etc.);
f) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, lapidi antiche, etc., nonché degli spazi coperti pavimentati o sistemati ad orto o giardino;
g) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, anche con l'inserimento di eventuali lucernari, purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale del profilo altimetrico originario;
h) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio, con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti;
i) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi cucina con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e aerazione naturale;
j) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a ml. 2,40;
k) obbligo di eliminare le superfetazioni ed in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio.
l) L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre nel rispetto delle caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie dell'edificio.

Categoria 3

Art. 11
Le invarianti di natura storico-monumentale

19. Riguarda gli edifici per i quali è prescritta la conservazione dei singoli elementi superstiti della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, onde salvaguardare valori storico-ambientali dell'intero tessuto edilizio. Intervento ammesso: *ripristino tipologico*, con le seguenti prescrizioni:

a) conservazione delle facciate esterne e interne, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché dell'apparato decorativo o superstite, evitando di integrare quello mancante;
b) conservazione delle parti superstiti delle strutture originarie verticali;
c) conservazione dei collegamenti originari superstiti, verticali ed orizzontali;
d) conservazione delle aperture originarie superstiti in tutte le facciate e al livello stradale;
e) conservazione degli elementi architettonici isolati;
f) possibilità di aggregare eccezionalmente, unità tipologiche adiacenti troppo piccole per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici in questione;
g) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale, del profilo altimetrico originario;
h) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi e altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e la struttura dell'edificio;
i) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente;
j) possibilità di spostare e integrare le aperture esclusivamente su facciate interne che non abbiano definiti caratteri architettonici;
k) possibilità di traslazione dei solai senza però modificare il numero dei piani, comprendendo nel conteggio il piano sottotetto;
l) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari al ml. 2,40; nel caso tale altezza minima non sia raggiungibile neppure applicando la precedente norma sulla traslazione dei solai, dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione;
m) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio.
n) L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre nel rispetto delle caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie dell'edificio.



Categoria 4

Art. 11
Le invarianti di natura storico-monumentale

20. Riguarda gli edifici che definiscono unitamente al complesso delle emergenze ambientali un sistema insediativo significativo, e rappresentano una memoria storica dell'insediamento urbano. Intervento ammesso: *ampliamento*, *ristrutturazione edilizia*, con le seguenti modalità:

a) lo svuotamento dell'edificio con il mantenimento delle strutture perimetrali e delle parti originarie, anche con variazione delle quote di intradosso dei solai e della posizione e forma delle strutture verticali;
b) l'accorpamento dei volumi di unità tipologiche adiacenti troppo piccole per un loro adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici in questione;
c) la variazione della dimensione, della posizione e del numero delle aperture nei fronti purché risulti un sistema non incongruo rispetto alla logica distributiva della facciata adeguata alla "memoria storica" di questi edifici.
d) La demolizione con fedele ricostruzione esclusivamente di quelle parti dell'edificio ove sia dimostrata la precarietà statica delle stesse (mediante perizia statica). È prescritta la ricostruzione fedele degli elementi di pregio presenti nel fabbricato.
e) L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre nel rispetto delle caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie dell'edificio.

Categoria 5

21. Riguarda gli edifici che, pur inseriti in un sistema insediativo ed ambientale significativo, in quanto già oggetto di interventi nel corso del tempo hanno ora forme non compatibili con la memoria storica dell'insediamento, oppure edifici privi di caratteri intrinseci meritevoli di conservazione. Gli interventi relativi possono prevedere la ristrutturazione edilizia, l'ampliamento fino al raggiungimento del volume massimo consentito dalle specifiche norme di zona, e la demolizione con ricostruzione. La ricostruzione dovrà avvenire all'interno del prevalente sedime, ovvero secondo planivolumetrico approvato dal comune. È prescritta la ricostruzione fedele degli elementi di pregio presenti nel fabbricato. L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative.

PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE

22. Costituiscono le aree di pertinenza degli edifici con valore storico testimoniale, delle emergenze architettoniche e delle ville venete.

Art. 11
Le invarianti di natura storico-monumentale

Direttive

23. Il PI detta le norme finalizzate alla conservazione e valorizzazione del rapporto tra l'emergenza architettonica esistente e il suo contesto figurativo, consentendo una lettura integrata dei caratteri identificativi dei singoli contesti. In particolare il carattere e l'individualità dei luoghi dovranno essere espressi mediante un'attenta sistemazione delle aree a verde e di arredo, una coerente definizione dei materiali e dei colori ammessi per la sistemazione degli spazi scoperti, e un'illuminazione artificiale non invasiva.

Prescrizioni

24. All'interno delle pertinenze scoperte da tutelare è vietata la nuova costruzione, fatta eccezione per l'installazione di arredi quali panchine, fontane, vasche, uccelliere, pergolati, bersò, ecc. e piccole attrezzature connesse con il giardinaggio, quali serre non industriali e depositi di attrezzi da realizzare esclusivamente in legno, purché di altezza non superiore a ml. 2,50 e di Superficie lorda non superiore a mq. 5.
25. È ammessa la demolizione e ricostruzione con ricomposizione dei volumi accessori e delle superfetazioni legittime in posizione diversa, secondo le indicazioni contenute nel prontuario delle tipologie edilizie.
26. Entro tali ambiti è vietato manomettere e/o compromettere il valore storico/testimoniale e ambientale, nonché alterare la partitura tipologica e formale originaria dei beni individuati; è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione degli spazi liberi, del patrimonio arboreo e arbustivo.

EDIFICI CON VALORE STORICO TESTIMONIALE

27. Il PAT individua gli edifici con valore storico-testimoniale e le destinazioni d'uso compatibili.

Direttive

28. Il PI applica le direttive di cui ai precedenti commi 10-14.

Prescrizioni

29. Il PI applica le prescrizioni di cui ai precedenti commi 15-21.

MANUFATTI DI PREGIO ARCHITETTONICO

Il PAT individua i manufatti di pregio architettonico in conformità al PTCP 2010:

- Canonica Venegazzù.
- Biblioteca.

Art. 11
Le invarianti di natura storico-monumentale

- Municipio.
- Ex-Municipio.
- Canonica Selva.

Direttive

30. Il PI applica le direttive di cui ai precedenti commi 10-14.

Prescrizioni

31. Il PI applica le prescrizioni di cui ai precedenti commi 15-21.

MANUFATTI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

32. In conformità al PTCP 2010 il PAT individua i seguenti manufatti di archeologia industriale presenti nel territorio:

- Fornace Vecchia
- Mulino Elettrico
- Maglio Tirindelli
- Stabilimento Bacologico Gobbato
- Segheria Bordignon
- Mulino Elettrico

Direttive

33. Il PI sulla base di una specifica indagine, definita utilizzando le apposite schede di analisi proposte nell'allegato "M" alla Relazione PTCP 2010, definisce le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili attribuendo i gradi di protezione secondo le direttive di cui ai precedenti commi 10-14 e 15-21 .

Prescrizioni

34. Il PI applica le prescrizioni di cui ai precedenti commi 15-21.

LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA

35. In conformità al PTCP 2010 il PAT individua i luoghi della Grande guerra:

- Osservatori del Re.
- Colonna Romana.
- Cippo degli Arditi.
- Lapide alla I Divisione d'Assalto.
- Osteria al Cippo degli Arditi.
- Casa de Faveri Tron.
- Monumento ai Caduti (Arco ai Caduti).
- Villa Spineda ora Loredan-Gasparini.
- Tomba ai Soci della S.O.M.S.
- Viale della Rimembranza.
- Monumento Asilo.
- Campanile Monumento ai Caduti.

Art. 11
Le invarianti di natura storico-monumentale

Direttive

36. Il PI applica le direttive di cui ai precedenti commi 10-14.

Prescrizioni

37. Il PI applica le prescrizioni di cui ai precedenti commi 15-21.

STRADA BRITANNICA

38. Il PAT indica il tracciato della Strada britannica, percorso del XIV° Corpo d'Armata Inglese che da Biadene attraverso la presa XVII portava, attraversando il sistema delle trincee poste lungo la Piave, in località Riva Secca a Crocetta.

Direttive

39. Il PI dovrà essere corredato da uno specifico progetto per la valorizzazione della Strada Britannica prevedendo l'installazione di adeguati punti informativi e didattici riferiti agli eventi bellici.

LUOGHI CICLISTICI

40. In conformità al PTCP 2010 il PAT individua i luoghi del ciclismo:
- Albergo Posta.
- Gatto Sport.

Direttive

41. Il PI applica le direttive di cui ai precedenti commi 10-14.

Prescrizioni

42. Il PI applica le prescrizioni di cui ai precedenti commi 15-21.

SITI A RISCHIO ARCHEOLOGICO

43. Sulla base delle indicazioni contenute nel quadro conoscitivo il PAT indica le principali aree soggette a rischio archeologico, di seguito denominate:

Codice Carta Archeologica	Località	Descrizione
147	Venegazzù -Tenuta Loredan	Materiale disperso
148	Colle La Fortezza	Materiale sporadico
149.1	Santa Cecilia di Selva - proprietà Gobbato	Materiale sporadico
149.2	Santa Cecilia di Selva	Materiale sporadico
150.1	Selva - Lavaio	Insediamento
150.2	Selva - Le Cinquecroci - proprietà Saccardo	Tomba
150.3	Selva - proprietà Azzoni Avogadro	Tomba
150.4	Selva	Materiale sporadico

Art. 11
Le invarianti di natura storico-monumentale

Direttive

44. Il PI degli interventi definisce gli ambiti soggetti a indagine archeologica preventiva. In tali ambiti dovrà essere verificata preventivamente, attraverso l'indagine storica ed eventuali scavi di assaggio, la presenza di elementi di rilevante interesse archeologico.
45. Il PI dispone apposita disciplina finalizzata ad assicurare per gli interventi di trasformazione di usi, funzioni, attività attuati in prossimità dei beni:

a) la redazione di piani e programmi attuativi unitariamente e contestualmente estesi ad ogni area caratterizzata da rischio archeologico, e ai relativi dintorni;
b) la prioritaria destinazione ad usi, funzioni ed attività di fruizione turistica, da connettere mediante percorsi e stazioni e complessivamente nei modi di cui al piano territoriale turistico;
c) la tutela degli stati positivi delle preesistenze, la riqualificazione degli stati negativi, attribuzioni di nuovi significati culturali alle preesistenze culturalmente insignificanti, con graduale delocalizzazione delle consistenze edilizie improprie.

Prescrizioni

46. Ai fini di tutela delle aree a rischio archeologico, nelle quali la probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi acquisiti e aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, il PI definisce gli ambiti in cui tutti i progetti, anche privati di manomissione del suolo, con particolare riguardo nelle aree a rischio e ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche agricole, deve essere preventivamente comunicato alla medesima Soprintendenza. Si richiamano le norme relative alla tutela del patrimonio archeologico, in particolare il d.lgs. 163/2006, artt. 95-96 in caso di lavori pubblici e il d.lgs. 42/2004, art. 90 in caso di rinvenimenti fortuiti[9].

CENTURIAZIONE ROMANA

47. Il PAT individua le aree interessate dalle tracce visibili o latenti della centuriazione romana presenti nel territorio comunale, come aree a rischio archeologico.

Direttive

48. Il PI prevede una disciplina mirata ad assicurare la tutela dei siti e volta in particolare a:

[9] Adeguamento parere MIBAC

a) mantenere e salvaguardare gli elementi caratterizzanti quali: le strade, la viabilità poderale ed interpoderale, i canali di scolo ed irrigui disposti lungo gli assi principali;
b) tutelare i capitelli e le edicole posti agli incroci degli assi, le case coloniche e gli aggregati abitativi storici;
c) conservare le piantate ed i relitti di filari di antico impianto, nonché ogni altro elemento riconducibile alla divisione agraria romana.
d) garantire per i nuovi interventi infrastrutturali e insediativi, un coerente inserimento nell'orditura centuriale visibile o latente, anche mediante la definizione degli allineamenti preferenziali;
e) mantenere la trama dell'appoderamento agrario originario.

Art. 12 Le invarianti di natura agricolo produttiva

Art. 12
Le invarianti di natura agricolo produttiva

1. Il PAT in conformità al Piano di Area del Montello all'interno dell'Ambito Collinare del Montello individua le seguenti invarianti di natura agricolo produttiva:
a) Ambiti territoriali a prevalenza di aree boscate.
b) Ambiti territoriali a prevalente indirizzo viticolo.
c) Ambiti territoriali a prevalente indirizzo zootecnico.
d) Ambiti territoriali a indirizzo misto.

Direttive

2. Il PI, in conformità a elementi morfologici e di contesto precisa:
- Il perimetro degli ambiti territoriali di cui al comma precedente;
- I limiti delle pertinenze degli edifici rurali e degli aggregati abitativi.

3. Il PI attua le direttive di cui all'art. 40 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano di Area del Montello.

Prescrizioni

4. La creazione di nuovi accessi dalla viabilità privata é consentita esclusivamente nel caso di riscontrate necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo; sono invece vietati i nuovi accessi dalla viabilità pubblica ad eccezione di quelli indispensabili per la conduzione del fondo.

Art. 12
Le invarianti di natura agricolo produttiva

5. Devono essere salvaguardati i filari alberati esistenti, i fossi di scolo e di canali irrigui e sono ammesse solo le tombinature strettamente necessarie all'accesso dei fondi rustici.
6. Per i fabbricati esistenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 comma 7 delle Norme di Attuazione del Piano di Area del Montello, lettere a), b) ed e).
7. Non è ammessa la costruzione di nuove abitazioni.
8. La realizzazione di annessi rustici negli ambiti territoriali a prevalenza di aree boscate ed ad indirizzo misto é ammessa in adiacenza ad edifici già esistenti stalle escluse, o nell'aggregato abitativo con raggio ridotto a ml 50 nei limiti di una superficie lorda di pavimento non inferiore a 50 mq e non superiore allo 1,50% della superficie del fondo rustico (elevato al 2,00% nel caso degli ambiti a prevalente indirizzo zootecnico), con esclusione di quella a bosco, fino ad un massimo di mq 500 di superficie coperta e con uno sviluppo verticale massimo di due piani fuori terra.
9. È comunque ammessa la realizzazione di strutture interrate (cantine o simili) anche fuori dalla sagoma dei fabbricati fuori terra, nei limiti percentuali di cui al comma precedente, a condizione che l'intervento sia giustificato da specifica relazione agronomica, e sia realizzato senza modificare l'orografia del sito.
10. Per le destinazioni d'uso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 40 commi 3, 4 e 5 delle Norme di Attuazione del Piano di Area del Montello.
11. Valgono inoltre le prescrizioni di cui all'art. 40 comma 6 delle Norme di Attuazione del Piano di Area del Montello per i seguenti elementi:

- Recinzioni.
- Allevamenti zootecnici intensivi esistenti.
- Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo.
- Fabbricati abbandonati diversi dagli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo.
- Vigneti.

AREE AGRICOLE INTEGRE E DI PREGIO

12. Il PAT in conformità all'art. 43, comma 1 della LR 11/2004, nonché in conformità agli art. 20 e 21 delle Norme di Attuazione del PTCP 2010 individua le «Aree agricole integre e di pregio» non occupate da preesistenza edificatorie.

Direttive

13. Il PI, sulla base dell'analisi delle caratteristiche tecnico-agronomiche dei suoli e della localizzazione degli ambiti delle aziende agricole, precisa il perimetro delle «Aree agricole integre e di pregio» definendo l'esatta definizione degli ambiti inedificabili e di quelli destinati al fabbisogno delle aziende agricole.

Prescrizioni

14. All'interno delle «Aree agricole integre e di pregio» definite ai sensi dell'art. 43 comma 1 della LR 11/2004 non sono consentite nuove edificazioni. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-testimoniale di cui al precedente Art. 11 comma 1 lettera c), sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello *jus ædificandi* corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni destinati alla demolizione senza ricostruzione ai sensi del successivo Art. 19 comma 2 lettera c). Non è ammessa la realizzazione di discariche o di depositi di materiali non agricoli.

CAPO III LE FRAGILITÀ

Art. 13 Le penalità ai fini edificatori

Art. 13
Le penalità ai fini edificatori

1. Ai fini della salvaguardia del patrimonio ambientale, della sicurezza del territorio e delle relative opere infrastrutturali il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo e delle indicazioni contenute negli elaborati grafici di analisi (Carta geomorfologica, Carta litologica, Carta idrogeologica) definisce l'idoneità del territorio alla trasformazione urbanistica, mediante la sua classificazione in *terreni idonei*, *terreni idonei a condizione* e *terreni non idonei*, indicando le aree in cui sono attivi fenomeni geologici ed idraulici tali da condizionarne la trasformabilità urbanistica. I terreni *idonei a condizione* sono stati ulteriormente suddivisi in base alle condizionalità preminenti e alle tipologie di indagini e/o opere necessarie per risolvere la condizione specifica.

CLASSE DI COMPATIBILITÀ I – TERRENI IDONEI

2. Si tratta di terreni in cui non si evidenziano situazioni di rischio idrogeologico significativo e specifico: le aree non risultano quindi penalizzate dalle condizioni generali; deve comunque essere prodotta la relazione geologica/geotecnica in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e in funzione della classificazione sismica dei luoghi. Vengono identificate nella parte meridionale del territorio

Art. 13
Le penalità ai fini edificatori

comunale in corrispondenza di terreni con buone caratteristiche geotecniche, elevata profondità della falda freatica (superiore ai 10 metri) e assenza di aree allagate storicamente. In questi terreni l'avvio di attività industriali che possano determinare lo sversamento, anche accidentale, di sostanze inquinanti che potrebbero raggiungere la falda freatica sottostante, dovrà essere accompagnato, in sede progettuale, da una relazione geologico tecnica che ne verifichi la compatibilità dal punto di vista idrogeologico e da specifiche indicazioni progettuali che prevedano presidi, soluzioni e procedure per impedire tali inquinamenti come ad esempio impermeabilizzazioni, vasche di decantazione, vasche di prima pioggia, fossi di guardia, ecc.

CLASSE DI COMPATIBILITÀ II – TERRENI IDONEI A CONDIZIONE

3. Si tratta di una tipologia di terreni ove l'idoneità dovrà essere raggiunta a seguito d'indagini di approfondimento, attività o opere diversificate per le singole aree:

a) *Aree carsiche*. Si è inserita in cartografia questa classificazione che risulta essere estesa a tutta l'area collinare del Montello (con l'esclusione dei terreni a maggiore intensità di fenomeni carsici per i quali è stata definita la non idoneità) e che risulta essere caratterizzata dalla presenza, più o meno evidente in superficie, di fenomeni di dissoluzione carsica sia puntuale che lineare o areale. In quest'area, oltre alle specifiche condizioni indicate di seguito, devono essere considerate e applicate anche le prescrizioni previste nell'ambito del Piano di Area del Montello sia in riferimento alle doline che agli ambiti a rilevante carsismo con specifico riferimento alla cartografia di Piano d'Area (vedi artt. 5 - 6 -10 delle Norme Tecniche del Piano d'Area). In queste aree dovrà essere predisposta una accurata relazione geologico – geotecnica per tutte le tipologie di interventi che inquadri le condizioni carsiche del sottosuolo e che ne determini la compatibilità con l'opera prevista sia dal punto di vista geotecnico/geomeccanico che morfologico e che suggerisca e preveda le modalità di raccolta e di smaltimento delle acque superficiali. Dovranno inoltre essere descritti e valutati gli eventuali scavi e movimenti di terra sempre in riferimento alla morfologica carsica superficiale e sotterranea suggerendo e/o valutando la corretta posizione delle opere. Gli interventi dovranno inoltre essere conformi alla normativa sismica e in particolare alla valutazione degli effetti di amplificazione di carattere morfologico e litostratigrafico. In considerazione delle condizioni morfologiche locali la relazione geologica dovrà anche contenere uno specifico capitolo che permetta di definire il rischio idrogeologico e la stabilità dei luoghi nei confronti dei

Art. 13
Le penalità ai fini edificatori

fenomeni d'instabilità gravitativi. Tali indagini devono essere realizzate oltre che nell'area direttamente interessata dall'intervento anche nelle zone contermini potenzialmente coinvolgibili dal punto di vista geologico, geomorfologico e idrogeologico. In particolare dovranno essere controllate le situazioni di stabilità locali e verificate le condizioni idrogeologiche relative agli impluvi e alle potenziali situazioni di dissesto del territorio sia per le aree direttamente interessate sia per le porzioni di territorio poste a monte e morfologicamente afferenti.

b) *Terreni scadenti dal punto di vista geotecnico e/o con falda superficiale,* terreni ove la presenza di sedimenti a granulometria limoso – argillosa in superficie non può essere esclusa e dove possono essere localizzate locali falde superficiali sospese temporanee. In queste aree è necessaria la realizzazione di specifiche indagini idrogeologiche e geotecniche che devono definire e caratterizzare i principali parametri geotecnici, nonché le caratteristiche dalla falda e la compatibilità di queste ultime con la trasformazione delle aree. Le indagini potranno prevedere l'utilizzo di tecnologie indirette o dirette come prove penetrometriche statiche o dinamiche, e nel caso di edifici di particolare importanza volumetrica o di carico dovranno essere realizzati sondaggi con l'esecuzione di prove fondo foro e/o raccolta di campioni per la realizzazione di specifiche prove geotecniche di laboratorio. In questi terreni dovrà essere prodotta una relazione geologica che definisca innanzitutto i parametri geotecnici dei terreni di fondazione e che caratterizzi gli aspetti idrogeologici legati sia alla eventuale superficialità della falda freatica che alla scarsa permeabilità dei depositi superficiali. L'indagine dovrà anche definire lo spessore dei depositi limoso-argillosi e l'eventuale profondità, ove presenti, dei terreni ghiaioso-sabbiosi di carattere spiccatamente alluvionale. La relazione geologica dovrà inoltre verificare la compatibilità degli eventuali cedimenti differenziali stimati con le tipologie costruttive previste in conseguenza ai sovraccarichi ipotizzati sui terreni a granulometria fine e, in taluni casi, poco consolidati e prevedere le opere fondazionali più opportune in base alle condizioni geologiche, idrogeologiche e geotecniche riscontrate localmente. Nel caso di presenza di terreni con caratteristiche geotecniche scadenti potranno essere adottate soluzioni per i manufatti di fondazione che prevedano la distribuzione del carico, la diminuzione del carico stesso o l'utilizzo di fondazioni profonde o indirette tramite l'utilizzo di pali, da prevedersi in relazione alla tipologia costruttiva ed all'importanza dell'edificio

Art. 13
Le penalità ai fini edificatori

stesso. A solo titolo esemplificativo si possono citare fondazioni continue o a platea, materassi con materiale arido avvolti in geogriglia, fondazioni profonde o compensate; in casi specifici, in cui possono essere previsti cedimenti differenziali del terreno, potrà essere previsto anche il sovraccarico temporaneo del terreno.

c) *Riporti di terreni su cave dismesse*. Terreni in cui le condizioni complessive sono tali per cui risulta necessaria una approfondita conoscenza delle caratteristiche geotecniche, chimiche e chimico-fisiche dei terreni interessati da eventuali interventi. Dovranno essere previste indagini con prelievo di campioni sino a profondità congrue con la tipologia degli interventi e con la contestuale realizzazione di indagini in situ e sui campioni di materiale estratto. Dovranno essere svolte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, analisi chimiche ed ecotossicologiche, prove geotecniche in situ e su campioni indisturbati e monitoraggio del livello di falda. La relazione geologica dovrà caratterizzare i terreni di riporto intercettati e indicare la compatibilità delle trasformazioni previste con la tipologia dei terreni interessati o gli eventuali interventi atti a eliminare le incompatibilità riscontrate.

d) *Aree interessate da concessioni attive.* Su questi terreni, allo stato attuale non trasformabili, si ritiene non opportuno precludere totalmente la possibilità di una successiva trasformazione urbanistica, che potrà essere valutata solo allo scadere delle concessioni e alla completa esecuzione dei relativi interventi di ripristino. Le condizioni di intervento sono pertanto subordinate alla verifica dello stato dei luoghi al termine delle attività estrattive e degli interventi di ripristino; in ogni caso si applicano tutte le condizioni previste al paragrafo precedente per definire l'idoneità delle aree interessate mediante le specifiche valutazioni di carattere geologico, geotecnico, idrogeologico, idraulico, ambientale e chimico fisico.

e) *Aree a deflusso difficoltoso e allagamento periodico.* In queste aree, oltre alle indicazioni e prescrizioni derivanti dai paragrafi precedenti, la trasformabilità è legata alle indicazioni previste nell'ambito della valutazione di compatibilità idraulica e alle relative prescrizioni riportate nel quadro normativo specifico.

CLASSE DI COMPATIBILITÀ III – TERRENI NON IDONEI

4. Terreni in cui le particolari condizioni morfologiche, carsiche e di utilizzo antropico sono tali da vietare la trasformazione, fatto salvo

quanto previsto al successivo comma 5.[10] Tra le aree definite come non idonee sono state inserite le seguenti tipologie:

- Terreni con pendenza dei versanti superiori a 30°;
- …[11];
- Terreni a forte pendenza (derivati da P. di A. Del Montello);
- Doline complesse (derivati da P. di A. Del Montello);
- Doline;
- Depressioni carsiche;
- Discariche.

Art. 13
Le penalità ai fini edificatori

5. È ammessa la realizzazione di opere di salvaguardia idraulica e reti infrastrutturali solo nel caso in cui esse siano compatibili con le condizioni ambientali, geologiche, idrogeologiche e idrauliche dei siti, con l'esecuzione di opportune analisi di tipo geotecnico e idrogeologico che permettano di definire in modo adeguato la progettazione delle opere, la gestione degli eventuali materiali di scavo e l'adeguatezza degli interventi al quadro normativo ambientale e tecnico. Sono altresì consentiti gli interventi per la riduzione del rischio. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico sanitario a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico, e di demolizione senza ricostruzione. Ai soli fini della messa in sicurezza degli edifici esistenti ai fini della normativa antisismica, è ammessa la ristrutturazione edilizia degli stessi, compresa la demolizione con ricostruzione ai sensi dell'art. 3 lettera d) del DPR 380/01[12]. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello *jus ædificandi* corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni destinati alla demolizione senza ricostruzione ai sensi del successivo Art. 19 lettera c).

AREE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA

6. Pur essendo il Comune di Volpago del Montello classificato in categoria sismica 3 ai sensi della D.C.R. n. 67 del 2003, nell'ambito della preparazione del PAT, in relazione alla particolare posizione del Comune in riferimento alle strutture sismogenetiche, si è provveduto a produrre anche uno Studio Sismico che riprende gli elementi e le informazioni normalmente inserite nella Compatibilità sismica. L'accelerazione massima al suolo (ag) ai sensi dell'allegato 7 dell'OPCM 4007 del 29/02/2012, e considerati quindi solamente i principali centri urbani e i nuclei secondo la classificazione ISTAT, è

[10] Adeguamento parere CTP del 24.02.2016 – Ufficio Ecologia
[11] Adeguamento osservazione n. 43.1, stralciando il secondo alinea: «Terreni a rilevante carsismo superficiale (derivati da P. di A. Del Montello)»
[12] Adeguamento osservazione n. 43.2

pari a 0,226958 g, maggiore quindi dei valori compresi tra 0,05 e 0,15 relativi alla classe 3, corrispondenti a un picco di accelerazione orizzontale, con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, pari sempre su suoli di categoria A con Vs>800 m/s corrispondente ad un periodo di ritorno di 475 anni. Inoltre, dal 1 luglio 2009 con l'entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, per ogni costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione di riferimento «propria» individuata sulla base delle coordinate geografiche dell'area di progetto e in funzione della vita nominale dell'opera. Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali. Sulla base di tali considerazioni il PAT prescrive l'obbligo della caratterizzazione sismica per singole aree secondo i dettami dell'allegato A alla DGR 3308/2008 e s.m.i.

Aree soggette ad amplificazione sismica

7. In queste aree devono essere effettuate precise indagini geologiche in sede di P.I. o di esecuzione delle singole opere, il cui obiettivo è quello di definire, possibilmente con metodi diretti, la Vs30 e determinare quindi la categoria di sottosuolo ai sensi delle NTC/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni – DM 14/01/2008 e relativa Circolare Esplicativa). È quindi preferibile l'utilizzo di sistemi di indagine geofisica in sito come ad esempio le tecniche MASW e HVSR, in quantità adeguata all'importanza dell'opera, che permettono di avere buone definizioni delle Vs e della profondità del principale sismostrato rifrattore piuttosto che metodi indiretti che stimano tali parametri come ad esempio le prove penetrometriche. Le indagini dovranno inoltre stabilire la frequenza propria del substrato definendo i picchi di risonanza del materasso di sedimenti sciolti superficiali.

Aree instabili per azione sismica

8. In questi terreni, oltre alle indagini previste nel paragrafo precedente, in sede di P.I. la relazione geologico-geotecnica dovrà inoltre sviluppare il tema delle instabilità di versante sismoindotte anche ove, allo stato attuale, non si osservano fenomeni attivi o quiescenti, tramite l'utilizzo di specifici codici di calcolo e modellizzazione dei versanti anche ai sensi delle NTC/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni – DM 14/01/2008 e relativa Circolare Esplicativa). Dovranno inoltre essere valutate le possibili instabilità legate a fenomeni di crollo per sprofondamento in corrispondenza di cavità carsiche sepolte.

Art. 14 Le aree soggette a dissesto idrogeologico

Art. 14
Le aree soggette a dissesto idrogeologico

AREE SOGGETTE A SPROFONDAMENTO CARSICO

1. Tutta l'area collinare del Montello è stata considerata come potenzialmente suscettibile di fenomeni localizzati di sprofondamento carsico, a partire dalla intersezione con la fascia pianeggiante a sud sino all'area golenale del Piave a nord. Tale classificazione è stata definita sulla base delle considerevoli evidenze carsiche su tutto il territorio e anche sulla possibilità che si siano sviluppate cavità carsiche senza oggettive manifestazioni morfologiche superficiali. Come già accennato l'areale del Montello risulta già interessato da norme cogenti e gerarchicamente superiori a cui l'impianto normativo del PAT deve adeguarsi. In riferimento all'ambito collinare del Montello il Piano d'Area specifica all'art. 5 (Ambiti a elevata fragilità geologica) le prescrizioni e vincoli specifici per tutta l'area collinare e per le aree definite come «Ambito dei terreni a rilevante carsismo superficiale» e «Ambito dei terreni a forte pendenza». Quest'ultima tipologia di area è considerata[13] come terreni «Non idonei» nell'ambito della carta della Compatibilità geologica del PAT.

Art. 14
Le aree soggette a dissesto idrogeologico

AREE ESONDABILI O A PERIODICO RISTAGNO IDRICO

2. Il Piano evidenzia le "aree esondabili o soggette a ristagno d'acqua" che nel tempo sono state interessate da fenomeni ricorrenti di esondazione dei corsi d'acqua o di allagamento. Tali aree sono state perimetrale in vario modo e classificate come "a rischio idraulico" da parte dei consorzi di bonifica competenti del PTCP della Provincia di Treviso e della Regione del Veneto attraverso l'Unità Periferica del Genio Civile di Treviso. Vari interventi idraulici sono progettati e attuati nei bacini idrografici che interessano il territorio in questione. Data comunque la difficoltà oggettiva di prevedere l'impatto di eventuali nuove opere di salvaguardia idraulica del territorio sul medio–lungo periodo, i PI devono prevedere indagini idraulico-geologiche per aggiornare la situazione.

Prescrizioni

3. Nelle «aree esondabili o soggette a periodico ristagno idrico» gli eventuali piani interrati o seminterrati dei nuovi edifici dovranno essere idraulicamente isolati rispetto alla rete fognaria, al sottosuolo, allo scoperto, alle strade circostanti, con adeguato sopralzo delle soglie di accesso al di sopra delle quote di possibile allagamento dei piani stradali. La loro previsione dovrà essere corredata da atto unilaterale d'obbligo in cui il committente si assume la responsabilità

[13] Adeguamento osservazione n. 43.1

dell'opera in caso di danni e rinuncia ad eventuali richieste di indennizzo alle pubbliche amministrazioni[14]. In ogni caso, per tutte le strutture esistenti che già utilizzino volumetrie sotto al p.c., sono necessarie adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare allagamenti nelle strutture interrate. Si applicano le prescrizioni di cui al successivo comma 5.

NORME DI TUTELA IDRAULICA

Direttive

4. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con le disposizioni del presente paragrafo, che provvede a recepire ed eventualmente integrare e dettagliare. Esso è inoltre tenuto a rispettare le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità idraulica.

a) *Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni*
   - Le nuove urbanizzazioni/edificazioni dovranno essere attuate tenendo presente la necessità di non aumentare i coefficienti di deflusso e i coefficienti udometrici, incompatibili con le capacità della rete scolante. Pertanto l'assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le lottizzazioni che per i singoli fabbricati.
   - Ad intervento urbanistico o edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori al quelle stimabili nella situazione ante intervento. A questo fine, si metteranno in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione. Queste saranno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella valutazione di compatibilità idraulica allegato al piano.

Art. 14
Le aree soggette a dissesto idrogeologico

b) Superfici impermeabili
   - Prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio).
   - Utilizzo preferenziale di pavimentazioni destinate a parcheggio veicolare pubblico/privato di tipo drenante ovvero permeabile, da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità di

[14] Adeguamento osservazioni n. 25, 34 e 76

invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve essere sempre inferiore a 1 cm/m;

c) *Reti di smaltimento delle acque*
   - prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggio, basse pendenze e grandi diametri;
   - valutazione dell'opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante.

d) *Aree a verde pubbliche/private*
   - Negli interventi di nuova urbanizzazione, individuazione di aree a verde, pubbliche e/o private, configurate, dal punto di vista plano-altimetrico, in modo da renderle ricettori di parti non trascurabili di precipitazione defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe, e fungere, nel contempo, da bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane. Tale bacino andrà localizzato preferibilmente a valle delle zone urbanizzate o da urbanizzare, ovvero lungo le sponde di scoli o canali a valenza pubblica (consorziale, comunale o di competenza del Genio Civile), anche per permettere futuri interventi di mitigazione e la manutenzione dei corsi d'acqua.

e) *Reti fognarie*
   - Il PI dovrà prevedere per le aree di nuova urbanizzazione reti fognarie di tipo separato, anche nelle parti in cui siano da prevedere modificazioni o rifacimenti dei sistemi preesistenti, garantendo procedure di verifica idraulica del dimensionamento delle reti di drenaggio delle acque meteoriche secondo adeguati criteri scientifici e tecnici, comprensive anche della verifica del funzionamento idraulico della rete idrografica recipiente tenendo conto oltre che dei contributi naturali alla formazione dei flussi di portata, anche degli apporti di tutte le reti immissarie di fognatura, esistenti o previste.

Art. 14
Le aree soggette a dissesto idrogeologico

f) *Portata scaricabile e relativo manufatto*
   - Per favorire la laminazione delle piene, in corrispondenza del collegamento fra le reti di raccolta a servizio delle nuove costruzioni e la rete di scolo superficiale di recapito, è necessario realizzare manufatti di controllo aventi bocca tarata in grado di scaricare una portata specifica di 5 l/s ha, aventi soglia sfiorante di sicurezza e griglia removibile tale da consentire l'ispezione visiva e la pulizia degli organi di regolazione. La soglia sfiorante dovrà avere un'altezza rispetto al fondo tale da consentire il progressivo



riempimento dei sistemi d'invaso ubicati a monte del manufatto di controllo, e dovrà avere una larghezza ed un carico al di sopra di essa tali da consentire lo scarico della portata massima (per tempo di ritorno di 50 anni), in caso di ostruzione completa della bocca tarata. Facoltativamente la bocca tarata potrà essere dotata di porta a clapet per evitare eventuali rigurgiti dal corpo idrico ricettore.

- Il diametro della bocca tarata dovrà essere calcolato in maniera precisa in sede di PI quando si è in grado di definire in modo più preciso l'esatta destinazione d'uso, e quindi i coefficienti di deflusso, delle superfici che costituiscono le nuove aree di espansione.
- Qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la coesistenza con altri sottoservizi, non sia possibile predispone le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell'ordine dell'$1^0/_{00}$ è opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto.

g) Infrastrutture lineari (strade, piste ciclabili)

- Nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la continuità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte. Dovrà essere garantita la continuità e la costante efficienza idraulica del sistema di laminazione e delle affossature private.

h) Pozzi Perdenti

- Per lo smaltimento di una parte delle acque meteoriche in eccesso (fino al 50% della maggior portata generata da piogge con Tr = 50 anni e fino al 75% per le piogge con Tr = 200 anni in pianura), qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di 10^{-3} m/s e frazione limosa inferiore al 5%) e la falda freatica sufficientemente profonda, si possono adottare pozzi disperdenti o trincee drenanti. Le trincee drenanti saranno costituite da tubazioni forate o fossati a cielo aperto che conservino sia una funzione d'invaso che di graduale dispersione in falda. I pozzi disperdenti andranno previsti nel numero di n. 1 ogni 500 m^2 di superficie impermeabilizzata, avranno diametro interno minimo 1,5 m e profondità 5 m, purché esista un franco di almeno di 2 m tra il fondo del pozzo e la falda, con riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura. È opportuno che lo

scarico delle acque meteoriche sui pozzi perdenti costituisca una misura di troppo pieno verso la rete di scolo superficiale: le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle nuove costruzioni dovranno essere collegate con la rete di scolo, sia essa a cielo aperto intubata, a mezzo manufatto di regolazione di portate, e le tubazioni di convogliamento delle acque verso i pozzi dovranno essere posizionate con quota di scorrimento pari alla quota di massimo invaso delle tubazioni. In questo modo, nel caso che le acque meteoriche provengano da superfici adibite a piazzali di lavorazione, rifornitori, parcheggi e viabilità interna, l'acqua che sarà dispersa nella falda subirà prima un processo di sedimentazione[15].

Prescrizioni

5. Devono essere salvaguardate le vie di deflusso dell'acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno, in particolare va assicurata:

- la salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e consistenza);
- scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;
- ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una sezione utile sufficiente a far defluire la portata massima, corrispondente ad un tempo di ritorno di 100 anni, con il franco sufficiente a prevenire l'eventuale ostruzione causata dal materiale trasportato dall'acqua; qualora la modesta rilevanza dell'intervento non giustifichi il ricorso agli specifici modelli di calcolo dell'idraulica fluviale si dovrà garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;
- l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazione idraulica adeguate;
- nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento; in casi di motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di deflusso preesistente e il rispetto del volume d'invaso preesistente (conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata).

[15] Adeguamento parere Consorzio di Bonifica Piave

- È fatto divieto di tombinare i corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 17 del PTA, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8 m e con diametro interno almeno di 80 cm) o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità.
- In particolare si segnala l'importanza di mantenere a sezione aperta, con relativa fascia di rispetto di 4 m lungo entrambi i lati, i canali collettori limitrofi alle due aree residenziali indicate come A0l e A02 nella "Carta della Compatibilità Idraulica", nei pressi di Vicolo Schiavonesca, Via Carizzade, Via Belfiore, Via del Cristo, Viale Venezia[16].

Art. 14
Le aree soggette a dissesto idrogeologico

6. Nel PI dovranno essere identificate le aree ove possa risultare possibile la realizzazione di bacini di espansione, ovvero l'estensione degli esistenti, anche utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla perequazione urbanistica, al fine di provvedere, di comune accordo tra l'Amministrazione Comunale e il Consorzio di Bonifica, alla predisposizione di progetti con i quali accedere a finanziamenti finalizzati alla difesa delle aree contermini.
7. È obbligatorio richiedere al Consorzio di Bonifica il parere idraulico per gli interventi di nuova lottizzazione, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua per garantire la continuità, ecc.).
8. È ammessa la possibilità di delocalizzare i fabbricati esistenti in aree a rischio idraulico elevato, prevedendone la ricostruzione in zone sicure, utilizzando lo strumento della perequazione urbanistica.
9. È ammessa la possibilità di arretrare i fabbricati ricadenti in zone di vincolo, o di ricostruirli a quote più elevate se in zone allagabili.
10. In caso di nuova urbanizzazione il volume specifico di compensazione, in assenza di studi idraulici dettagliati, non dovrà essere inferiore a **600** m^3/ha per aree urbanizzate a fini residenziali o **700** m^3/ha per aree urbanizzate a fini artigianali/industriali; per le nuove strade e le nuove piste ciclabili deve essere ricavato un volume di invaso minimo pari a **800** m^3/ha[17].
11. Tutte le aree a verde pubbliche, quelle a ridosso di canali e quelle private per le quali il Consorzio ne evidenzia la necessità in occasione del nulla osta idraulico, anche se non collaboranti alla formazione di volumetria di invaso, vengano mantenute ad una quota di almeno cm 20 inferiore alla quota più bassa del piano viario, al fine di fornire

[16] Adeguamento parere Consorzio di Bonifica Piave
[17] Adeguamento parere Consorzio di Bonifica Piave

un'ulteriore residua capacità di invaso durante eventi eccezionali (Tr > 50 anni).
12. Il piano di imposta dei nuovi fabbricati dovrà essere fissato, in funzione del rischio idraulico e della permeabilità del terreno, ad una quota superiore di almeno 20 cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati, dovranno essere dotati di idonea impermeabilizzazione.
13. Nei permessi a costruire e nelle autorizzazioni edilizie varie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, ecc.) nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, dovrà essere verificato il rispetto delle prescrizioni stesse, in particolare per quanto concerne le quote altimetriche e le dimensioni dei manufatti.
14. Nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale Veneto con atto n. 107 del 5/1/2009, le acque meteoriche di prima pioggia devono essere convogliate verso la rete di scolo superficiale o nel sottosuolo, dovranno essere adeguatamente trattate da sistemi di sedimentazione e disoleatura, aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'art. 39 delle Norme di Attuazione dello stesso PTA.
15. Per quanto riguarda le due aree residenziali indicate come A01 e A02 nella "Carta della Compatibilità Idraulica" previste nel centro urbanizzato di Volpago del Montello di cui una delimitata a nord dalla SP 248, ad ovest da Via Venozzi ed a sud da Via Tagliamento, e l'altra delimitata da Via del Cristo ad est da Via San Pio X a sud e dalla SP 248 a nord, essendo ricadenti all'interno di zone a rischio idraulico, è necessario che vengano previsti sistemi di laminazione che servano non solo a garantire l'invarianza idraulica rispetto alla situazione attuale di terreno agricolo, ma anche di migliorare la situazione idraulica esistente. A questo proposito, le aree di espansione dovranno essere dimensionate assumendo una massima portata uscente pari a 5 l/s ha. Le due aree residenziali suddette sono attraversate da reti di tubazioni a pressione aventi diametro inferiore a 300 mm che potranno essere adeguatamente spostate ed utilizzate per l'irrigazione di aree verdi e giardini[18].

[18] Adeguamento parere Consorzio di Bonifica Piave

CAPO IV LA TRASFORMABILITÀ

Art. 15 Le azioni strategiche

AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

Art. 15
Le azioni strategiche

1. Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono i centri storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo in cui sono sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle presenti norme di attuazione. Il PAT prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata. Il PAT distingue le seguenti tipologie di aree di urbanizzazione consolidata, in relazione al valore paesaggistico dell'ambito in cui sono inserite, alla morfologia storica degli insediamenti, alla qualificazione morfologica dei tipi stradali che la caratterizzano:

a) Aree di urbanizzazione consolidata con prevalenza di tessuto edilizio di storico e centri di antico impianto.
b) Aree di urbanizzazione consolidata dei centri urbani di alta pianura, appartenenti al sistema insediativo di più recente formazione, con presenza di servizi e luoghi centrali, connessi dalla SS 248 che localmente svolge il ruolo di dorsale urbana.
c) Aree di urbanizzazione consolidata di più recente formazione, con prevalenza di frange urbane, periurbane e di viali giardino.
d) Ambiti a destinazione produttiva confermata.
e) Ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili.

Direttive

2. Il PI:

a) sulla base di elementi morfologici e di contesto precisa il perimetro e definisce nel dettaglio le aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative in relazione agli obiettivi fissati per ciascuna tipologia insediativa:
   - Aree di urbanizzazione consolidata dei centri di antico impianto: tutela degli insediamenti storici e delle viste panoramiche; riqualificazione paesaggistica dei margini urbani e delle relazioni visive con il paesaggio del Montello.
   - Aree di urbanizzazione consolidata dei centri urbani di alta pianura: riqualificazione del tessuto edilizio e degli isolati urbani in relazione alla qualificazione morfologica e funzionale della viabilità principale.

Art. 15
Le azioni strategiche

- Frange urbane e periurbane: riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, valorizzazione ambientale degli spazi non costruiti, completamento delle opere di urbanizzazione primarie e del sistema insediativo con esclusione delle tipologie edilizie ad alta densità, riqualificazione ambientale dei margini urbani.
- Ambiti a destinazione produttiva confermata: riqualificazione ambientale del tessuto produttivo.
- Ambiti di riconversione funzionale: riqualificazione ambientale e riconversione delle attività produttive.

b) La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata può comportare *limitate* variazioni al perimetro della stessa, in relazione alla disciplina degli interventi prevista, conseguenti alla necessità di:
   - riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua, fossi, capofossi) o antropici (strade, muri di contenimento, recinzioni) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
   - preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili);

c) predispone una disciplina articolata degli interventi edilizi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;

d) individua ulteriori aree di riqualificazione e riconversione, in cui si applica la disciplina di cui ai successivi commi 14 e 15.

e) precisa i limiti degli incrementi volumetrici per gli interventi sugli edifici esistenti che conseguano il miglioramento degli standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, in relazione alle tecniche costruttive utilizzate, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento, in conformità alle disposizioni di cui ai successivi commi 57 e 58.

f) All'interno delle aree produttive o assimilate a quelle produttive il PI potrà prevedere la realizzazione di edifici multipiano e di piani interrati, prevedendo indici di copertura massimi tali da garantire la futura espansione dell'attività sulla medesima area. Il PI dovrà prevedere:
   - il riutilizzo delle acque depurate,
   - il recupero delle acque piovane da raccogliere in vasche di stoccaggio,
   - l'eventuale scarico delle acque in un corso d'acqua solo a seguito di concertazioni con Autorità/Consorzio, Comuni interessati ed Ente gestore,



Art. 15
Le azioni strategiche

- la realizzazione di un centro di raccolta e recupero dei rifiuti prodotti dalle aziende.

g) Definisce per gli interventi di nuova edificazione la quantità di *jus ædificandi* derivante da credito edilizio, ovvero localizzabile in conformità alla procedura di perequazione urbanistica di cui al successivo Art. 18 .
h) Definisce il periodo di validità delle previsioni urbanistiche relative alla localizzazione dei lotti a volumetria predefinita, in conformità al comma 7 dell'art. 18 della LR 11/2004, decorsi i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della LR 11/2004.

Prescrizioni

3. All'interno delle aree di urbanizzazione consolidata il PAT individua gli «ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili». Il PI, sulla base di un'analisi approfondita, ne definisce la riconversione ad attività terziarie, residenziali, agricole, agroindustriali, di pubblico servizio o di produzione energetica, coerentemente con il contesto territoriale, con la distanza dai centri abitati e con l'accessibilità dalle reti viarie principali, in attuazione delle direttive di cui all'art. 13 del PTCP 2010. Il PI ne disciplina la riconversione definendo i tempi, i contenuti e i modi per l'attuazione della prescritta riconversione, in conformità con le prescrizioni di cui all'art. 15 del PTCP 2010. In ogni caso, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del PAT e del corrispondente primo PI, in caso di dismissione delle attività produttive esistenti non è ammesso l'insediamento di nuove attività produttive.
4. All'interno delle aree di urbanizzazione consolidata il PAT individua gli «ambiti a destinazione produttiva confermata». Ferma la principale destinazione produttiva delle aree comprese negli ambiti a destinazione produttiva confermata - che contempla gli usi con essa compatibili ossia, in via esemplificativa, attività industriali e artigianali, magazzini, depositi e simili - all'interno di esse, il PI, sulla base di un'analisi approfondita, potrà altresì individuare, attività per la logistica.

EDIFICAZIONE DIFFUSA

5. Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale caratterizzate da:

- riconoscibilità del limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo produttivo circostante;
- adeguata viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione;



Art. 15
Le azioni strategiche

- frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all'attività agricola di imprenditori a titolo principale.

6. L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all'interno del PAT ha esclusivamente valore ricognitivo - strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/04, al PI.

Direttive

7. In tali ambiti il PAT definisce i seguenti obiettivi, da perseguire attraverso il PI al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa, il rapporto degli insediamenti con l'ambiente rurale e frenare la tendenza alla dispersione edilizia indifferenziata:

- l'integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
- l'integrazione degli insediamenti con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico;
- l'individuazione di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, favorendo le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;
- il riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle aree scoperte anche mediante la formazione di apparati vegetali quali filari alberati, siepi e macchie arbustive e arboree;
- la definizione di un'adeguata mitigazione e compensazione ambientale mediante la realizzazione di una fascia di alberatura autoctona non inferiore a m. 8 lungo i margini dei nuclei residenziali;
- l'integrazione e la riorganizzazione dell'edificazione diffusa esistente e prossima ad «ambiti di urbanizzazione consolidata» ed a «linee preferenziali di sviluppo insediativo» tramite la correlazione degli ambiti e l'integrazione delle urbanizzazioni e delle infrastrutture;
- gli eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento devono perseguire il miglioramento del contesto dell'insediamento mediante il recupero, riuso, ristrutturazione edilizia e urbanistica, con particolare riguardo alle aree già interessate da attività dismesse e devono essere indirizzati prevalentemente alle esigenze abitative di ordine famigliare con la previsione di delimitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale nel rispetto dei parametri di dimensionamento dei singoli ATO. Gli interventi edilizi dovranno essere conformi

Art. 15
Le azioni strategiche

alle prescrizioni tipologiche e costruttive di cui al successivo Art. 17 comma 9.

8. Il PI, in coerenza e in attuazione del PAT, sulla base di una approfondita analisi della effettiva consistenza e destinazione d'uso degli edifici presenti nei vari ambiti di edificazione diffusa individua i «nuclei residenziali in ambito agricolo» e gli «aggregati edilizi di modesta entità» documentandoli e disciplinandoli mediante apposita scheda. I «nuclei residenziali in ambito agricolo» potranno essere estesi esternamente agli «ambiti di edificazione diffusa», esclusivamente per ricomprendere eventuali edifici esistenti ai margini degli stessi.

9. Vanno in ogni caso esclusi dagli ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo - produttive esistenti e utilizzate.

10. All'interno degli «ambiti di edificazione diffusa» il PI potrà quindi individuare tali «nuclei residenziali in ambito agricolo» quali aree diverse dalla zona propriamente agricola, definendo mediante giusta scheda o piano guida per ciascun borgo o nucleo residenziale:

- Le destinazioni d'uso compatibili ammesse con il carattere residenziale.
- I modi d'intervento riguardanti l'edilizia esistente e la nuova edificazione.
- I parametri edificatori (volumetria massima edificabile, distanze, altezze, superficie coperta, permeabilità fondiaria, ecc.), precisando i limiti degli incrementi volumetrici per gli interventi sugli edifici esistenti che conseguano il miglioramento degli standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, in relazione alle tecniche costruttive utilizzate, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento, in conformità alle disposizioni di cui ai successivi commi 57 e 58 ed assicurando che una quota di nuova edificazione provenga da credito edilizio derivante da demolizioni di edifici disseminati in territorio agricolo, in conformità al successivo Art. 19 comma 2 lettera c).
- Le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal PAT.
- Le misure di compensazione e mitigazione ambientale in relazione ai tipi di intervento, prevedendo l'obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie



Art. 15
Le azioni strategiche

autoctone per una superficie pari a **due** volte superficie coperta del nuovo intervento, anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o a percorsi rurali, ovvero in aree indicate dall'Amministrazione Comunale, di proprietà demaniale.

11. L'individuazione, in sede di PI, dei «nuclei residenziali in ambito agricolo» all'interno degli ambiti di edificazione diffusa previsti dal PAT dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- Presenza delle principali opere di urbanizzazione.
- Superficie fondiaria non inferiore a mq 10.000.
- Indice di edificabilità fondiaria, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 0,5 m^3/m^2.
- Rapporto di copertura, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 7,5%.
- Al fine di governare la dispersione insediativa, la perimetrazione di tali zone dovrà evitare di prefigurare possibili dilatazioni degli insediamenti esistenti mediante individuazione di lotti liberi di testa; tale criterio potrà essere derogato esclusivamente per una sola volta, per individuare lotti di testa della medesima proprietà degli edifici marginali, rilevata alla data di adozione del PAT, e allo scopo di rispondere a problemi abitativi di carattere familiare.
- All'interno dei singoli nuclei residenziali in ambito agricolo, potrà essere prevista l'individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a mc 600, per una variazione della volumetria residenziale complessiva, esistente alla data di adozione del PAT, non superiore al 25%.
- Dovrà essere inoltre evitata la saldatura dei nuclei, mantenendo la discontinuità dell'edificato e l'intercomunicazione visiva con il paesaggio agrario.
- Per gli interventi di nuova edificazione dovrà essere definita la quantità di jus ædificandi derivante da credito edilizio, ovvero localizzabile in conformità alla procedura di perequazione urbanistica di cui al successivo Art. 18 .
- Dovrà essere definito il periodo di validità delle previsioni urbanistiche relative alla localizzazione dei lotti a volumetria predefinita, in conformità al comma 7 dell'art. 18 della LR 11/2004, decorsi i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della LR 11/2004.

12. Nel caso in cui, all'interno degli ambiti di edificazione diffusa come definiti dal PAT non siano individuate aree che rispondano ai criteri e requisiti sopra evidenziati, il PI potrà definire, per gli «aggregati edilizi di modesta entità» ricompresi in tali ambiti, una specifica disciplina tale da prevedere esclusivamente interventi sull'edificazione esistente, ovvero di localizzazione di credito edilizio,

Art. 15
Le azioni strategiche

e finalizzati a conseguire gli obiettivi del PAT di cui al presente articolo e in riferimento alle invarianti di natura architettonica e ambientale nel rispetto delle disposizioni normative di cui ai precedenti Art. 9 - Art. 11 .

13. Il PAT individua come ambiti di edificazione diffusa aree in territorio agricolo già classificate dal vigente PRG come diverse da agricole, per le quali il PI, potrà ridefinire i parametri edificatori. Per tali zone, fino all'adozione del primo PI, valgono le NTA del PRG vigente. Per l'ambito di edilizia diffusa localizzato nell'ambito collinare del Montello e già definito come «case sparse» in conformità al Piano di Area del Montello, approvato con DGRV n. 36 del 31 luglio 2003, si applicano in ogni caso prescrizioni e vincoli ivi previste, come riportate nell'art. 30, comma 2 delle NTA della variante al PRG di adeguamento.

AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE

14. Il PAT individua le principali aree di riqualificazione e riconversione, per la rigenerazione di parti dell'insediamento che necessitano o sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico e funzionale attuale.

Direttive

15. Per ciascuna area di riqualificazione e riconversione il PI definisce specifiche disposizioni planivolumetriche in relazione al contesto storico, architettonico, ambientale e paesaggistico in cui sono inserite, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, soggetti a Valutazione Strategica Certificata (VSC), ai sensi del successivo Art. 20 comma 9, definendone gli ambiti e i contenuti. Le aree di riqualificazione e riconversione dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013[19]. In particolare la disciplina definita dal PI è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

AREE DI RIQUALIFICAZIONE IN AMBITI DI FRANGIA URBANA

16. Si tratta di aree di contenute dimensioni localizzati in ambiti di frangia urbana e periurbana la cui riconversione dovrà avvenire mediante tipologie edilizie a bassa densità e funzioni prevalentemente residenziali, integrando le opere di urbanizzazione primarie e le principali infrastrutture a rete:

[19] Adeguamento prescrizione commissione VAS punto 1

1. Ambito di Via Dalmazia a Venegazzù
2. Ambito di Via San Pio X a Volpago.
3. Ambito «Formai» a Selva.
4. Ambito di Via L. Pastro a Selva.

AREE DI RIQUALIFICAZIONE IN AMBITO URBANO

Art. 15
Le azioni strategiche

17. Si tratta di aree localizzate nei principali centri urbani la cui riconversione dovrà avvenire mediante tipologie edilizie a media densità, con funzioni residenziali, attività commerciali, direzionali ricettive e di servizio, integrando le opere di urbanizzazione primarie le principali infrastrutture a rete:

5. Ambito di Via Diaz a Venegazzù
6. Ambito di Via Martignago Alto ovest a Volpago.
7. Ambito di Via Martignago Alto est a Volpago.
8. Ambito di Via Adige a Volpago.
9. Ambito di Via Carizzade a Volpago.
10. Ambito «Hotel Montelliano» a Volpago.
11. Ambito «Albergo Posta» a Volpago.
12. Ambito «Trattoria la Paesana» a Volpago.
13. Ambito di Via Saccardo ovest «Latteria Selva».
14. Ambito di Via Saccardo est.

AREE DI RIQUALIFICAZIONE IN CONTESTI FIGURATIVI

18. Aree localizzate in contesti figurativi di rilevante interesse provinciale, in cui riqualificazione della funzione agro-produttiva e l'eventuale riconversione ad usi residenziali o compatibili con la residenza, dovrà avvenire mediante un organico progetto di inserimento paesaggistico, che preveda la delocalizzazione dei fabbricati classificati come opere incongrue e/o elementi di degrado dal PI mediante gli strumenti del credito edilizio e della perequazione urbanistica:

15. Ambito delle «Case Merlo».

AREE IDONEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ URBANA

19. Il PAT individua le seguenti aree idonee per il miglioramento della qualità urbana sia riguardo allo stato e consistenza del tessuto edilizio sia in relazione alla localizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico:

- Aree centrali di Selva del Montello.

Direttive

20. All'interno delle aree destinate al miglioramento della qualità urbana il PI indica, per le parti di territorio da trasformare, gli

strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

Art. 15
Le azioni strategiche

21. Per le aree centrali di Selva del Montello il PI, in particolare, disciplina gli interventi volti a migliorare la qualità della struttura insediativa finalizzata a:

- integrazione delle opere di urbanizzazione;
- riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di uso pubblico;
- riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani,
- completamento del sistema insediativo residenziale con localizzazione di tipologie residenziali a media densità e funzioni commerciali, direzionali e di servizio.

AREE IDONEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ TERRITORIALE

22. Il PAT, perseguendo la finalità di riqualificare porzioni del territorio soggette ad alterazione da attività estrattiva, individua alcune aree idonee per il miglioramento della qualità territoriale.

23. Per tali aree restano confermati i progetti di ricomposizione ambientale approvati contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

Direttive

24. Nelle aree idonee per il miglioramento della qualità territoriale il PI definisce le misure finalizzate al ripristino della continuità dei corridoi ecologici e la conservazione della biodiversità in conformità agli obiettivi definiti dal PTCP 2010.

LIMITI FISICI ALL'ESPANSIONE

25. Il PAT individua i limiti fisici all'espansione in relazione agli interventi di trasformazione urbanistica finalizzati all'ampliamento e completamento del sistema insediativo residenziale e produttivo indicati dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo.

Direttive

26. I limiti fisici all'espansione sono definiti nel dettaglio dal PI sulla base di indicazioni morfologiche e di contesto.

Prescrizioni

27. All'esterno dei limiti fisici all'espansione sono ammessi unicamente gli interventi di cui ai successivi commi 34 e 35.



LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO

Art. 15
Le azioni strategiche

28. Il PAT individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale, corrispondenti al completamento e ricucitura dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata, non adeguatamente strutturate, finalizzate a favorirne la riqualificazione e il riordino, anche attraverso l'inserimento degli adeguati servizi e luoghi centrali.

Direttive

29. Il PI, in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli ATO definisce:

a) gli ambiti di sviluppo insediativo individuando:
   - le specifiche zone territoriali omogenee,
   - le aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico,
   - le specifiche carature urbanistiche,
   - la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie e stradali ammesse,
   - le condizioni e prescrizioni attuative, in riferimento alla quantità di Edilizia Residenziale Pubblica eventualmente prevista in ciascun intervento, alla realizzazione delle aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico ed alla sistemazione degli spazi scoperti.
b) gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

Prescrizioni

30. Gli interventi di trasformazione urbanistica finalizzati all'ampliamento e completamento del sistema insediativo residenziale sono ammessi unicamente all'interno degli ambiti definiti dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo e dai corrispondenti limiti fisici all'espansione. Gli interventi di trasformazione urbanistica dovranno attuarsi mediante Piani Urbanistici Attuativi. In tutte le aree produttive è ammesso il completamento edilizio delle parti non ancora attuate in relazione al miglioramento complessivo dell'area produttiva (infrastrutture, qualità insediativa, mitigazione ambientale).

31. Nelle aree non sottoposte a obbligo di Piano Urbanistico Attuativo dal P.R.G. vigente precedente all'entrata in vigore del PAT, la localizzazione dello *jus ædificandi* avviene mediante accordo di pianificazione, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma

33. Il PI ha la facoltà di riservare una quota dello *jus ædificandi* previsto al credito edilizio, di cui al successivo Art. 19 .

Art. 15
Le azioni strategiche

32. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del primo PI, nelle aree diverse da quelle di cui al precedente comma 31, e sottoposte a obbligo di P.U.A. dal P.R.G. vigente precedente l'entrata in vigore del PAT, in cui siano decadute le previsioni di trasformazione o espansione, la localizzazione dello *jus ædificandi* avviene mediante accordo di pianificazione, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma 33. Il PI ha la facoltà di riservare una quota dello *jus ædificandi* previsto al credito edilizio, di cui al successivo Art. 19 .

33. Il PAT prevede la procedura di localizzazione dello *jus ædificandi* mediante specifico accordo di pianificazione, ai sensi dell'art. 6 della Lr 11/2004, in cui una quota *jus ædificandi* ammesso dal PI nel campo d'intervento potrà derivare da credito edilizio. L'accordo di pianificazione, sottoscritto da tutti i soggetti interessati, dovrà contenere le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi previsti, le garanzie fideiussorie nonché una valutazione della congruità della convenienza pubblica in applicazione del principio di perequazione di cui al successivo Art. 18 Qualora l'accordo di pianificazione preveda il soddisfacimento dell'interesse pubblico mediante la cessione al demanio comunale del 60% della superficie territoriale oggetto di accordo di pianificazione, ai sensi del successivo Art. 18 comma 3 lettera e), nella localizzazione dello *jus ædificandi* si potrà prescindere dal credito edilizio.

34. All'esterno degli ambiti definiti dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo e dai corrispondenti limiti fisici all'espansione, oltre all'applicazione delle disposizioni di cui al successivo Art. 17 , in assenza di specifiche indicazioni cartografiche o normative del PAT come definite nella disciplina strategica di cui al successivo Art. 22 comma 5 lettera b) e nelle prescrizioni dell'ATO di cui ai successivi Art. 23 - Art. 26 , sono ammessi unicamente gli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia finalizzati alla realizzazione di opere e servizi pubblici o d'interesse pubblico, fatto salvo quanto previsto nel comma successivo.

35. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi 25 e 30 in corrispondenza delle aree di urbanizzazione è ammessa la limitata localizzazione di nuove previsioni di edilizia residenziale esclusivamente entro gli ambiti del «parco campagna» non classificati come invariante, quale completamento e riqualificazione del margine degli insediamenti, ai sensi del successivo comma 41. Tali previsioni sono soggette a Valutazione di Compatibilità Strategica (VCS), ai sensi del successivo Art. 20 comma 9, e il loro dimensionamento, nei limiti delle quantità fissate dal dimensionamento di ciascun ATO, dovrà avvenire mediante specifico accordo di pianificazione in

conformità ai principi di perequazione urbanistica e di soddisfacimento dell'interesse pubblico di cui al successivo Art. 18 ed ai sensi dell'art. 6 della LR 11/04, corredato da Valutazione di Compatibilità Idraulica. In alternativa è ammessa la localizzazione dello *jus ædificandi* derivante da credito edilizio secondo la procedura di cui al successivo Art. 19 .

Art. 15
Le azioni strategiche

SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA (ESISTENTI E DI PROGETTO)

36. Sono attrezzature o luoghi destinati a funzioni diverse (per l'istruzione, religiose, culturali e associative, per lo svago il gioco e lo sport, l'assistenza e la sanità, amministrative, civili, per l'interscambio, per gli impianti tecnologici di interesse comune) di notevole rilevanza.

Direttive

37. Il PAT prevede il potenziamento del sistema attuale delle attrezzature e dei servizi. Il PI in coerenza con le indicazioni del PAT:

a) Precisa la localizzazione e l'ambito di pertinenza di tali funzioni;
b) Disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;
c) Indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti.

38. Per le attrezzature esistenti il P.I. prevede interventi di miglioramento qualitativo delle strutture:

a) Adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione extraurbana e dalla rete dei percorsi ciclopedonali;
b) Adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria;
c) prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;
d) eliminazione delle barriere architettoniche.

39. Il PAT prevede i seguenti servizi e attrezzature di maggiore rilevanza di progetto:

ATO 1
90 - Centro ippoterapia
ATO 2

84 - Impianti sportivi non agonistici
86 - Parco urbano
99 – Ampliamento cimitero
ATO 3
99 - Cimitero

40. Gli interventi all'interno degli ambiti di pertinenza dei servizi e delle attrezzature di maggiore rilevanza dovranno avvenire nel rispetto dei perimetri degli habitat Natura 2000 cartografati dalla Regione Veneto.

Art. 15
Le azioni strategiche

PARCO CAMPAGNA

41. Il PAT individua il «parco campagna» con funzioni di ampia cintura a verde dei centri urbani di Selva del Montello, Volpago del Montello e Venegazzù, che per la prossimità agli insediamenti residenziali, produttivi ed alle infrastrutture costituisce un ambito di transizione ed interconnessione tra le aree rurali, utilizzate ai fini della produzione agricola, e le aree più intensamente urbanizzate. Il «parco campagna» svolge un ruolo rilevante per la salvaguardia del territorio aperto e per la riqualificazione delle aree di frangia urbana e periurbana, ricucendo il margine degli insediamenti, compensando gli impatti delle aree urbanizzate e mitigando l'incidenza delle infrastrutture.

Direttive

42. Il PI definisce le azioni finalizzata a:

- Salvaguardare gli elementi di pregio ambientale presenti (fasce tampone);
- Eliminare o ridurre i fattori di degrado e detrattori della qualità ambientale e insediativa;
- Favorire il mantenimento delle attività agricole con particolare riguardo per quelle tipiche e tradizionali, incentivando gli orti urbani e periurbani.
- Integrare il verde urbano con le componenti rurali di maggior pregio ambientale e gli insediamenti con il sistema degli spazi pubblici che connettono le aree di bordo con quelle centrali.
- Integrare le funzioni rurali e urbane con servizi pubblici ed attività finalizzate alla ricreazione, al tempo libero, allo sport, all'agriturismo.
- Promuovere la riqualificazione e riorganizzazione del tessuto esistente anche mediante l'eventuale ampliamento delle aree di urbanizzazione consolidata. Tale ampliamento non potrà interessare ambiti di parco campagna classificati come

invariante ambientale (aree di connessione naturalistica – buffer zone).

Art. 15
Le azioni strategiche

GRANDI E MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

43. Il PAT prevede la localizzazione delle grandi strutture di vendita esclusivamente nell'ATO 3, in conformità a quanto previsto dalla lettera j) del primo comma dell'art. 13 della L.r. 11/2004. Il PAT definisce altresì i criteri per la localizzazione delle medie strutture di vendita con superficie superiore a 1.500 metri quadri, in conformità al RR 21 giugno 2013, n.1. Sono ammesse medie strutture di vendita all'interno delle seguenti aree:

- Nelle aree di urbanizzazione consolidata dell'ATO n. 2, considerando prioritariamente gli «ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili».
- Nelle aree di riqualificazione e riconversione.

44. Per la localizzazione delle nuove strutture di vendita si applicano le direttive di cui all'art. 17 delle Norme Tecniche del PTCP 2010, in conformità alle disposizioni della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50. Il PI definisce gli «Ambiti di localizzazione delle medie strutture di vendita» individuando le aree dismesse e degradate da riqualificare in conformità alla LR 50/2012 e al RR 21 giugno 2013, n.1, considerando prioritariamente le «aree di riqualificazione e riconversione» e le «aree idonee al miglioramento della qualità urbana» comprese entro il perimetro del centro urbano.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA ED ELEMENTI DI DEGRADO

45. Il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, individua le principali opere incongrue, elementi di degrado e attività produttive in zona impropria da assoggettare a specifica disciplina mediante il PI. Gli elementi di degrado indicati in TAV 4 corrispondono generalmente agli edifici già utilizzati dagli allevamenti intensivi ed indicati in via ricognitiva nella TAV. 1 per i quali il PI ne predispone la disciplina di utilizzo in attuazione della DGR n. 856 del 15/05/2012 e in conformità al successivo Art. 17 comma 2 lettera e), anche applicando le disposizioni relative al credito edilizio di cui al successivo Art. 19 comma 11.

Direttive

46. Il PI, sulla base di specifici approfondimenti analitici, può individuare, tanto all'interno quanto all'esterno delle aree di urbanizzazione consolidata, ulteriori attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria, rispetto a quelle di cui al comma precedente, e ne valuta la compatibilità rispetto:

a) alla tipologia specifica di attività, allo stato degli impianti e agli eventuali effetti di disturbo provocati sugli insediamenti presenti;
b) agli eventuali impatti esercitati sul contesto insediativo, naturalistico e ambientale;
c) alle condizioni di accessibilità e agli effetti sul traffico;
d) alla dotazione di opere di urbanizzazione.

47. Rispetto a tale valutazione il PI indica le attività da confermare, bloccare e trasferire, in quanto incompatibili con il contesto. Le attività produttive eventualmente collocate nei corridoi ecologici e nelle aree di completamento della rete ecologica, come definite al precedente Art. 10 , sono classificate come attività da trasferire, in quanto incompatibili con il contesto.

Art. 15
Le azioni strategiche

48. Per le attività da trasferire il PI disciplina i criteri e le modalità del trasferimento, a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui al successivo Art. 19 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'art. 37 della LR 11/2004.

49. L'eventuale modifica delle utilizzazioni in atto dovrà risultare compatibile con le funzioni indicate dal PAT, eliminando o riducendo gli impatti sull'ambiente circostante, e in particolare sugli insediamenti residenziali.

50. Per le attività esistenti da confermare, il PI ne definisce la disciplina, senza incidere sul dimensionamento dei singoli ATO. Il PI inoltre stabilisce le possibilità di adeguamenti tecnologici o di ampliamento mediante specifico convenzionamento, subordinate, dove necessario, alla sistemazione e messa in sicurezza degli accessi, all'integrazione delle opere di urbanizzazione e ai servizi interni previsti per legge, se carenti, alla riqualificazione dell'ambito di pertinenza, alle opere di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante, alle corrispondenti misure di compensazione ambientale in relazione alla sottrazione di suolo di valore ambientale e naturalistico. L'eventuale ampliamento non potrà essere superiore all'80% della superficie coperta esistente e in ogni caso non potrà superare i 1.500 m^2. È fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari al cinquanta per cento della superficie coperta dal nuovo intervento, anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o a percorsi rurali.

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (D.P.R. N. 160/2010 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

51. Nella redazione del PI dovrà essere tenuto conto delle attività produttive esistenti che richiedono interventi di ristrutturazione,

ampliamento, cessazione, attivazione, riattivazione correlati alle necessità produttive contingenti, spesso legate all'andamento dei mercati. Nell'elaborazione del PI dovrà pertanto essere considerata la possibilità di realizzare i suddetti interventi indicando, eventualmente, specifici limiti applicativi in ragione della particolarità del territorio e delle sue specificità. Anche nell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti per attività produttive il PI dovrà prevedere la possibilità di espansione o modifica del ciclo produttivo di dette attività, assicurando la compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con il quadro d'invarianti, fragilità e tutele definito dal PAT e con i vincoli imposti dalla pianificazione territoriale sovra ordinata.

Art. 15
Le azioni strategiche

Direttive

52. In particolare, in relazione alle procedure applicative dello Sportello Unico, il PI dovrà prevedere i seguenti criteri minimi, in conformità alle disposizioni di cui alla Lr 31.12.2012 n. 55:

a) la disciplina degli ampliamenti delle attività produttive esistenti indispensabili per adeguare le attività a obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 della Lr 31.12.2012 n. 55;
b) la disciplina sugli ampliamenti delle attività produttive esistenti in qualsiasi zona del territorio comunale;
c) i limiti agli ampliamenti di attività produttive esistenti in zona impropria in conformità a quanto prescritto dal precedente comma 50;
d) l'individuazione delle aree del territorio comunale in cui per gli interventi che comportino varianti allo strumento urbanistico comunale si applica la procedura di cui all'art. 4 della Lr 31.12.2012 n. 55, in conformità a quanto prescritto dai successivi commi 53 - 56;
e) la disciplina per gli interventi di varianti finalizzati alla trasposizione di zone e/o superfici.

Prescrizioni

53. L'applicazione della procedura dello sportello unico, di cui al D.P.R. n. 160/2010 e successive modificazioni, deve avvenire in coerenza con la disciplina del territorio definita dal PAT, nel rispetto delle disposizioni relative alle invarianti ed alle fragilità di cui ai precedenti Capo II e III.

54. Per gli interventi che comportino varianti allo strumento urbanistico comunale e interessino attività produttive definite da trasferire dal PI o siano localizzate nei corridoi ecologici e nelle aree di completamento della rete ecologica, come definite al precedente

Art. 10 si applica la procedura di cui all'art. 4 della Lr 31.12.2012 n. 55.

Art. 15
Le azioni strategiche

55. Non costituisce variante al PAT la procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. n. 160/2010 e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti nonché alla trasposizione, a parità di superficie di zona e per comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute ed esclusivamente negli ambiti a destinazione produttiva confermata di cui al precedente comma 4 o in aderenza agli stessi, di zone territoriali omogenee D a carattere industriale e artigianale interessate da un'unica struttura aziendale.
56. L'applicazione della procedura di sportello unico è subordinata, dove necessario mediante specifico convenzionamento, alla sistemazione e messa in sicurezza degli accessi, all'integrazione delle opere di urbanizzazione e ai servizi interni previsti per legge, se carenti, alla riqualificazione dell'ambito di pertinenza, alle opere di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante, alle corrispondenti misure di compensazione ambientale in relazione alla sottrazione di suolo di valore ambientale e naturalistico. Qualora l'attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, gli eventuali ampliamenti non possono superare l'80 per cento della superficie coperta esistente e comunque i 1.500 m^2 comprensivi degli eventuali ampliamenti ammessi dal PI ai sensi del precedente comma 50. È fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari al cinquanta per cento della superficie coperta dal nuovo intervento, anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o a percorsi rurali.

COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Direttive

57. Il PI, assegna le carature urbanistiche e gli indici di zona, nel rispetto del dimensionamento di ogni singolo ATO, promuovendo la sostenibilità ambientale degli interventi e la rigenerazione energetica del patrimonio immobiliare esistente.
58. Il PI determina gli indicatori per la valutazione dell'indice di sostenibilità ambientale degli interventi e i criteri per l'assegnazione del volume previsto tenendo conto dei seguenti obiettivi:

- *Sostenibilità del contesto*: gli interventi devono consentire un miglioramento del contesto urbanizzato, nonché dell'assetto idrogeologico, riducendo gli impatti sull'ambiente (riduzione



delle emissioni associate ai trasporti, dell'effetto isola di calore, dell'inquinamento luminoso).

- *Gestione efficiente delle acque*: mediante sistemi per il recupero dell'acqua piovana o di tecnologie che prevedano un utilizzo oculato delle risorse idriche.
- *Energia e aria:* utilizzo efficiente dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e locali, per consentire la riduzione significativa del consumo energetico degli edifici.
- *Materiali e risorse:* si favorisce l'utilizzo di materiali naturali, rinnovabili e locali, contenendo la produzione di rifiuti.
- *Qualità ambientale interna:* gli spazi interni degli edifici devono assicurare la sostanziale parità del bilancio energetico, favorendo il massimo confort abitativo (comfort termo-igrometrico, ventilazione, illuminazione naturale, viste sull'esterno, controllo sostanze inquinanti nell'aria, materiali a basso contenuto di sostanze tossiche).
- *Innovazione e Design.* Il processo progettuale potrà evidenziare elementi distintivi, innovativi e di eccellenza nel campo delle pratiche di sostenibilità per la realizzazione degli interventi edilizi.

Art. 15
Le azioni strategiche

AREE A RISCHIO D'INCIDENTI RILEVANTI

Prescrizioni

59. Non è ammessa la localizzazione d'impianti a rischio di incidente all'interno del territorio comunale, in conformità all'art. 77, comma 4 delle Norme Tecniche del PTCP 2010, per la vicinanza dell'area produttiva già definita ampliabile dal medesimo PTCP 2010 alle aree nucleo, alle aree di completamento della rete ecologica ed alle aree di connessione naturalistica (Buffer zone).

Art. 16 Il sistema relazionale

Art. 16
Il sistema relazionale

Direttive

NUOVA VIABILITÀ DI PROGETTO DI RILEVANZA STRATEGICA

1. Il PAT indica i tracciati della nuova viabilità di rilevanza strategica che interessa il territorio comunale di Volpago del Montello (Superstrada Pedemontana e viabilità di raccordo con la SS 348 Feltrina), che potranno essere opportunamente precisati in sede di progetto preliminare e/o esecutivo, senza che ciò comporti variante al PAT.

NUOVA VIABILITÀ DI PROGETTO DI RILEVANZA LOCALE

2. Il PAT indica alcuni tracciati preferenziali per la definizione di tratti di viabilità finalizzati alla risoluzione di specifiche discontinuità nella rete di distribuzione locale. I tracciati indicati dal PAT, vanno precisati in sede di PI (senza che ciò comporti variante al PAT) garantendo la funzione a essi attribuita.

ITINERARI CICLOPEDONALI

3. Il PAT individua il tracciato preferenziale dei principali itinerari ciclopedonali che compongono il sistema delle relazioni ciclopedonali del territorio comunale di Volpago del Montello, al fine di incrementare le connessioni territoriali, migliorando le relazioni tra centri abitati e le frazioni, ottimizzando l'accessibilità alle aree di pregio ambientale, ai servizi ed alle centralità urbane. I tracciati indicati dal PAT, vanno precisati in sede di PI, garantendo la funzione a essi attribuita.

Art. 16
Il sistema relazionale

Direttive

4. Il PI localizza i percorsi assicurando la messa in sicurezza delle relazioni ciclopedonali tra i diversi centri urbani e la fruibilità e godibilità del paesaggio. A tal fine dovranno essere previsti:

a) eventuali punti panoramici e spazi per la sosta;
b) opportune piantumazioni in fregio al percorso;
c) la valorizzazione con idonee soluzioni di tutti gli elementi di interesse naturalistico e i manufatti storico-testimoniali che costituiscono la peculiarità dei percorsi, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante.

QUALIFICAZIONE MORFOLOGICA DEI TIPI STRADALI

5. Il PAT indica i principali tipi stradali che delimitano la scena urbana e il paesaggio di Volpago del Montello, come di seguito riportate:

a) *Dorsale Urbana*: strada urbana di attraversamento, delimitata da isolati ad alta densità edilizia, con prevalenza al piano terra di funzioni destinate alle attività commerciali, direzionali e di servizio, idoneamente attrezzata con piste ciclopedonali.
b) *Strada Panoramica*: strada di attraversamento di ambiti di valore paesaggistico e ambientale, con frequenti viste e scenari eloquenti.
c) *Strada Giardino*: strada alberata residenziale, urbana, periurbana o di frangia, delimitata da isolati a bassa densità edilizia o spazi aperti, con ampi giardini privati.

d) *Grande Viale*: strada di attraversamento, esterna al centro urbano, alberata, idoneamente attrezzata con accessi e piste ciclopedonali.

6. Il PI, in conformità a specifici elementi analitici, di concerto con il Piano Urbano del Traffico, potrà meglio definire i tratti stradali appartenenti alle diverse tipologie, definendo gli interventi di riqualificazione morfologica e funzionale mediante la redazione di un «Abaco dei tipi stradali» che individui:
- La morfologia del corpo stradale e degli elementi complementari, con riferimento alla scena urbana, al paesaggio attraversato e alla classe funzionale di appartenenza;
- L'indice delle specie arboree e arbustive ammesse;
- Gli allineamenti edilizi, e gli accessi stradali;
- Le forme e materiali ammessi.

Art. 17 Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

Art. 17
Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

1. In conformità all'art. 43 della LR 11/04 il PAT individua:
   a) gli edifici con valore storico-testimoniale;
   b) le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti;
   c) i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistiche-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio.

Direttive

2. Il PI individua, nell'ambito del territorio agricolo:
   a) Gli allevamenti intensivi esistenti e le corrispondenti fasce di rispetto;
   b) Gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti di cui alla lettera c) del precedente comma 1 nonché alle direttive prescrizioni e vincoli relative alle invarianti di cui ai precedenti Art. 9 , Art. 10 e Art. 11 ;
   c) Gli ambiti in cui localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;
   d) Gli ambiti in cui è ammessa la eventuale ricostruzione, col mantenimento delle destinazioni d'uso, degli edifici oggetto di demolizione, localizzati nelle fasce di rispetto stradali, nelle zone di tutela dei corsi d'acqua, nei contesti figurativi e negli ambiti dei coni visuali che rappresentano motivo di turbativa ambientale o paesaggistica;

e) Le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola;
f) Le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione ed al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività ed alla mitigazione ambientale con piantumazioni di specie arboree ed arbustive autoctone di idonea consistenza.
g) Le destinazioni d'uso compatibili degli edifici con valore storico-testimoniale;
h) Le disposizioni sulle distanze minime e sulle altezze delle nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti;

Art. 17
Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

3. Il PI promuove le seguenti azioni:
- Cura dei corsi d'acqua, con particolare riferimento all'assetto e alla sistemazione delle sponde e degli attraversamenti;
- Mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili;
- Mantenimento delle alberature d'alto fusto e degli elementi vegetazionali singoli o associati (alberature, piantate, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico – ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con nuovi raggruppamenti arborei, formati da specie di tipo tradizionale, disposti in coerenza con gli insediamenti, con la tessitura dei fondi e con la configurazione orografica del suolo;
- Recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade agrarie, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;
- Mantenimento della funzionalità dei fossi poderali, della rete scolante; eventuali interventi devono rispettare le disposizioni di cui al precedente Art. 14 comma 5.
- Interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;
- La vegetazione non produttiva (siepi, alberature autoctone, zone boschive, ecc.) deve essere salvaguardata in quanto elemento caratterizzante il paesaggio.

Prescrizioni

4. Nelle «aree agricole integre e di pregio» comprese entro i «limiti fisici alla nuova edificazione» definiti dal PAT con riferimento alle

caratteristiche paesaggistiche-ambientali, tecnico-agronomiche e d'integrità fondiaria del territorio, si applicano le disposizioni di cui al precedente Art. 12 comma 14 Nelle «Aree agricole integre e di pregio» e nelle aree della rete ecologica (Aree Nucleo, Corridoi ecologici, Aree di completamento, Stepping Stone) non è ammessa la realizzazione di serre fisse.

Art. 17
Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

5. Per gli edifici con valore storico-testimoniale si applicano le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 del precedente Art. 11 .
6. Negli edifici esistenti in zona agricola, fatte salve le disposizioni di cui al comma precedente, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici. Sono ammessi altresì gli interventi di demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente, oppure localizzati all'interno di fasce di rispetto di cui al precedente Art. 7 comma 2, ovvero per motivi statici o igienici. In tal caso è ammessa la ricostruzione del volume demolito in area agricola adiacente (esterna alle fasce di rispetto, prossima all'area di sedime originaria, e in ogni caso connessa in senso funzionale con questa), nei limiti stabiliti dal PI, e secondo le modalità tipologiche e costruttive di cui al successivo comma 9.
7. Il PI nel disciplinare le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola ne verifica l'utilizzabilità a fini residenziali sotto il profilo della dotazione delle opere di urbanizzazione primaria (accessibilità viaria, presenza dei sottoservizi a rete), nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) è ammesso unicamente il riutilizzo delle costruzioni esistenti legittimamente realizzate, nel limite massimo di mc 600.
b) Le costruzioni riutilizzate a fini residenziali non potranno essere oggetto di successivi ampliamenti residenziali finché permane la destinazione d'uso agricola della zona di appartenenza.
c) Il riutilizzo delle costruzioni dovrà avvenire:
    - all'interno del sedime esistente nei casi in cui l'intervento di ristrutturazione avvenga senza demolizione o con demolizione parziale delle costruzioni non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola.
    - All'esterno del sedime esistente nei casi in cui l'intervento di ristrutturazione preveda la demolizione totale delle costruzioni non più funzionali alle esigenze agricole presenti. In tal caso, il riutilizzo della volumetria andrà eseguito all'interno della pertinenza come individuata negli

elaborati grafici del PI, nel rispetto delle prescrizioni tipologiche di cui al successivo comma 9. Qualora le costruzioni esistenti oggetto di demolizione superino il limite dei mc 600 è ammessa l'assegnazione del credito edilizio, per il solo volume eccedente, secondo lo schema definito dal successivo Art. 19 comma 11.

Art. 17
Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

8. Relativamente all'edificabilità in zona agricola si applicano le disposizioni di cui all'art. 44 della LR 11/04 e s.m.

9. Tutti gli interventi edilizi dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni tipologiche e costruttive:

d) Rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderale, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua;
e) Conformarsi ai caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;
f) Escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale;
g) Rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
h) Rispettare le visuali d'interesse storico e ambientale;
i) Tutti gli edifici dovranno avere pianta di forma semplice, possibilmente rettangolare;
j) Tutti gli interventi edilizi devono prevedere anche l'adeguata sistemazione delle aree scoperte di pertinenza;
k) I piani aziendali agricolo-produttivi in zona a rischio idrogeologico devono contenere gli interventi atti a favorire il riassetto del territorio dal punto di vista idraulico e idrogeologico.
l) La nuova edificazione dovrà essere posta nel raggio massimo di 60 m. da edifici esistenti e preferenzialmente secondo il tessuto storico dell'edificato esistente (per collocazione, esposizione, ecc.), salvo motivata impossibilità.

Vincoli

10. Relativamente ai vincoli di non edificazione e di destinazione d'uso in zona agricola si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 della LR 11/04 e s.m.

CAPO V DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE

Art. 18 Perequazione urbanistica

Art. 18
Perequazione urbanistica

1. Il PI individua gli ambiti di perequazione urbanistica precisando la tipologia di perequazione:
   - ambiti di perequazione urbanistica,
   - ambiti di perequazione urbanistica integrata,
   - ambiti di perequazione ambientale, o altra forma di perequazione.

Art. 18
Perequazione urbanistica

2. Il PI definisce le modalità attuative e indica le aree in cui concentrare il volume edilizio, quelle per l'organizzazione dei servizi e quelle per altre eventuali funzioni previste.
3. Disposizioni generali:
   a) L'urbanizzazione e l'edificazione vengono attuate mediante strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata e accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della LR 11/04, e successive modificazioni. Gli accordi potranno prevedere anche cessioni di aree, impegni a realizzare interventi di interesse pubblico o monetizzazione degli stessi.
   b) I proprietari degli immobili interessati, partecipano «pro-quota» all'edificazione, agli oneri di urbanizzazione ed alla cessione delle aree, sulla base di apposita convenzione.
   c) Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica. Il Comune ha facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell'ambito di perequazione, nei modi cha saranno definiti dal PI.
   d) Gli accordi di pianificazione afferenti al Piano degli Interventi dovranno contenere una valutazione di congruità economico-finanziaria che verifichi il soddisfacimento dell'interesse pubblico in relazione in relazione agli obiettivi strategici di cui al precedente Art. 3 comma 10 .
   e) Si considera soddisfatto l'interesse pubblico se la quota relativa al beneficio pubblico sia compreso tra il 40% e il 60% dell'incremento di valore complessivo[20], avendo riguardo agli obiettivi strategici del PAT, come definiti al precedente Art. 3 comma 10 e verificati mediante Valutazione Strategica Certificata (VSC). In ogni caso il beneficio pubblico dovrà essere considerato al netto degli oneri e delle opere di urbanizzazione previste dalla legge o dalle condizioni attuative

[20] Adeguamento parere CTP del 24.02.2016

prescritte dal PI, nonché degli interventi necessari ai fini della sicurezza idraulica e delle compensazioni ambientali o paesaggistiche, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera f).

f) All'interno degli ambiti di perequazione urbanistica, perequazione urbanistica integrata e perequazione urbanistica ambientale, come definiti dal PI ai sensi del precedente comma 1, mediante Valutazione Strategica Certificata (VSC) potrà essere verificato il soddisfacimento dell'interesse pubblico attraverso la cessione al demanio comunale del 50% della superficie territoriale oggetto di accordo di pianificazione (comprensiva delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed agli interventi di messa in sicurezza idraulica e delle compensazioni ambientali e paesaggistiche), per le finalità di cui al successivo comma 4, lettere a), b) e c).

Art. 18
Perequazione urbanistica

4. Modalità di attuazione:
   a) Negli ambiti di Perequazione urbanistica il Comune utilizza le aree cedute per realizzare servizi pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature d'interesse generale. L'uso specifico delle singole aree è definito dal Piano degli Interventi.
   b) Negli ambiti di Perequazione urbanistica integrata, negli ATO con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo, residenziale e produttivo, il Comune si riserva di utilizzare le aree cedute per:
      - Attuare i servizi pubblici, di uso pubblico e/o d'interesse generale;
      - Attuare l'edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;
      - Assegnarle, per la realizzazione di edilizia residenziale, ai soggetti interessati da provvedimenti di esproprio per la realizzazione di opere infrastrutturali o comunque d'interesse pubblico all'interno del territorio comunale, a titolo di risarcimento e nelle modalità definite dal PI;
      - Riservarle alla rilocalizzazione di attività produttive in zona impropria da trasferire;
      - Localizzare i crediti edilizi di cui al successivo Art. 19 ;
      - Attuare le compensazioni di cui all'art. 37 della LR 11/2009, relative ad aree e edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio.
   c) Negli ambiti di Perequazione ambientale il Comune utilizza le aree cedute per la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree boscate, fasce tampone, bacini di laminazione, ecc.), anche ad integrazione di analoghe sistemazioni in aree private.

Art. 19 Credito edilizio

Art. 19
Credito edilizio

Direttive

1. Il PI, ai sensi dell'art. 36 della LR 11/2004 nell'assegnazione delle carature urbanistiche e degli indici di zona, determina le modalità di utilizzo del credito edilizio nell'ambito del dimensionamento di ogni singolo ATO, sia negli interventi edilizi diretti (demolizione con o senza ricostruzione, ampliamento degli edifici esistenti e nuove costruzioni), sia negli interventi di trasformazione edilizia soggetti a comparto urbanistico o PUA, sulla base delle prescrizioni di cui ai successivi commi.

Art. 19
Credito edilizio

Prescrizioni

2. Il PAT individua le seguenti modalità di formazione del credito edilizio:
   a) Interventi nelle aree di riqualificazione e riconversione;
   b) Rilocalizzazione dello *jus ædificandi*;
   c) Interventi di riqualificazione mediante interventi puntuali in ambiti territoriali d'importanza storico-monumentale, paesaggistica e ambientale;
   d) Interventi soggetti a compensazione urbanistica.
   e) Rigenerazione del patrimonio immobiliare.

3. Il credito edilizio è liberamente commerciabile e potrà essere utilizzato, dai soggetti aventi titolo, con le modalità e negli ambiti definiti dal PI, nel rispetto delle specifiche norme relative alle distanze minime dai confini e dalla strada, delle altezze massime e della superficie coperta massima.
4. L'utilizzo del credito edilizio è in ogni caso soggetto a verifica degli standard urbanistici e del rispetto del dimensionamento complessivo previsto dal PAT.
5. I crediti edilizi sono annotati nel «registro dei crediti edilizi» allegato al PI, ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera e) della LR 11/2004.

INTERVENTI NELLE AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE

6. Il volume e/o la superficie lorda di pavimento legittima all'interno delle aree di riqualificazione e riconversione e che, a seguito degli interventi di trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico e funzionale, non potrà essere rilocalizzata nelle aree medesime perché eccedente rispetto agli indici di densità territoriale e fondiaria stabiliti dal PI, potrà essere trasformata in tutto o in parte in credito edilizio, secondo le modalità definite dal PI ovvero da specifico piano

urbanistico attuativo, o da specifico accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004.

RILOCALIZZAZIONE DELLO *JUS ÆDIFICANDI*

7. Mediante specifico accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004, corredato da Valutazione Strategica Certificata (VSC) di cui al successivo Art. 20 comma 9, il consiglio comunale potrà ammettere la trasformazione in credito edilizio di una quota dello *jus ædificandi* già assegnato dalla pianificazione vigente agli ambiti soggetti a Piani Urbanistici Attuativi.

Art. 19
Credito edilizio

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTI PUNTUALI IN AMBITI TERRITORIALI DI IMPORTANZA STORICO-MONUMENTALE, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

8. Il PAT ha individuato le principali opere incongrue presenti nel territorio comunale, classificandole come ambiti di riconversione e ricomposizione ovvero come attività produttive in zona impropria, da disciplinare ai sensi del precedente Art. 15 commi 45 - 50. Il PI potrà individuare ulteriori opere incongrue definendo gli elementi detrattori che determinano gravi motivi di turbativa ambientale o paesaggistica (in relazione ai singoli elementi che compongono il quadro delle invarianti di natura paesaggistica, storico-monumentale ed ambientale) a cui si applicano le disposizioni relative al credito edilizio di cui al presente articolo.
9. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello *jus ædificandi* corrispondente agli edifici legittimati da titoli abilitativi, o alle loro superfetazioni, oggetto di demolizione senza ricostruzione localizzati nelle are soggette ai vincoli di cui ai precedenti Art. 5 , Art. 6 e Art. 7 , nonché negli ambiti delle invarianti di cui ai precedenti Art. 9 , Art. 10 e Art. 11 . L'utilizzo ai fini edificabili del credito edilizio è consentito previo rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
10. Il PI individua ulteriori modalità di formazione del credito edilizio in relazione ad interventi di miglioramento della qualità paesaggistica, ambientale e storico-monumentale localizzati negli ambiti delle invarianti di cui ai precedenti Art. 9 , Art. 10 e Art. 11 .
11. In particolare, gli interventi di riqualificazione ambientale in zona agricola mediante demolizione di volumi, e/o superficie netta di pavimento, legittimi ma che presentano motivi di turbativa ambientale o gravi problemi ineliminabili d'inquinamento del territorio (annessi rustici non più funzionali, capannoni già utilizzati per attività produttive in zona impropria o per allevamenti zootecnici intensivi, ecc.) determinano la formazione di credito edilizio a destinazione

residenziale, da localizzare nelle zone residenziali o compatibili con la residenza, con le seguenti modalità:

Art. 19
Credito edilizio

Volume iniziale				Volume utilizzabile come credito edilizio in %
fino a mc	600			Tutto
da mc	600	a mc	1200	70%
da mc	1200	a mc	2400	60%
da mc	2400	a mc	4.800	50%
da mc	4.800	a mc	9.600	40%
oltre mc	9.600			30%

12. Il PI potrà ridurre fino al 40% la superficie lorda di pavimento utilizzabile come credito edilizio in relazione alle diverse tipologie edilizie ed allo stato di conservazione degli edifici (annessi rustici non più funzionali, capannoni già utilizzati per attività produttive in zona impropria o per allevamenti zootecnici intensivi, ecc.).
13. Ai fini della formazione del credito edilizio utilizzabile nelle zone produttive o assimilate a quelle produttive si utilizza il parametro della superficie lorda di pavimento in luogo del volume. Ai fini della formazione del credito edilizio utilizzabile in aree diverse da quelle destinate a usi produttivi, per gli edifici con tipologia a capannone, ovvero ad annesso rustico, si considera il volume prodotto dalla superficie lorda di pavimento per l'altezza, con un massimo di ml. 4.

INTERVENTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE URBANISTICA

14. Con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21 della LR. 11/2004 sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

15. All'interno delle aree di urbanizzazione consolidata di cui al precedente Art. 15 comma 1 il PI può riconoscere al soggetto attuatore un credito edilizio fino al 50% dello *jus ædificandi* oggetto d'intervento, in conformità alla disciplina degli interventi definita dal PI e secondo le modalità stabilite dal PI medesimo, per gli interventi sugli edifici esistenti, realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi, che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. Il credito edilizio non è riconosciuto per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 20 Disposizioni per il Piano degli Interventi

Art. 20
Disposizioni per il Piano degli Interventi

1. In sede di formazione del primo PI ai sensi dell'artt. 17 e 18 della LR n. 11/2004 l'amministrazione comunale, rapportandosi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche, assumendo come elementi vincolanti di analisi le indicazioni del piano comunale di protezione civile e coordinandosi con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali, ed in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, provvede quanto meno ad estendere la trattazione disciplinare a tutto il territorio comunale al fine di delineare un quadro di coerenza per l'applicazione dei nuovi istituti giuridici e dei progetti di riqualificazione, anche in rapporto alle principali finalità della legge. L'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del PAT potrà successivamente avvenire per fasi successive, attraverso varianti al PI che predispongono l'attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di territorio e/o per temi. In ogni caso ogni variante al PI è tenuta a operare nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal PAT e non può compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PAT stesso.

Prescrizioni

2. Il Piano degli Interventi, redatto con i contenuti di cui all'art. 17 della lr 11/2004 e con la procedura di cui all'art. 18 della lr 11/2004, dovrà contenere l'aggiornamento della banca dati alfa-numerica e vettoriale del quadro conoscitivo del PAT, provvedendo alla:

- sovrapposizione della cartografia catastale dell'intero territorio comunale;
- georeferenziazione di tutte le linee tecnologiche (gas, illuminazione pubblica, Enel, ecc.) stabilendo criteri uniformi per le future pose.

3. Oltre al registro dei crediti edilizi, di cui al comma 5 precedente Art. 19 e il Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica (relativo alla SAU) di cui al successivo Art. 22 comma 24 il PI dovrà contenere un registro delle varianti al PI, con indicate le date di entrata in vigore di ciascuna variante e gli ambiti all'interno dei quali le previsioni urbanistiche sono soggette a decadenza, ai sensi del comma 7 dell'art 18 della Lr 11/2004.

4. Al fine di assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione del PAT, ciascuna variante al PI dovrà contenere un quadro sinottico aggiornato di tutti i temi e le azioni previste dal PAT medesimo (suddivise in direttive, prescrizioni e vincoli), con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione previsti. Il programma di

Art. 20
Disposizioni per il Piano degli Interventi

monitoraggio dello stato di attuazione del PAT, con la contestuale certificazione dell'eventuale intervenuta decadenza delle previsioni del PI (vincoli finalizzati all'esproprio, aree di trasformazione urbanistica), va redatto, secondo le modalità stabilite da atto di indirizzo da parte del Consiglio Comunale, entro un anno dall'entrata in vigore del PAT, aggiornato con cadenza annuale e comunicato agli uffici ed Autorità competenti. Il monitoraggio dello stato di attuazione del PAT potrà essere svolto contestualmente al monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica di cui al successivo Art. 20 commi 11-15.

5. L'individuazione delle aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione è preceduta dall'attivazione di procedure a evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'art. 6 della Lr. 11 2004.

6. La selezione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo, delle aree idonee per il miglioramento della qualità urbana, nonché delle aree di riqualificazione e riconversione dovrà essere fatta prioritariamente tenendo in considerazione gli obiettivi ed i criteri per la trasformazione sostenibile definiti dal PAT, l'applicazione del principio di perequazione urbanistica e l'utilizzo del credito edilizio.

7. In particolare, per l'individuazione delle aree di trasformazione residenziale e produttiva, tra quelle ammissibili, vanno considerate prioritariamente le proposte progettuali conformi al «fabbisogno insediativo strategico» che interessi:

- Il recupero dei centri esistenti, mediante interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e di rigenerazione degli edifici di valore storico-testimoniale e ambientale,
- La riconversione delle parti di tessuto urbano degradate in cui sono previsti interventi di riqualificazione e riconversione ovvero di miglioramento della qualità urbana,
- Il recupero della qualità ambientale e paesaggistica degli spazi aperti,
- Idonea dotazione di reti tecnologiche,
- Assenza d'inquinamento elettromagnetico,
- La dotazione d'impianti che migliorino la qualità ambientale.
- La concentrazione razionale e coerente dei servizi alle imprese,
- La gestione coordinate tra le imprese di strutture e impianti presenti nell'area.

Art. 20
Disposizioni per il Piano degli Interventi

8. Il Piano degli Interventi potrà prevedere nuove aree di sviluppo insediativo residenziale esclusivamente per:

- Corrispondere alle necessità di localizzazione del «fabbisogno insediativo strategico» di cui al comma precedente, mediante specifici accordi di pianificazione, ovvero mediante localizzazione del credito edilizio;
- Qualora la disponibilità di edifici abitativi scenda sotto il 10% dei volumi abitativi utilizzati da residenti, definiti sulla base di una verifica dettagliata condotta su tutto il territorio comunale delle abitazioni disponibili non utilizzate e di quelle già autorizzate.

VALUTAZIONE STRATEGICA CERTIFICATA (VSC)

9. Tutti gli interventi, anche definiti mediante accordo di pianificazione, che attuano gli obiettivi strategici previsti PAT, attingendo al «Fabbisogno Insediativo Strategico» in conformità alle direttive, prescrizioni e vincoli definiti dalle presenti norme di attuazione, sono oggetto di una Valutazione Strategica Certificata (VSC) a carico del soggetto attuatore, che, mediante l'impiego di idonee procedure, assegna agli stessi un Indice Complessivo di Qualità (ICQ) in relazione ai quattro sistemi (ambientale, paesaggistico, urbano-territoriale, socio-economico) definiti al precedente Art. 3 comma 10. In sede di formazione del primo PI il Consiglio Comunale, definisce i parametri di valutazione e il regolamento attuativo della **VSC**, precisando le classi di qualità e il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (ICQ) da assegnare agli interventi in relazione alle differenti condizioni di attuazione, in conformità alle seguenti tabelle di compatibilità:

Valutazione di Compatibilità Strategica **Tabella di compatibilità strategica degli Interventi**				**Condizione di attuazione**			**A**
Previsioni insediative	Si attinge al dimensionamento del PRG	Modalità e strumenti di intervento	Tipi di intervento	Classi di Qualità			
				0 - 25	> 25 - 30	> 30 - 35	> 35 - 40
Da PRG vigente conforme al PAT	Da PRG	Pubblici o Privati	Diretto	*			
			PUA	-	X	X	X
* = intervento non soggetto a **VSC**							
- = intervento non compatibile							
X = intervento compatibile							

Valutazione di Compatibilità Strategica **Tabella di compatibilità strategica degli Interventi**				**Condizione di attuazione**			**B**
Previsioni insediative	Si attinge al dimensionamento del PAT	Modalità e strumenti di intervento	Tipi di intervento	Classi di Qualità			
				0 - 25	> 25 - 30	> 30 - 35	> 35 - 40
Variante al PI con previsioni insediative localizzate entro i limiti fisici definiti dal PAT	Fabbisogno Fisiologico	IP, C	Diretto	*			
		AP	Diretto	-	X	X	X
		IP, AP, C	PUA	-	X	X	X
	Fabbisogno Strategico	IP, AP, C	Diretto	-	X	X	X
			PUA	-	-	X	X
IP = Intervento di Iniziativa Pubblica							
AP = Intervento definito mediante Accordo di Pianificazione, soggetto a Valutazione di Congruità dell'interesse pubblico							
C = Intervento con utilizzo di Credito edilizio							

Valutazione di Compatibilità Strategica **Tabella di compatibilità strategica degli Interventi**				**Condizione di attuazione**			**C**
Previsioni insediative	Si attinge al dimensionamento del PAT	Modalità e strumenti di intervento	Tipi di intervento	Classi di Qualità			
				0 - 25	> 25 - 30	> 30 - 35	> 35 - 40
Variante al PI con previsioni insediative localizzate anche all'esterno dei limiti fisici definiti dal PAT ma senza modifiche alle invarianti	Fabbisogno Fisiologico	IP, AP, C	Diretto	-	X	X	X
			PUA	-	-	X	X
	Fabbisogno Strategico	IP, AP, C	Diretto	-	-	X	X
			PUA	-	-	X	X

Valutazione di Compatibilità Strategica **Tabella di compatibilità strategica degli Interventi**				**Condizione di attuazione**			**D**
Previsioni insediative	Si attinge al dimensionamento del PAT	Modalità e strumenti di intervento	Tipi di intervento	Classi di Qualità			
				0 - 25	> 25 - 30	> 30 - 35	> 35 - 40
Variante al PI con previsioni insediative localizzate anche all'esterno dei limiti fisici definiti dal PAT e con parziali modifiche agli ambiti a sensibilità paesaggistica e alle buffer zone entro il 10% del dimensionamento strategico dell'ATO	Fabbisogno Strategico	IP, AP, C	Diretto	-	-	-	-
			PUA	-	-	-	X

Art. 20
Disposizioni per il Piano degli Interventi

10. Qualora gli interventi previsti mediante accordo di pianificazione raggiungano la classe massima in ciascuno dei quattro sistemi oggetto di Valutazione Strategica Certificata (ambientale, paesaggistico, urbano-territoriale, socio-economico), il corrispondente PI potrà prevedere limitate modifiche agli ambiti a sensibilità paesaggistica e alle aree di connessione naturalistica (buffer zone) di cui ai precedenti Art. 9 e Art. 10 entro il limite del 10% del dimensionamento strategico dell'ATO senza che ciò comporti variante al PAT, nel rispetto del dimensionamento complessivo del PAT. La Valutazione Strategica Certificata non va intesa come procedura sostitutiva del processo di VAS né di eventuali verifiche di assoggettabilità previste dalla normativa vigente, né quelle previste dalla vigente normativa in materia di incidenza ambientale e di valutazione di impatto ambientale[21].
11. Gli interventi previsti da Varianti al PI che siano risultate compatibili con gli obiettivi ed i contenuti strategici del PAT mediante VSC non sono soggetti a VSC. L'amministrazione comunale accerta in sede attuativa, mediante adeguato monitoraggio, l'esecuzione delle prescrizioni formulate dalla VSC.

COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

12. Il Piano degli Interventi dovrà essere oggetto di approfondimento sotto il punto di vista idraulico attraverso una Valutazione di Compatibilità Idraulica, preceduta da un'adeguata indagine idraulica della rete idrografica minore del territorio comunale denominata «Piano delle acque», che dovrà acquisire il parere degli enti competenti in materia prima dell'adozione da parte del Consiglio Comunale. Il Piano delle acque dovrà approfondire lo studio delle criticità idrauliche attraverso una dettagliata analisi dello stato di fatto, da estendersi alle reti esistenti, anche non di competenza dei consorzi di bonifica, che dovrà individuare le cause e proporre i necessari interventi strutturali sulle reti idriche affinché le nuove trasformazioni territoriali, che saranno rese possibili dal Piano degli Interventi, risultino non pregiudizievoli nei confronti della possibilità di riduzione dell'esistente grado di rischio idraulico.
13. Nella redazione delle VCI relative a ciascun PI, il cui grado di dettaglio dovrà essere commisurato alla loro scala di redazione, potranno essere prese come riferimento i corpi idrici ricettori, le precipitazioni di progetto, la permeabilità del terreno, i coefficienti di deflusso ed i volumi da destinare alla laminazione da quanto riportato nella Valutazione di Compatibilità Idraulica di PAT. Tuttavia, per la definizione degli interventi di compensazione dovrà essere valutata

[21] Adeguamento prescrizione commissione VAS punto 1

l'effettiva superficie impermeabilizzata secondo le previsioni di PI. Gli interventi di compensazione potranno essere realizzati seguendo le linee guida riportate nell'elaborato i) «Valutazione di Compatibilità idraulica» di cui al comma 1 del precedente Art. 2 .
14. Il PI, nel definire la disciplina delle linee preferenziali di sviluppo insediativo definisce misure idonee ad assicurare, negli interventi, la laminazione delle acque meteoriche di scarico nel reticolo idrografico ricettore, secondo il principio dell'invarianza idraulica (D.G.R.V. n. 1841/2007) a seguito di concertazioni con Autorità/Consorzio, Comuni interessati.

Art. 21 Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura di VAS

Art. 21
DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA, DI NON COMPATIBILITÀ E DI RACCORDO CON LA PROCEDURA VAS

1. Dalla data di adozione del PAT si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 29 della LR 11/2004 limitatamente alla disciplina relativa alle prescrizioni e vincoli di cui ai precedenti CAPO I, II e III (Vincoli, da Art. 5 ad Art. 7 , Invarianti, da Art. 9 ad Art. 11 e Fragilità, Art. 13 e Art. 14). Sono fatti salvi i piani urbanistici attuativi adottati alla data di adozione del PAT.
2. L'approvazione del PAT comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.
3. A seguito dell'approvazione del PAT il piano regolatore generale vigente, per le sole parti compatibili con il PAT e nei limiti di cui ai successivi commi da 4 a 9 diventa il piano degli interventi (PI).
4. Il PAT, sulla base delle verifiche di compatibilità e sostenibilità effettuata non considera compatibili le previsioni urbanistiche vigenti relative alle zone territoriali omogenee C2.2, D1, D2 e Verde Privato, come individuate nell'elaborato grafico Tav. 5 – *Carta delle non compatibilità*, di cui alla lettera l) del precedente Art. 2 sulla base delle seguenti motivazioni:

1. Area C2.2, ambito di intervento unitario n. 1, localizzata a Santa Maria della Vittoria, lungo Via 18 Giugno, poiché interessa un'area classificata come habitat all'interno del SIC IT3240004 «Montello», la cui trasformazione comporterebbe una perdita di habitat, in assenza di rilevante interesse pubblico.
2. Area Verde Privato, localizzata in adiacenza a Via A. Diaz a Venegazzù, poiché interessa un ambito classificato come contesto figurativo di Villa Veneta (Villa Spineda Gasparini Loredan) dal PTCP 2010 la cui integrità è tutelata dalle corrispondenti norme di attuazione, art. 49.

3. Area C2.2/5 localizzata in adiacenza a Via Cal Trevigiana a Venegazzù, poiché interessa un ambito classificato come contesto figurativo di Villa Veneta (Villa Spineda Gasparini Loredan) dal PTCP 2010 la cui integrità è tutelata dalle corrispondenti norme di attuazione, art. 49.
4. Area C2.2/10 localizzata in adiacenza a Via Cal Trevigiana a Venegazzù, poiché interessa un ambito classificato come contesto figurativo di Villa Veneta dal (Villa Spineda Gasparini Loredan) PTCP 2010 la cui integrità è tutelata dalle corrispondenti norme di attuazione, art. 49.
5. Area D2/1 localizzata a nord di Via Spineda a Volpago poiché la tipologia degli edifici, la maglia infrastrutturale e la densità insediativa prevista contrasta con le caratteristiche ambientali e insediative del tessuto residenziale esistente.
6. Area D2/3 localizzata a sud di Via Spineda a Volpago poiché la tipologia degli edifici, la maglia infrastrutturale e la densità insediativa prevista contrasta con le caratteristiche ambientali e insediative del tessuto residenziale esistente.
7. Area D2/4 localizzata a sud di Via Tagliamento a Volpago poiché la tipologia degli edifici, la maglia infrastrutturale e la densità insediativa prevista contrasta con le caratteristiche ambientali e insediative del tessuto residenziale esistente.
8. Porzione dell'area D1/30 localizzata a est di Via San Pio X a Volpago, la tipologia degli edifici e la densità insediativa prevista contrasta con le caratteristiche ambientali del contesto agricolo e quelle insediative del tessuto residenziale esistente.
9. Porzione dell'area D1/30 localizzata a nord di Via Schiavonesca Vecchia a Volpago, la tipologia degli edifici e la densità insediativa prevista contrasta con le caratteristiche ambientali del contesto agricolo e quelle insediative del tessuto residenziale esistente.
10. Porzione dell'area D1/5 localizzata a est di Via L. Pastro, poiché interessata dalla fascia di rispetto di un elettrodotto esistente che ne pregiudica in maniera rilevante la trasformazione produttiva.

Art. 21
DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA, DI NON COMPATIBILITÀ E DI RACCORDO CON LA PROCEDURA VAS

5. Fino all'entrata in vigore della disciplina degli interventi ammissibili definita dal PI, per le aree di cui al comma precedente, relativamente all'edificabilità si applicano le disposizioni cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33 della LR 11/04 e s.m.
6. Dall'entrata in vigore del PAT tutti gli interventi con obbligo di Piano Urbanistico attuativo sono soggetti a Valutazione Strategica Certificata (VSC) che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi ed i contenuti strategici del PAT secondo la tabella di compatibilità

strategica degli interventi di cui al precedente Art. 20 comma 9. L'assenza di Valutazione Strategica Certificata ovvero il mancato raggiungimento del valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (ICQ < 25 punti su 40) comporta la non compatibilità dell'intervento previsto.

Art. 21
DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA, DI NON COMPATIBILITÀ E DI RACCORDO CON LA PROCEDURA VAS

7. Fino alla data di adozione del primo Piano degli Interventi di specifico adeguamento, e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del PAT, in attuazione delle direttive, prescrizioni e vincoli definiti dal PAT è fatta salva l'attuale disciplina urbanistica di zona definita dal PRG, con le limitazioni di cui al precedente comma 6, nelle seguenti aree:

- Aree di urbanizzazione consolidata,
- Ambiti di edificazione diffusa,
- Aree di riqualificazione e riconversione,
- Ambiti per il miglioramento della qualità urbana.

8. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del PAT, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina urbanistica definita dal nuovo piano degli interventi, o di una sua variante che applichi in maniera completa e sistematica il principio della sostenibilità ambientale e della rigenerazione del patrimonio immobiliare, in conformità alle direttive, prescrizioni e vincoli stabiliti dal PAT, nelle aree di cui al precedente comma sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 3 del decreto del presidente della repubblica n. 380 del 2001.

9. Dall'entrata in vigore del PAT tutti gli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova costruzione dovranno rispettare gli obiettivi vincolanti del 20-20-20 (- 20% le emissioni di gas a effetto serra, + 20% il risparmio energetico e + 20% il consumo di fonti rinnovabili) secondo le modalità definite dallo specifico regolamento energetico comunale. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi vincolanti comporta una progressiva riduzione dello *jus ædificandi* secondo le modalità definite dal regolamento energetico comunale medesimo.

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

10. Vengono di seguito indicate le principali opere di mitigazione da attuare in sede di Piano degli Interventi. Gli interventi di mitigazione dovranno essere definiti riguardo alle singole opere previste, tenendo conto della specificità degli ambiti all'interno, secondo le indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale (misure di mitigazione e compensazione), di cui al precedente Art. 2 , lettera g) comma 1.



Art. 21
DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA, DI NON COMPATIBILITÀ E DI RACCORDO CON LA PROCEDURA VAS

Campo d'azione	Interventi di mitigazione	NTA di riferimento	Funzione
Opere viarie	Piantumazione di margine	art. 7	mascheramento
			inserimento paesaggistico
			continuità ecologica
			abbattimento dell'inquinamento
			mantenimento della stabilità dei suoli
			riduzione dei disturbi acustici
	Barriere antirumore	art. 7	riduzione dei disturbi acustici
	Creazione di varchi	art. 9 e 10	continuità ecologica
			funzionalità del sistema idrico
Nuova edificazione	Ricomposizione vegetale	art. 10	inserimento paesaggistico
			mantenimento della stabilità dei suoli
Interventi idraulici	Piantumazione di sponda	art. 7	inserimento paesaggistico
			continuità ecologica
			mantenimento della stabilità dei suoli

CRITERI DI VERIFICA E MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELLE PREVISIONI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANO IN RAPPORTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

11. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.
12. In sede di attuazione del Piano dovranno essere verificati i sotto riportati indicatori nonché gli obiettivi di sostenibilità contenuti negli schemi relativi agli ambiti di trasformazione:

Art. 21
DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA, DI NON COMPATIBILITÀ E DI RACCORDO CON LA PROCEDURA VAS

INDICATORI PRESTAZIONALI

Sistema	Indicatore		Ente Competente	Aggiornamento
Ambientale	A1	Indice di qualità ambientale	Comune	Triennale
	A2	Indice di qualità territoriale	Comune	Triennale
	A3	Indice di qualità naturale	Comune	Triennale
Territoriale	T1	Riqualificazione e riconversione	Comune	Annuale
	T2	Miglioramento della qualità urbana	Comune	Annuale
	T3	Miglioramento della qualità territoriale	Comune	Annuale
Sociale	S1	Superficie insediativa	Comune	Annuale
	S2	Densità abitativa	Comune	Annuale
	S3	Standard a servizi pubblici	Comune	Annuale
Paesaggistico	P1	Indice di valore paesaggistico dei contesti figurativi	Comune	Triennale
	P2	Aree di alta sensibilità paesaggistica	Comune	Triennale

INDICATORI DESCRITTIVI

Componente	Indicatore		Fonte	Aggiornamento
Aria	CO, CO2, COV, PM10, PM2,5, PTS, NOx, SO2, NH3, N2O, CH4		ARPAV	Annuale
Acqua	carico organico	civile	ARPAV	Annuale
		industriale	ARPAV	Annuale
	carico potenziale trofico azoto	civile	ARPAV	Annuale
		agro zootecnico	ARPAV	Annuale
		industriale	ARPAV	Annuale
	carico potenziale trofico fosforo	civile	ARPAV	Annuale
		agro zootecnico	ARPAV	Annuale
		industriale	ARPAV	Annuale
	IBE, LIMeco, SECA, SACA, SCAS	stazione 303	ARPAV	Annuale
Suolo	Uso del suolo	Tessuto urbano	Comune	Annuale
		Tessuto produttivo	Comune	Annuale
		Viabilità e infrastrutture	Comune	Annuale
		Cave, discariche, suoli in trasformazione	Comune	Annuale
		Aree a verde pubblico	Comune	Annuale
		Terreni arabili	Comune	Annuale
		Colture permanenti	Comune	Annuale
		Terreni agricoli eterogenei	Comune	Annuale
		Aree boscate	Comune	Annuale
		Greti e rocce nude	Comune	Annuale
		Corpi idrici	Comune	Annuale
Salute umana	Radiazioni ionizzanti	% abitazioni stimate superare il livello di riferimento di 200 Bq/m3	ARPAV	Triennale
Rifiuti	Rifiuti prodotti	totali	ARPAV	Annuale
		procapite	ARPAV	Annuale
	Rifiuti destinati a raccolta differenziata	totali	ARPAV	Annuale
		% di raccolta differenziata	ARPAV	Annuale
Demografia	Numero di abitanti		Comune	Annuale
	Residenti per ettaro		Comune	Annuale
	Stranieri		Comune	Annuale
	Stranieri su popolazione		Comune	Annuale
Società	Numero di famiglie		Comune	Annuale
	Numero medio di componenti per famiglia		Comune	Annuale
	Indice di imprenditorialità		Regione Veneto	Annuale
	Tasso di occupazione		Regione Veneto	Annuale

Art. 21
DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA, DI NON COMPATIBILITÀ E DI RACCORDO CON LA PROCEDURA VAS

13. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente comma, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
14. L'Amministrazione comunale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni e prevede che le variabili individuate debbano essere assoggettate a verifica con le cadenze individuate e, comunque, nel caso di specifici eventi turbativi.
15. Per la misurazione degli indicatori edilizio/urbanistici ciascun Comune attiverà una specifica sezione dell'ufficio tecnico, mentre per i parametri ambientali individuati si avvarrà dell'ARPAV e degli Enti gestori di servizi pubblici (ENEL, AATO, ULSS, ecc.).

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E L'INCREMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO

16. In attesa che venga redatto da parte della Regione il Piano Regionale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso (PRPIL), il Piano degli Interventi dovrà contenere una disciplina finalizzata al contenimento dell'inquinamento luminoso e all'incremento del risparmio energetico conforme ai criteri di cui alla L.R. 22/97 e ai criteri riportati nell'allegato "Z" alla relazione del PTCP 2010, in conformità alle seguenti prescrizioni:

- per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi opere di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
- È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
- Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi d'illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
- Per l'illuminazione delle insegne non dotate d'illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
- È vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.

Art. 21
DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA, DI NON COMPATIBILITÀ E DI RACCORDO CON LA PROCEDURA VAS

- Tutti gli impianti d'illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (a emissione pressoché monocromatica).
- È vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEI RISCHI DA RADON

17. Il PI verifica mediante specifiche azioni di monitoraggio, l'eventuale presenza di aree a rischio d'inquinamento da Radon, considerando l'eventuale superamento del livello d'azione (edifici in cui il valore di concentrazione media annua sia risultato superiore a 500 Bq/m^3 in almeno un locale) e prevede le corrispondenti misure per la bonifica degli edifici eventualmente interessati e per le nuove edificazioni, in conformità al quanto previsto dal D.Lgs. 241/2000 e della relativa circolare e delle DGRV 79/2002 e 1172/2003 e s.m.i.

DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE ACUSTICA

18. In prossimità dei centri abitati il PI prescrive per le nuove strade extraurbane principali, e ogni altra individuata a tal fine, la dotazione di barriere (vegetazione sempreverde ad alta ramificazione, accumuli di terra, barriere artificiali fonoassorbenti) idonee a ottenere il rispetto dei limiti d'intensità sonora al di là di esse.
19. Le barriere di protezione acustica possono essere considerate misure di mitigazione e compensazione ambientale ai fini di quanto disposto in merito ad esse dal PTCP 2010.
20. Gli interventi a protezione dall'inquinamento acustico sono assoggettati a valutazione da parte della CTPA anche se d'iniziativa pubblica e qualora riferiti a strutture viarie, devono essere condotti con gli stessi criteri in modo da presentare infrastrutture di caratteri analoghi in tutto il territorio provinciale. A tal fine la predisposizione degli interventi e dei corrispondenti progetti dovrà essere concertata con la Provincia.

ULTERIORI PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

21. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

22. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.
23. I1 Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
24. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
25. Tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
26. È vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione dì attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato della D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "C01.01 - Estrazione di sabbia e ghiaia", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "001.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "002.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 – Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E02.02 - Magazzini di stoccaggio", "E02.03 – Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E04.01 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli", "E04.02 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici militari (escluso quanto elencato nella sezione D)", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro dì edifici", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.01.02 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", '"H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.01.04 - Interramenti, bonifiche, prosciugamenti e drenaggi dovuti all'attività estrattiva e mineraria", "J02.05 - Modifica del funzionamento idrografico in generale.
27. Nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli artt. 5, 6, 7, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 20, 21 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte.

28. Al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 – Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano), "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 – Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240-Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150- Aree verdi associato alla viabilità" , "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

29. Per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione dì barriere fisse) preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;

- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sotto passi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40- 50 cm di iato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno 1'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.

30. Il Comune deve verificare la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 15,16,1 7,18,19, 22, 23, 24 e separatamente agli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, geo-riferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
31. Qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014.
32. Di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso.
33. Di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative

negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato[22].

[22] Adeguamento prescrizione commissione VAS punti 5-17

TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Art. 22 Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei

ART. 22 Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei

1. La disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) integra le disposizioni generali per l'assetto del territorio, di cui al Titolo III.
2. Tale disciplina è organizzata, negli articoli che seguono, in forma di schede, che si riferiscono alla disciplina dei singoli ATO, comprensiva dei parametri teorici di dimensionamento, formulati sulla base di previsioni decennali.
3. Le nuove potenzialità edificatorie disciplinate in termini di carico insediativo aggiuntivo e gli standard urbanistici da soddisfare vengono indicate per ogni singolo ATO considerando le esigenze, in termini di nuova edificabilità, rispetto alle seguenti destinazioni d'uso:
   a) Residenza e attività assimilate alla residenza, ricettivo;
   b) produttivo commercio/direzionale/servizi;
4. Il fabbisogno complessivo, è distinto in «fabbisogno insediativo strategico» e «fabbisogno insediativo fisiologico». Il «fabbisogno insediativo fisiologico», dimensionato sul trend demografico di medio periodo, corrisponde a 2/3 del volume già previsto dal P.R.G. vigente, non ancora realizzato più il 50% del volume aggiuntivo previsto dal PAT ed assegnato a ciascun ATO nelle tabelle di dimensionamento di cui ai successivi Art. 23 - Art. 25 . Il «fabbisogno insediativo strategico» corrisponde a 1/3 del volume già previsto dal P.R.G. vigente e non ancora realizzato più il 50% del volume aggiuntivo previsto dal PAT e assegnato a ciascun ATO, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
5. Il fabbisogno complessivo, che si traduce in un carico insediativo aggiuntivo, è valutato secondo la seguente ipotesi:
   a) per la residenza, m^3 **400.000**, di cui:
      - Volume destinato al «fabbisogno insediativo fisiologico», pari a m^3 **250.000**, di cui m^3 **200.000** corrispondenti ai 2/3 del volume già previsto dal P.R.G. vigente e non ancora realizzato, e m^3 **50.000** corrispondenti al 50% del dimensionamento aggiuntivo del PAT.
      - Volume destinato al «fabbisogno insediativo strategico», pari a m^3 **150.000**, di cui m^3 **100.000** corrispondente ad 1/3 del volume già previsto dal P.R.G. vigente e non ancora realizzato, e m^3 **50.000** corrispondenti al 50% del dimensionamento aggiuntivo del PAT.

ART. 22 Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei

b) per le attività produttive, logistiche, terziarie, direzionali, magazzini e depositi, sono previsti **20,00** ettari complessivi, interamente corrispondenti «fabbisogno insediativo strategico», da localizzare nell'ATO 3 – Via Schiavonesca Vecchia in connessione con la viabilità primaria territoriale (Superstrada Pedemontana e viabilità di raccordo con la SS 348 Feltrina) in aree non disciplinate come invarianti ambientali e salvaguardando le aree di edificazione diffusa, anche considerando il recupero e la riqualificazione degli «ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili di cui al precedente Art. 15 comma 3»; è prevista la riqualificazione morfologica e la riconversione di alcuni ambiti localizzati nei centri urbani compresi prevalentemente nell'ATO 2, in conformità alla disciplina del PAT, di circa 11 ettari, mentre è prevista la riconversione funzionale di circa 49 ettari localizzati nelle ATO 2 e 3.

6. Il carico insediativo aggiuntivo è comprensivo dell'edificabilità residua prevista dal PRG vigente, escludendo quella legata a Piani Urbanistici Attuativi o Progetti i cui relativi lavori siano iniziati. Il carico insediativo corrispondente all'eventuale riutilizzo residenziale delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola secondo le determinazioni del PI, ai sensi del precedente Art. 17 comma 2 lettera e), potrà essere computato nel dimensionamento generale del PAT a prescindere dall'ATO in cui sono localizzati gli interventi di recupero, ferme restando le quantità totali.

MODIFICHE AL DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE DI CIASCUN AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO ENTRO I LIMITI DI FLESSIBILITÀ STABILITI DAL PAT

7. Per la residenza, in particolare:
   - Il P.I. potrà aumentare o diminuire il volume corrispondente al «fabbisogno insediativo fisiologico e strategico» assegnato ai singoli ATO di una quantità non maggiore del 15%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo.
   - In aggiunta al fabbisogno abitativo definito dal PAT, sono comunque consentiti (ad eccezione del centro storico e delle zone agricole) gli ampliamenti funzionali agli alloggi esistenti (fino a un massimo di 150 m^3 per unità edilizia), senza incrementi del numero di unità immobiliari, che vengono definiti dal PI per migliorare la qualità abitativa e funzionale degli immobili.
8. Per le attività produttive, commerciali e direzionali esistenti:
   - in aggiunta al carico insediativo aggiuntivo definito dal PAT, il PI può definire le possibilità di eventuali, limitati, adeguamenti

ART. 22 Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei

tecnologici o di ampliamento, d'integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi interni previsti per legge, se carenti, di realizzazione di opere di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante, per migliorare la qualità degli immobili.

9. Rispetto al PI i Piani Urbanistici Attuativi, possono prevedere modificazione del proprio perimetro e della propria superficie territoriale con il limite massimo del 10 per cento (deve essere sovrapponibile almeno il 90% della superficie territoriale originaria e di quella variata) e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi. Tali modifiche non costituiscono variante al PI.
10. Qualora il soggetto attuatore attui interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica ed ambientale aggiuntivi rispetto a quelli corrispondenti al proprio campo di intervento e previo accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004, i Piani Urbanistici Attuativi d'iniziativa pubblica possono anche prevedere modifiche al PI, con un limite massimo di aumento del 15 per cento in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali:
    a) la densità massima territoriale o fondiaria;
    b) l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria;
    c) l'altezza massima degli edifici;
    d) la lunghezza massima delle fronti.
11. Modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui al comma precedente costituiscono variante al PI.

DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PER SERVIZI E MODIFICHE AGLI STANDARD URBANISTICI ENTRO I LIMITI DI FLESSIBILITÀ PER CIASCUN AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO STABILITI DAL PAT

12. Il PAT, per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'idonea dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso.
13. Le attrezzature ed i servizi riguardano in particolare:
    a) L'istruzione;
    b) L'assistenza, i servizi sociali e sanitari;
    c) La pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
    d) Le attività culturali, associative e politiche;

ART. 22 Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei

e) Gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, i parchi urbani, le aree boscate pubbliche;
f) Gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;
g) I parcheggi, gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani;
h) Gli elementi di riqualificazione urbana.

14. Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d'uso non posso essere inferiori a:
a) Relativamente alla residenza m^2 30 per abitante teorico;
b) Relativamente all'industria e artigianato, m^2 10 ogni 100 m^2 di superficie territoriale delle singole zone;
c) Relativamente al commercio e direzionale, m^2 100 ogni 100 m^2 di superficie lorda di pavimento;
d) Relativamente al turismo, m^2 15 ogni 100 m^3, oppure m^2 10 ogni 100 m^2, nel caso di insediamenti all'aperto.

15. Il PAT articola e differenzia le dotazioni minime di cui al comma precedente in relazione alle caratteristiche del tessuto insediativo di ciascun ATO. La quantità di standard totale definita per ciascun ATO dal successivo Art. 23 fino al successivo Art. 25 , ha valore prescrittivo e va intesa come dotazione minima, mentre la suddivisione tra primario e secondario e il rapporto mq/abitante ha valore indicativo.

16. Le dotazioni di cui al precedente comma 14 lettera a) devono essere assicurate in sede di PI e di PUA con destinazione residenziale per le aree di nuova formazione, mentre quelle di cui alle lettere b), c), d) devono essere assicurate in tutti gli interventi, ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

17. Le aree per servizi di cui ai commi precedenti dovranno essere accessibili, fruibili, dotate di adeguatezza tecnologica e semplicità ed economicità di gestione. Non potranno essere computate come dotazione di aree per servizi negli insediamenti residenziali, gli spazi verdi che soddisfano mere esigenze di arredo (aiuole, percorsi, ecc.) e non consentono la loro fruibilità da parte della collettività.

18. Allo scopo di evitare la polverizzazione e dispersione dei servizi pubblici il PI definisce le soglie minime, da assicurare in tutti gli interventi, ai sensi dell'art. 31, comma 6 della LR 11/2004, potendo procedere alla monetizzazione o compensazione nel caso di dimensioni insufficienti a garantirne l'idoneità funzionale, in relazione ai seguenti elementi:

ART. 22 Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei

- Ambiti Territoriali Omogenei (ATO),
- necessità del contesto in cui l'intervento si colloca,
- al tipo di intervento.

19. In ogni caso le soglie minime stabilite dal PI non potranno essere inferiori a:
    - 5 mq/abitante per le aree destinate a parcheggio, con un minimo di mq 250;
    - 15 mq/abitante per le aree destinate a verde attrezzato, con un minimo di mq 1000.
20. In presenza di destinazioni d'uso miste, lo strumento urbanistico attuativo dovrà indicare il volume, ovvero la superficie lorda di pavimento prevista in relazione alle aree a servizi pubblici contenute nel PUA, ed attribuite (anche in quota parte) alle diverse superfici fondiarie previste, oltre la quale la localizzazione di ulteriori superfici commerciali, direzionali e turistiche sarà subordinata alla realizzazione delle corrispondenti aree standard all'interno del campo di intervento.
21. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della LR 11/2004.

UTILIZZO DELLA ZONA AGRICOLA

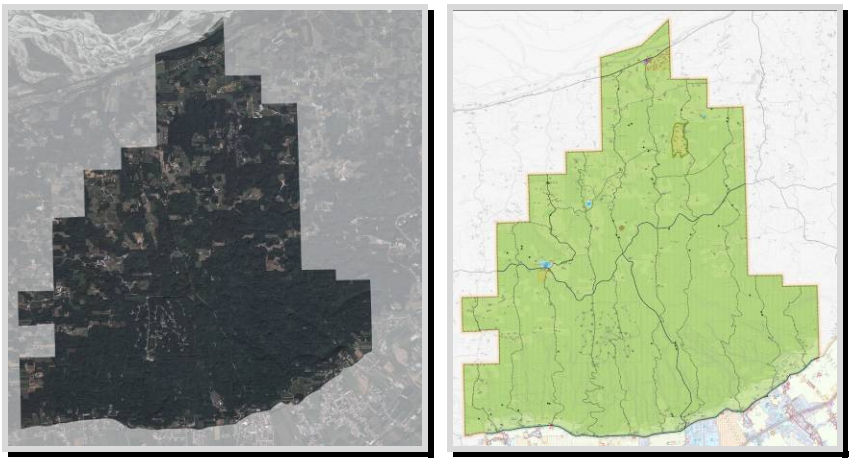
22. Il PAT determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, in conformità all'art. 13, comma 1, lettera f) della LR 11/04:
- Superficie Agricola Utilizzata (SAU) rilevata al 2012: **2138,31** ettari
- Superficie Territoriale Comunale (STC): **4475,05** ettari
- Rapporto SAU/STC = 2138,31/4475,05 = 47,78% > 45,40%
- Superficie boscata di Volpago del Montello (da allegato DGR) = **1365,71** ettari
- Coefficiente comuni collinari = 9,5%
- Superficie boscata aggiuntiva alla SAU = 1365,71 x 9,5% = **143,76** ettari
- SAU totale = 2138,31 + 143,76 = 2282,07
- Zona agricola massima trasformabile = 2282,07 x 1,30% = **29,67** ettari

23. In sede di PI la quantità massima di zona agricola trasformabile, di cui al comma precedente, potrà subire un incremento massimo di **2,97** ettari (pari al 10% di 29,97), per la realizzazione di servizi pubblici ovvero per la localizzazione del credito edilizio maturato ai sensi del precedente Art. 19 .
24. La SAU trasformabile come calcolata a norma di legge deve essere considerata come limite non superabile. In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato, dal momento

della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU e del nuovo volume assentito e realizzato.

25. Non costituisce consumo di SAU, e pertanto non rientra nel parametro dimensionale determinato, quanto previsto dagli Atti di Indirizzo regionali in materia, di cui alla D.G.R. 3178 del 08.10.2004 e successive modifiche ed integrazioni e riferito alla cartografia di individuazione della SAU esistente al momento dell'adozione del PAT.

Art. 23 ATO n. 1 Montello



Descrizione

Il paesaggio del Montello, strettamente legato al suo bosco, a motivo della sua caratterizzazione carsica, evidenzia fenomeni di forte contrasto, soprattutto nelle zone in cui le doline hanno ancora un inghiottitoio attivo e funzionante o nelle aperture che si collegano ai sistemi complessi delle cavità montelliane. D'altra parte, non mancano le aree aperte gestite a prato, coltivate, e i vigneti, testimonianze della tentata riforma agraria di fine Ottocento. Si tratta di un ambito di rilevante interesse naturalistico, in cui va limitato l'impatto determinato dagli insediamenti residenziali, dall'inquinamento, dalle coltivazioni, escursionismo, caccia e disboscamento.

OBIETTIVI

- Tutela dell'ambito del Montello, del suo primario valore paesaggistico, geologico e naturalistico, quale ambito di transizione tra l'alta pianura Veneta e le Prealpi Bellunesi.
- Tutela e valorizzazione delle peculiarità agricolo-produttive a prevalente indirizzo viticolo, zootecnico e misto.
- Valorizzazione degli itinerari di visitazione turistica e d'interesse storico testimoniale (Bici in vacanza, anello ciclistico del Montello, strada della Grande Guerra, strada Britannica, prese, ippovia) e della strada panoramica.
- Consolidamento dei nuclei insediativi esistenti e del sistema turistico.



1. DIMENSIONAMENTO

1.1. TABELLA

	Stato di fatto	PRG vigente non attuato	definiti dal PAT	**TOTALI**
abitanti	**1.017**	**20**	**-**	**1.037**
Volume aggiuntivo mc	**-**	**3.000**	**-**	**3.000**
Volume fisiologico mc		**2.000**	**-**	**2.000**
Volume strategico		**1.000**	**-**	**1.000**
mc/abitante teorico	**587**	**150**	**150**	**150**
mq/abitante di standard primari	**0,33**	**0,32**	**4,68**	**5,00**
mq/abitante di standard secondari	**234,42**	**240,95**	**9,05**	**250,00**
mq/abitante di standard	**234,75**	**241,28**	**13,72**	**255,00**
standard primari totali mq	**334**	**334**	**4.851**	**5.185**
standard secondari totali mq	**238.404**	**249.868**	**9.382**	**259.250**
standard totali mq	**238.738**	**250.202**	**14.233**	**264.435**

Art. 24 ATO n. 2 Selva, Volpago, Venegazzù



1. DESCRIZIONE

Si tratta dell'ambito di alta pianura compreso tra lo Stradone del Bosco e la ex Ferrovia Montebelluna - Ponte della Priula, che ospita la parte più cospicua del sistema insediativo e produttivo di Volpago del Montello. Comprende i centri abitati di Venegazzù, Volpago e Selva e le aree agricole che li separano, connettendo gli spazi aperti dell'alta pianura con l'ambito del Montello. Ai nuclei abitati principali, fanno da contrappunto i numerosi insediamenti diffusi dislocati lungo la viabilità principale e secondaria. Il PAT prevede il rafforzamento dei principali centri abitati, con un rafforzamento dei servizi pubblici comuni – istruzione, sportivi, ricreativi – e la tutela degli spazi aperti di valore ambientale e paesaggistico, nonché delle aree agricole integre.

OBIETTIVI

- Tutela e valorizzazione del paesaggio dell'alta pianura, conservando le aree agricole e di pregio, recuperando il patrimonio edilizio e conservandone i valori identitari.
- Tutela delle Ville Venete, delle loro pertinenze e contesti figurativi, dei centri storici e degli edifici di interesse storico testimoniale, dei manufatti dell'archeologia industriale.
- Rafforzamento dei nuclei centrali degli abitati di Venegazzù, Volpago e Selva, riqualificando la viabilità locale e di attraversamento (SS 248), incentivando lungo la dorsale urbana la presenza al piano terra degli edifici, di funzioni commerciali, direzionali e di servizio, completandone il tessuto edilizio residenziale.
- Riqualificazione e completamento degli ambiti di edilizia diffusa, per corrispondere alle esigenze dei nuclei familiari, favorendo la permanenza delle nuove generazioni.
- Rigenerazione delle aree di urbanizzazione consolidata, finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili.



- Valorizzazione delle strade panoramiche, dei grandi viali e delle strade giardino, degli itinerari di visitazione turistica negli spazi aperti.

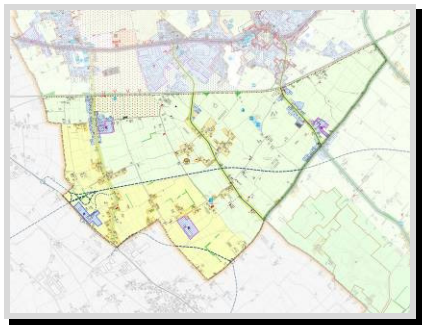
2. DIMENSIONAMENTO

2.1. TABELLA

	Stato di fatto	PRG vigente non attuato	definiti dal PAT	**TOTALI**
abitanti	**6.586**	**1.813**	**567**	**8.966**
Volume aggiuntivo mc	**-**	**272.000**	**85.000**	**357.000**
Volume fisiologico mc		**181.333**	**42.500**	**223.833**
Volume strategico		**90.667**	**42.500**	**133.167**
mc/abitante teorico	**376**	**150**	**150**	**150**
mq/abitante di standard primari	**22,79**	**19,52**	**2,48**	**22,00**
mq/abitante di standard secondari	**44,25**	**38,82**	**1,18**	**40,00**
mq/abitante di standard	**67,05**	**58,34**	**3,66**	**62,00**
standard primari totali mq	**150.126**	**163.930**	**33.322**	**197.252**
standard secondari totali mq	**291.455**	**326.054**	**32.586**	**358.640**
standard totali mq	**441.580**	**489.984**	**65.908**	**555.892**

Art. 25 ATO n. 3 Via Schiavonesca Vecchia





1. DESCRIZIONE

Si tratta di un ambito pianeggiante, delimitato da tre assi infrastrutturali importanti (ex Ferrovia Montebelluna - Ponte della Priula, Via Schiavonesca Vecchia e la Via Feltrina) interessato dal tracciato della Superstrada Pedemontana, dal corrispondente casello, nonché dalla viabilità tangenziale del centro di Signoressa. L'ambito è adiacente al cospicuo sistema produttivo di Montebelluna e Trevignano, sviluppato tra la Via Feltrina e la ferrovia Treviso – Montebelluna. Si configura pertanto come uno spazio insediativo aperto, strutturato su quattro assi viari disposti in direzione nord-sud (Via Cal Trevigiana, Via Martignago, Via San Pio X, Via Lavaio) su cui nel corso del tempo si è appoggiato un sistema insediativo diffuso e alcune attività produttive. All'interno dell'ambito permangono importanti aree agricole integre e di pregio, che il PAT intende tutelare.

OBIETTIVI

- Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario come spazio di equilibrio e compensazione dalla più intensa frammentazione determinata dal sistema infrastrutturale e insediativo.
- Riqualificazione e completamento degli ambiti di edilizia diffusa, per corrispondere alle esigenze dei nuclei familiari, favorendo la permanenza delle nuove generazioni.
- Rigenerazione delle aree di urbanizzazione consolidata, finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili.
- Valorizzazione del sistema dei Viali Giardino, alberati, delimitati da nuclei a bassa densità edilizia o spazi aperti, con ampi giardini privati.
- Formazione di una nuova polarità produttiva e commerciale da localizzare in connessione con la viabilità primaria territoriale.



PRESCRIZIONI

All'interno dell'ATO è prevista la possibilità di realizzare nuovi insediamenti per attività produttive, logistiche, terziarie, direzionali, magazzini e depositi per un massimo di **20,00** ettari complessivi, interamente corrispondenti al «fabbisogno insediativo strategico», da localizzare in connessione con la viabilità primaria territoriale (Superstrada Pedemontana e viabilità di raccordo con la SS 348 Feltrina) in aree non disciplinate come invarianti ambientali e salvaguardando le aree di edificazione diffusa, anche considerando il recupero e la riqualificazione degli «ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili di cui al precedente Art. 15 comma 3». Il dimensionamento e la localizzazione di tali insediamenti, dovrà avvenire mediante specifico accordo di pianificazione in Variante al PAT, redatto in conformità ai principi di perequazione urbanistica e di soddisfacimento dell'interesse pubblico di cui al precedente Art. 18 ed ai sensi dell'art. 6 della LR 11/04.

2. DIMENSIONAMENTO

2.1. TABELLA

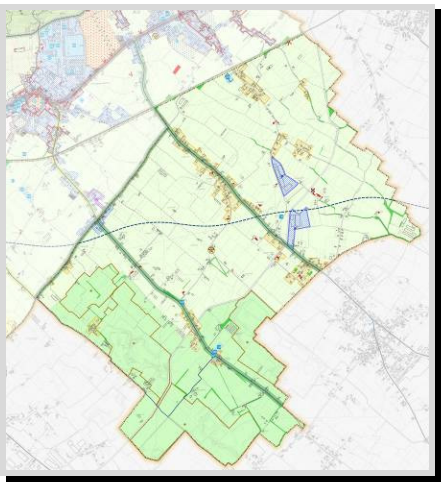
	Stato di fatto	PRG vigente non attuato	definiti dal PAT	**TOTALI**
abitanti	**1.371**	**113**	**53**	**1.538**
Volume aggiuntivo mc	**-**	**17.000**	**8.000**	**25.000**
Volume fisiologico mc		**11.333**	**4.000**	**15.333**
Volume strategico		**5.667**	**4.000**	**9.667**
mc/abitante teorico	**406**	**150**	**150**	**150**
mq/abitante di standard primari	**1,73**	**2,74**	**0,26**	**3,00**
mq/abitante di standard secondari	**13,34**	**12,33**	**0,67**	**13,00**
mq/abitante di standard	**15,08**	**15,06**	**0,94**	**16,00**
standard primari totali mq	**2.372**	**4.063**	**550**	**4.613**
standard secondari totali mq	**18.295**	**18.295**	**1.694**	**19.990**
standard totali mq	**20.668**	**22.358**	**2.245**	**24.603**

2.2. TABELLA RELATIVA AL DIMENSIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE, TERZIARIE E DIREZIONALI

	PRG vigente non attuato	definiti dal PAT	**TOTALI**
Superficie territoriale mq	**-**	**200.000**	**200.000**
Superficie a verde e servizi pubblici mq	**-**	**20.000**	**20.000**
superficie a parcheggio mq	**-**	**20.000**	**20.000**

Art. 26 ATO n. 4 Via Lavaio





1. DESCRIZIONE

Si tratta di un ambito pianeggiante, che ospita la parte più estesa del territorio agricolo di Volpago del Montello, a valle dell'ex Ferrovia Montebelluna - Ponte della Priula e di Via Schiavonesca Vecchia. Sui due assi principali (Via Madonna della Mercede, SP 55) si è consolidato un sistema insediativo diffuso ed alcuni nuclei produttivi. L'ambito funziona come un grande connettivo di valore ambientale, pur frammentato dalla presenza d'infrastrutture primarie, che relaziona l'ambito del Montello con gli spazi agricoli a nord di Treviso. Nella parte più meridionale incide fortemente la presenza di aree soggette ad alterazione da attività estrattiva, in cui, oltre ai progetti di ricomposizione ambientale previsti in sede di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione territoriale prevede azioni volte al ripristino della continuità dei corridoi ecologici e alla conservazione della biodiversità.

OBIETTIVI

- Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario, dei corridoi ecologici e delle aree di connessione naturalistica come spazi di riequilibrio e di compensazione della più intensa frammentazione determinata dal sistema infrastrutturale e insediativo.
- Riqualificazione e completamento degli ambiti di edilizia diffusa, per corrispondere alle esigenze dei nuclei familiari, favorendo la permanenza delle nuove generazioni.
- Rimozione delle opere incongrue e degli elementi di degrado presenti in territorio agricolo.



- Recupero degli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo.

2. DIMENSIONAMENTO

2.1. TABELLA

	Stato di fatto	PRG vigente non attuato	definiti dal PAT	**TOTALI**
abitanti	**1.143**	**53**	**47**	**1.243**
Volume aggiuntivo mc	**-**	**8.000**	**7.000**	**15.000**
Volume fisiologico mc		**5.333**	**3.500**	**8.833**
Volume strategico		**2.667**	**3.500**	**6.167**
mc/abitante teorico	**502**	**150**	**150**	**150**
mq/abitante di standard primari	**1,96**	**1,87**	**0,13**	**2,00**
mq/abitante di standard secondari	**176,81**	**168,93**	**1,07**	**170,00**
mq/abitante di standard	**178,77**	**170,80**	**1,20**	**172,00**
standard primari totali mq	**2.238**	**2.238**	**248**	**2.486**
standard secondari totali mq	**202.094**	**202.094**	**9.216**	**211.310**
standard totali mq	**204.332**	**204.332**	**9.464**	**213.796**